

L'uomo aspira alla pace però la storia dell'umanità è un continuo di guerre e di conflitti sempre più gravi: l'uomo ha infatti sempre finito con l'usare le nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche contro i propri simili.

L'umanità aspira alla pace però la vera pace non è solo il silenzio delle armi; è la costruzione di una società più fraterna e più giusta. Per costruire la vera pace non è sufficiente, anche se indispensabile, impedire la guerra; è necessario cambiare le coscienze.

Chi vuole un mondo di pace deve impegnarsi concretamente « contro la guerra », rifiutando di parteciparvi sia direttamente, prestando il servizio militare, sia indirettamente, svolgendo un'attività nel settore bellico o contribuendo alle spese militari con una parte delle sue imposte.

Il rifiuto a partecipare, in qualunque modo, alla guerra si esprime nell'obiezione di coscienza che assume varie forme, anche se storicamente è nata e si è sviluppata come rifiuto del servizio militare.

L'obiezione di coscienza è uno « stile di vita » perché è un porsi in continuo atteggiamento critico per cogliere nel profondo le situazioni di ingiustizia e di violenza allo scopo di cambiarle.

GIORGIO GIANNINI, è nato a Roma nel 1949, è professore di discipline giuridiche nelle scuole superiori. Ha prestato il servizio sostitutivo civile come obiettore di coscienza nel periodo 1977-78. È socio fondatore del Centro studi sulla pace ed il disarmo « Archivio Disarmo » di Roma. È membro dell'Istituto Italiano di Ricerche sulla Pace (IPRI) di Napoli e di altre associazioni tra le quali Amnesty International.

Ha pubblicato nel 1985 *Il servizio di leva, guida pratica*, Buffetti Editore e *L'obiezione di coscienza*, Satyagraha Editrice.

L. 22.000 (IVA compresa)

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

futuroggi

GIORGIO GIANNINI

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Prefazione di E. Balducci



MILITÆRNÆGTELSE
KRIEGSDIENSTVERWEIGERUNG
OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA
OBJECCION DE CONCIENCIA
OBJECTION DE CONSCIENCE
CONSCIENTIOUS OBJECTION
VAPENFRI TJÄNST
DIENSTWEIGERING
ASEISTAKIELTAYTYMINEN
MILITÆRNEKTELSE

ED EDIZIONI DEHONIANE NAPOLI

A mia moglie Rita

...
fratelli, spira il vento della guerra,
ogni giorno un nuovo focolaio,
accende crateri sulla terra
e vi getta di uomini un vespaio.
Sparuti fanciulli, file indiane,
come uccelli cadono per fame.

...
(da una poesia di Maria Grazia D'Acunto
di Roma)

GIORGIO GIANNINI

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA
AL SERVIZIO MILITARE

SAGGIO STORICO-GIURIDICO

EDIZIONI DEHONIANE - NAPOLI
Via Marechiaro, 38

INDICE GENERALE

<i>Prefazione</i>	Pag.	9
<i>Introduzione dell'autore</i>	»	15

LA TUTELA GIURIDICA DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

1. FONDAMENTI DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

1.1. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione	»	25
1.2. La libertà di opinione e di espressione	»	28
1.3. Il diritto alla vita	»	30
1.4. Il diritto all'autodeterminazione	»	31
1.5. Il divieto del ricorso all'uso della forza ed alla guerra	»	31
1.6. Il divieto dell'uso di determinati mezzi e metodi durante la guerra	»	32
1.7. Il divieto del genocidio	»	33
1.8. I principi del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga	»	34

2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

2.1. Le decisioni del Consiglio d'Europa del 1967 e del 1977	»	37
2.2. La Risoluzione ONU del 20-12-1978	»	41
2.3. La Risoluzione del Parlamento Europeo del 7-2-1983	»	43
2.4. Il Rapporto ONU del 29-3-1984	»	46
2.5. Le decisioni del Seminario del Consiglio d'Europa del 27-10-1984	»	51
2.6. Risoluzioni e decisioni adottate da Organismi Internazionali	»	58
2.7. Decisioni adottate da Organizzazioni Internazionali	»	61
2.8. Le decisioni di Amnesty International	»	64

3. INIZIATIVE PER IL PIENO RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

3.1. Proposta di una Carta europea per l'obiezione di coscienza	»	67
3.2. Raccomandazioni formulate da associazioni non governative	»	68

L'autore ringrazia quanti lo hanno aiutato nella stesura del presente lavoro (Ambasciate, Enti, Associazioni, Privati) fornendogli le informazioni ed il materiale di documentazione.

L'autore ringrazia in particolare Andrea Maori di Perugia, Pietro Suber di Roma, Antonio Stango di Roma, Massimo Valpiana di Verona.

Copertina di: *Rita D'Elia Giannini*

3.3. Risoluzione del Direttivo del Gruppo Socialista al Parlamento Europeo	»	71
3.4. Risoluzione approvata dalla Terza Convenzione Europea sul Disarmo	»	73
3.5. Le iniziative al Parlamento Europeo	»	74

**L'OBIEZIONE DI COSCIENZA
NEI VARI PAESI**

PAESI EUROPEI		
Austria	»	91
Belgio	»	97
Bulgaria	»	109
Cecoslovacchia	»	111
Danimarca	»	115
Finlandia	»	119
Francia	»	125
Gran Bretagna	»	158
Grecia	»	168
Italia	»	171
Jugoslavia	»	213
Norvegia	»	214
Olanda	»	220
Polonia	»	232
Portogallo	»	236
Repubblica Democratica Tedesca	»	245
Repubblica Federale Tedesca	»	253
Romania	»	268
Spagna	»	269
Svezia	»	292
Svizzera	»	298
Ungheria	»	317
Unione Sovietica	»	320
Altri Paesi	»	331
PAESI EXTRAEUROPEI		
Australia	»	337
Canada	»	341
Israele	»	345
Nuova Zelanda	»	347
Paraguay	»	350
Stati Uniti d'America	»	351
Sud Africa	»	360
Altri Paesi	»	371
<i>Conclusioni dell'autore</i>	»	375
<i>Bibliografia</i>	»	382

ABBREVIAZIONI E SIGLE

Nel testo sono state inserite le seguenti abbreviazioni:

AI: Amnesty International.

CP: Codice Penale.

CPM: Codice Penale Militare.

FF.AA.: Forze Armate.

MD: Ministero della Difesa.

OdC: obiezione di coscienza.

odc: obietto/i di coscienza.

PE: Parlamento Europeo.

sc: servizio civile.

sm: servizio militare.

TM: Tribunale Militare.

PREFAZIONE

A quanto mi risulta, è questo il primo tentativo di offrire un quadro completo, voglio dire mondiale, della genesi storica e della sistemazione giuridica dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Ed è un tentativo che cade nel momento opportuno, perché, con la ripresa del riarmo atomico fino ai confini fantascientifici dello scudo stellare, l'obiezione di coscienza sta dilagando al di là del suo ambito specifico — rimasto, fino a qualche anno fa, quello del servizio militare — per investire l'intero perimetro dei rapporti tra il cittadino e lo Stato. Si pensi all'obiezione fiscale, che nel nostro paese sta ottenendo in questi anni una diffusione sorprendente. O all'obiezione dei ricercatori scientifici, che decidono di abbandonare, per usare l'espressione di Giovanni Paolo II, « i laboratori della morte ». Questa sua inattesa popolarità è già di per sé il segno che l'obiezione di coscienza al servizio militare si trova, per dir così, alle soglie di una mutazione. Rendersene conto significa riconoscere in un libro come questo — che ha i tratti sobri e dimessi di un resoconto quasi tecnico degli itinerari percorsi, nei vari paesi, dalla figura etico-giuridica dell'obiezione — una specie di preistoria di un mondo nuovo, unica alternativa della catastrofe.

L'obiezione di coscienza ha sempre portato in sé, implicito o esplicito, un postulato, che è, insieme, etico e politico: quello della instaurazione di un ordine universale da cui sia bandito il costume della violenza, privata o pubblica. Secondo la nota espressione di Gandhi, la coscienza è più potente della bomba atomica perché, mentre questa è

pur sempre, anche nei suoi effetti, una realtà finita, la coscienza è 'infinita'. E cioè il 'luogo' in cui si manifesta nel tempo e nello spazio, l'infinità dello spirito.

I primi obiettori di coscienza sembravano tutti chiusi in una loro convinzione soggettiva, che, al più, meritava una particolare considerazione da parte della legge che non poteva continuare a metterli nel numero dei disertori comuni. Chi agisce per motivi di coscienza, anche se nell'errore, merita rispetto. Ma una volta superata la soglia atomica, si è fatto sempre più chiaro che l'obiettore non fa che enunciare una verità oggettiva scritta nelle cose: o si distruggono le armi o le armi distruggeranno noi. L'obiettore di coscienza è il vero cittadino del mondo in un tempo in cui, proprio a causa della potenza dell'atomo, lo spazio vero del destino dell'uomo non è la patria, è il mondo intero. Egli parla e agisce, per usare le parole di Einstein, come membro del genere umano, diventato il vero, indivisibile bersaglio dell'arma atomica, e dimentica tutto il resto. Insomma l'obiezione di coscienza, da gesto di valore ideale è diventato l'unico gesto realistico, cioè corrispondente all'ordine reale delle cose.

Se ne stanno accorgendo sempre di più anche le chiese cristiane. Alle loro origini c'è il ripudio assoluto della violenza, nei termini radicali posti da Gesù nel Discorso della Montagna. I primi cristiani, anche se mancava allora una disciplina univoca tra le comunità di fede, erano obiettori di coscienza: il battesimo comportava l'impegno a non uccidere il prossimo in nessun caso. In seguito, coinvolta nella gestione del potere, la chiesa adottò la dottrina della guerra giusta: il cristiano doveva obbedire alle legittime autorità che lo chiamavano a combattere. Se la guerra era ingiusta, la responsabilità non era sua, era dei titolari del potere. Nella chiesa cattolica, si può dire fino a Papa Giovanni, questa era la prassi, anzi questa era la dottrina comunemente accettata. Ma in questi ultimi decenni è diventato chiaro e lampante che il conflitto atomico esclude da sé i connotati

della guerra giusta, semplicemente perché esclude quelli della guerra in quanto tale, per assumere i tratti apocalittici dello sterminio. Ecco perché, abbandonata la dottrina prudentiale della guerra giusta, le chiese sono ormai ricondotte con forza all'unica dottrina che è la propria, quella del ripudio assoluto della guerra. Del resto la dottrina della non violenza nemmeno la chiesa cattolica l'ha mai abbandonata, come testimonia il suo costume di richiedere sempre, anche nei concordati degli ultimi secoli, l'esenzione dei 'chierici' dal servizio militare, in base al principio che non c'è compatibilità tra annuncio del vangelo e uso delle armi. Una incompatibilità che non sono solo i chierici ad avvertire, ora che il vangelo è stato riconosciuto la norma immediata di tutti i credenti.

In forza di questo mutamento storico, l'obiezione di coscienza, da forma di fedeltà al dettame interiore, deve trasformarsi in proposta politica dotata di obbligatorietà oggettiva, anche se questa obbligatorietà va rimessa ai processi del convincimento e non a quelli della coazione ope legis. E che l'obiezione di coscienza si proietti dalla sfera etica a quella politica appare chiaro da due processi in corso, che vanno nel senso del postulato della non violenza. Il primo è quello del deperimento dello Stato, così come è venuto formandosi nell'età moderna. Lo Stato non è, come insegnava Hobbes, che l'organizzazione pubblica della violenza, il cui aspetto espressivo è, in sommo grado, l'esercito. Non c'è Stato senza forze de frappe, diceva De Gaulle, che, appunto per questo, volle dotare la Francia dell'arma atomica. Non è forse vero che il rito liturgico con cui ancora oggi lo Stato celebra se stesso è la 'rivista delle forze armate'? Ma se si fa l'ipotesi che ogni Stato abbia la sua bomba atomica, si è costretti a immaginare la fine del mondo. E difatti, i destini del mondo sono rimessi oggi, all'equilibrio tra due blocchi atomici, all'interno dei quali gli Stati hanno una autonomia soltanto nominale: non ci sono più.

L'unica organizzazione politica rispondente all'energia

dell'atomo — sia dell'atomo di guerra, sia dell'atomo di pace, come ha dimostrato Chernobyl — è quella della comunità mondiale, in cui gli eserciti non hanno più alcuna ragion d'essere.

La riprova che il postulato dell'obiezione di coscienza diventa orizzonte politico, l'unico possibile per l'umanità di oggi, è nel discredito in cui, anno dopo anno, sta cadendo l'esercito, anche il nostro esercito. E non per colpa degli uomini del suo apparato, ma semplicemente perché esso è un residuo di un'epoca che è ormai alle nostre spalle. I propositi di ammodernamento dell'esercito equivalgono, se portati in fondo, al proposito di abolirlo. È stata l'obiezione di coscienza a far nascere, anche nel nostro ordinamento, l'alternativa del servizio civile. Considerato come un 'asociale', come un 'nemico della patria', l'obiettore di coscienza non era invece che un antesignano del nuovo modo di servire la patria: quello di difenderla dalle minacce che realmente la insidiano. Esse non sono le minacce di un popolo nemico, sono le innumerevoli catastrofi che la stanno distruggendo, le piaghe antiche che diventano purulente. Il progetto di un nuovo esercito (dovremo cambiare nome) nel quale tutti i cittadini, maschi e femmine, raggiunta la maggiore età, prestino servizio per difendere il loro paese dalle aggressioni tecnologiche, chimiche, naturali e sociali, è un progetto che incontra sempre più consensi anche nell'ambito dei partiti al governo. I dispositivi di legge fanno di tutto per screditare l'obiettore di coscienza, relegandolo in servizi insignificanti, estranei alle sue autentiche opzioni, arginando il suo zelo di promotore della non violenza, sfruttandolo come personale di complemento degli enti privati o pubblici. Gli obiettori sono ormai chiamati a collegarsi tra loro per una nuova presa di coscienza del loro ruolo creativo in un'età come la nostra, nella quale la potenza dell'atomo chiede, con sempre maggior forza, l'instaurazione di un mondo pacifico come unico mondo possibile per la specie umana.

Ma queste sono tappe segnate nel futuro. Come sempre, per avanzare in modo efficace verso il futuro è necessaria la memoria del proprio passato. La documentazione qui offerta della lunga marcia — lunga e colma di sofferenza — percorsa dagli obiettori in ogni parte del mondo può aiutare i testimoni della non violenza ad affrontare con coraggio i rischi e le difficoltà che sono richiesti dalla gestazione e dalla nascita di un mondo nuovo. Un mondo 'planetario', che richiede una memoria 'planetaria': quella di cui in queste pagine è stata costruita, con diligenza e amore, una mappa luminosa.

ERNESTO BALDUCCI

Firenze, 27 ottobre 1986.

INTRODUZIONE DELL'AUTORE

L'uomo aspira alla pace però la storia dell'umanità è un continuo di guerre e di conflitti sempre più gravi: l'uomo ha infatti sempre finito con l'usare le nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche contro i propri simili. Oggi siamo giunti ad un punto tale che una prossima eventuale guerra provocherebbe inevitabilmente la fine dell'intera umanità. Immenso è infatti il potenziale bellico accumulato da tutte le nazioni, in particolare dalle Grandi Potenze, sufficiente a distruggere l'umanità più volte (come se non fosse sufficiente distruggerla una sola volta!). Oggi infatti la folla corsa agli armamenti ha raggiunto livelli pazzeschi e rischia di portare, anche per un banale errore umano o tecnico in un attimo alla catastrofe generale.

Gli armamenti sempre più sofisticati e costosi distruggono immense risorse, non rinnovabili, che potrebbero avere una destinazione socialmente più utile, se destinate a risolvere i grandi problemi che affliggono, da sempre, l'umanità: la fame, il sottosviluppo, l'ingiustizia sociale. L'umanità aspira alla pace però la vera pace non è solo il silenzio delle armi; è la costruzione di una società più fraterna e più giusta, dove non esistono più i rapporti di dominio tra le classi sociali e di supremazia tra le persone, nel rispetto profondo della dignità di ogni uomo. Pertanto per costruire la vera pace non è sufficiente, anche se indispensabile, impedire la guerra; è necessario cambiare le coscienze, far nascere un uomo nuovo che consideri veramente fratelli i propri simili e si impegni, responsabilmente, a non usare alcuna forma di violenza nei rapporti

con gli altri. L'umanità di oggi è invece una umanità senza pace perché persistono, a livello nazionale e internazionale, quelle strutture di violenza che sono cause di miseria, emarginazione, alienazione e morte, per milioni di esseri umani, soprattutto nel Terzo Mondo, i quali non vedono soddisfatti i loro più elementari bisogni (alimentazione, salute, casa, educazione, lavoro). Dall'altro lato parte dell'umanità è impegnata nel consumismo più frenato, basato sulla depredazione delle risorse, non rinnovabili, e sul loro spreco. La pace è quindi necessaria per la sopravvivenza dell'umanità, ma è un bene talmente grande ed importante che non può essere lasciato solo ai politici ed ai militari.

Pertanto ogni cittadino che desideri veramente la pace deve dare il suo contributo, sensibilizzando gli altri con il proprio esempio. Chi vuole un mondo in pace deve impegnarsi concretamente « contro al guerra », rifiutando di parteciparvi sia direttamente, prestando il servizio militare, sia indirettamente, svolgendo un'attività nel settore bellico o contribuendo alle spese militari con una parte delle sue imposte. Il rifiuto a partecipare, in qualunque modo, alla guerra si esprime nell'obiezione di coscienza.

L'obiezione di coscienza

L'obiezione di coscienza (OdC) è il rifiuto di obbedire ad una norma giuridica, ad un provvedimento, ad un ordine dell'Autorità perché in contrasto con i principi e convincimenti di carattere religioso, etico, umanitario, filosofico, politico o di altra natura, che sono profondamente radicati nella propria coscienza.

Il bene che l'obietto di coscienza (odc) intende tutelare con la pratica dell'OdC è quello della « vita », non tanto la propria quanto quella degli altri. Infatti l'odc rifiuta di uccidere o di contribuire ad uccidere un altro essere umano, anche a costo di pagare di persona la propria scelta.

E molto spesso l'odc paga duramente, con lunghi periodi di detenzione, il proprio gesto. Infatti l'OdC ha sempre incontrato molta resistenza al suo riconoscimento per il suo carattere di contestazione verso l'ordine costituito; di conseguenza l'odc è sempre stato considerato un « ribelle » e quindi un elemento « pericoloso » per la Società e, come tale, emarginato. Ancora oggi l'OdC, che dovrebbe essere un diritto fondamentale dell'individuo come espressione della libertà di coscienza tutelata in numerose Normative internazionali, è legalizzata solo in alcuni Paesi. E anche se in altri Stati è tollerata, nel resto del mondo è repressa severamente.

Inoltre il riconoscimento è in genere limitato al rifiuto del servizio militare (sm) consentendosi di svolgere un servizio sostitutivo, che può essere il servizio civile (sc) o il sm non armato, in genere più lunghi del sm.

L'OdC non si esaurisce però nel rifiuto del sm, ma riguarda anche altri comportamenti imposti dalle autorità. L'OdC assume quindi varie forme ed è praticata contro qualsiasi tipo di imposizione ritenuta ingiusta o in contrasto con i principi della propria coscienza. L'OdC è quindi uno « stile di vita » perché è un porsi in continuo atteggiamento critico per cogliere nel profondo le situazioni di ingiustizia e di violenza per cercare di cambiarle.

Le varie forme di obiezione di coscienza

L'OdC riguarda vari comportamenti ed assume diverse forme. Anche se storicamente l'OdC è nata e si è sviluppata come rifiuto del sm, e più in generale come « opposizione alla guerra », si è estesa ad altri comportamenti che, anche indirettamente, comportano la partecipazione dell'individuo all'uccisione di altri esseri umani. L'OdC ha assunto quindi le seguenti forme:

— *obiezione alle spese militari* (detta comunemente « fiscale »): è il rifiuto di pagare quella parte delle imposte relative alle spese per gli armamenti (anche solo a quelli nucleari);

— *obiezione professionale*: è il rifiuto di svolgere attività nella produzione bellica e nucleare (anche delle centrali ad uso civile) e nella ricerca scientifico-militare;

— *obiezione all'interruzione volontaria della gravidanza*: è il rifiuto del personale sanitario (medici e infermieri) di partecipare alle pratiche abortive.

L'OdC si è estesa anche ad altri comportamenti che, pur non comportando l'uccisione di altri esseri umani, sono in profondo contrasto con i principi della propria coscienza. L'OdC ha assunto quindi le seguenti forme:

— *obiezione al giuramento*: è il rifiuto di giurare come testimoni nel corso di processi o al momento dell'immissione in ruolo nel pubblico impiego, soprattutto perché si contesta il carattere « sacro » della formula;

— *obiezione alle prestazioni sanitarie obbligatorie*: è il rifiuto di sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie o a determinate prestazioni sanitarie, quali le schermografie o le radiografie, perché considerate pericolose per la salute;

— *obiezione etnica*: è il rifiuto di sottoporsi al censimento etnico della popolazione predisposto dalle autorità perché non si accetta la separazione razziale;

— *obiezione bancaria*: è il rifiuto di tenere i propri risparmi in determinate banche che svolgono un'attività che non si condivide.

Altre forme, anche originali, di OdC sono praticate in alcuni Paesi e continuamente se ne propone l'attuazione in nuovi settori.

Naturalmente, con l'estendersi della pratica dell'OdC ad un ventaglio sempre più grande di comportamenti umani, diventa sempre più difficile distinguerla dalla « disobbedienza civile ».

L'obiezione di coscienza al servizio militare

Storicamente l'OdC è nata come rifiuto dell'uso della violenza e delle armi contro altri esseri umani e si è sviluppata come rifiuto del sm armato.

Le motivazioni sono le più varie. In origine erano prettamente *religiose*: cioè si rifiutava di prestare il sm perché contrario all'insegnamento della propria fede che affermava il rispetto della persona umana e quindi il divieto di uccidere. Questo tipo di OdC per motivi religiosi si è sviluppato con l'avvento del Cristianesimo. Le motivazioni religiose sono state le prime ad essere accettate alcuni secoli fa ed ancora oggi costituiscono gli unici motivi di coscienza riconosciuti in alcuni Paesi.

Successivamente, sono state riconosciute le motivazioni *etiche, morali, umanitarie*, attinenti ad una concezione dei rapporti interpersonali basati sulla fratellanza universale, sul rispetto reciproco e sulla nonviolenza.

In tempi molto recenti si sono sviluppate anche le motivazioni *politiche*, soprattutto tra i giovani più politicizzati che considerano le Forze Armate (FF.AA.), in particolare l'Esercito, uno strumento di controllo politico interno, di condizionamento psicologico e di indottrinamento ideologico. Queste considerazioni nascono dalla riflessione sul ruolo storicamente assunto dalle FF.AA. nella maggior parte dei Paesi come mezzo per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la repressione del dissenso, come scuola di nazionalismo, di autoritarismo e di violenza, come strumento di indottrinamento allo scopo di abituare i « cittadini in uniforme » ad ubbidire sempre ed incondizionatamente a

qualunque autorità o « superiore » ed infine come strumento alimentatore dell'industria bellica e della corsa agli armamenti e divoratore di immense risorse finanziarie che potrebbero avere una migliore utilizzazione in campo sociale. In base a queste considerazioni l'OdC ha acquistato sempre di più una connotazione prettamente antimilitarista e non più soltanto religiosa e nonviolenta. Appunto perché contestatrici del « sistema » le motivazioni politiche sono riconosciute solo in alcuni Paesi.

La dottrina giuridica ha operato una distinzione tra le varie forme di OdC al sm sulla base dell'ampiezza del rifiuto operato dall'odc o delle motivazioni di coscienza addotte. In particolare si distinguono:

— *l'obiezione diretta*: rifiuto del sm in sé;

— *l'obiezione indiretta*: rifiuto del sm strumentalmente connesso alla guerra;

— *l'obiezione totale o generale*: rifiuto del sm o dell'uso delle armi in qualsiasi circostanza o situazione;

— *l'obiezione particolare o selettiva*: rifiuto del sm in una determinata circostanza o dell'uso di determinate armi;

— *l'obiezione assoluta*: rifiuto di prestare il sm in qualunque settore o corpo;

— *l'obiezione relativa*: rifiuto solo del sm armato;

— *l'obiezione categorica*: fondata su principi assoluti e categorici;

— *l'obiezione ipotetica*: attuata in determinate circostanze.

L'OdC è un diritto fondamentale dell'individuo essendo espressione della libertà di coscienza tutelata in numerose Dichiarazioni dei diritti dell'uomo; però in nessuna di queste è menzionata espressamente e quindi gli Stati non sono obbligati a riconoscerla. L'OdC è comunque tutelata espressamente da alcune decisioni adottate da Organismi Internazionali quali:

— il Consiglio d'Europa, con la Risoluzione 337 e la Raccomandazione 478 del 1967 e la Raccomandazione 816 del 1977;

— il Parlamento Europeo, con la Risoluzione approvata il 7-2-1983;

— la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU, con il rapporto approvato nella primavera 1984.

Purtroppo nessuna di queste disposizioni è automaticamente vincolante per gli Stati membri. Per questo motivo si sta cercando di ottenere l'approvazione da parte del Parlamento Europeo di una Direttiva che sia vincolante per tutti gli Stati aderenti alla CEE e che uniformi le legislazioni nazionali che attualmente disciplinano in modo diverso, anche profondamente, sia il riconoscimento dello status di odc, sia la prestazione del sc.

Il servizio sostitutivo

L'odc che rifiuta di prestare il sm non è un « vile » che si sottrae al dovere di difendere la Patria ed agli obblighi di solidarietà sociale, ma è un individuo a cui ripugna, sinceramente e profondamente, nell'intimo della propria coscienza, l'uso delle armi e quindi la militanza nelle FF.AA.

Egli è comunque disposto ad accollarsi altri oneri, eventualmente anche più gravosi del sm, per il servizio della collettività. Pertanto l'odc non è un opportunisto o un individualista che pensa solo a sé stesso; sente i propri doveri verso la comunità, che egli è disposto a servire in modo diverso dal sm.

Prestando il servizio sostitutivo, l'odc dimostra di non volersi sottrarre agli obblighi di solidarietà sociale, ma di essere fermamente disposto ad adempiere ai suoi doveri verso la collettività. Per la maggior parte degli odc la prestazione del sc è una scelta seria, responsabile, profondamente motivata dal desiderio di contribuire al progresso sociale del

proprio Paese. Il sc infatti dà all'odc la possibilità di portare nella realtà in cui opera il suo contributo per migliorarla. Molto spesso però le sue proposte innovative si scontrano con la resistenza frapposta dalla struttura in cui opera che non consente all'odc di attuare le sue proposte alternative e di rinnovamento. Per questo possono sorgere contrasti, non sempre facilmente appianabili, tra l'odc e l'ente.

Il sc deve essere « qualificato » affinché sia socialmente utile; questo è possibile solo se l'odc presta un sc per il quale sia professionalmente preparato o attitudinalmente predisposto. Il sc deve avere un carattere « sperimentale », deve cioè essere un modo diverso di svolgere certe attività; per questo motivo gli odc rifiutano per principio un impiego prettamente burocratico-amministrativo che per di più toglie posti di lavoro che potrebbero essere occupati da disoccupati.

Nel contempo l'odc non tralascia il suo impegno pacifista e nonviolento e quindi è attivamente impegnato per la pace, il disarmo, per affermare un nuovo modello di difesa basato su strategie diverse non fondate esclusivamente sull'uso delle armi.

Il sc non esaurisce l'OdC, ma ne costituisce solo un momento, seppure molto importante; è in ogni caso utile e necessario per la completa formazione della personalità dell'odc.

« La guerra esisterà fino a quel lontano giorno in cui l'obiettore di coscienza godrà della stessa considerazione e del medesimo prestigio di cui gode oggi il combattente ».

John Fitzgerald Kennedy

LA TUTELA GIURIDICA DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

1. FONDAMENTI DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Il diritto all'obiezione di coscienza trova un chiaro fondamento in numerose norme internazionali, a carattere giuridico o morale, che stabiliscono:

1.1. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione

ART. 18 DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO¹

« Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti ».

ART. 9 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO²

« Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti ».

¹ Approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10-12-1948.

² Approvata dal Consiglio d'Europa il 4-11-1950.

ART. 3 DELLA DICHIARAZIONE AMERICANA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UOMO³

« Ogni persona ha il diritto di professare liberamente una fede religiosa, di manifestarla e di praticarla, sia pubblicamente che privatamente ».

ART. 12 DELLA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL'UOMO⁴

« Ognuno ha diritto alla libertà di coscienza e di religione. Questo include la libertà di mantenere o cambiare la propria religione o le proprie credenze, e la libertà di professare e praticare la propria religione o le proprie credenze sia individualmente sia insieme con altri, privatamente o pubblicamente.

Nessuno sarà soggetto a costrizioni che potrebbero ostacolare la sua libertà a mantenere o a cambiare la sua religione o le sue credenze ».

ART. 8 DELLA CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI⁵

« Sono garantite la libertà di coscienza, la professione e la libera pratica della religione. Eccetto che per motivi di ordine pubblico, nessuno può essere oggetto di misure coercitive tendenti a limitare l'esercizio di queste libertà ».

ART. 18 DEL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI⁶

« Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di

³ Adottata dall'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) nel 1948.

⁴ Adottata dall'OSA nel 1969.

⁵ Approvata dall'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) il 28-6-1981.

⁶ Approvata dall'ONU il 19-12-1966.

avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

Nessuno può essere soggetto a costrizioni che potrebbero ostacolare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta ».

CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (Helsinki, 1975)

« Gli Stati partecipanti rispetteranno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, incluse la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, senza distinzioni per motivi di razza, sesso, lingua o religione... Riconosceranno e rispetteranno la libertà dell'individuo di professare e di praticare, individualmente o collettivamente, la propria religione o il proprio credo, in conformità con i dettami della propria coscienza... riconoscono il valore universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale per la pace, la giustizia ed il benessere, necessari per assicurare il mantenimento di relazioni amichevoli e di cooperazione... ».

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II (Roma, 1965)

Dichiarazione su « La libertà religiosa » (« Dignitatis humanae ») del 7-12-1965

« Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di tale libertà è che tutti gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsiasi potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità

ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana... Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e tutelato come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società» (dal capitolo 1° «Aspetti generali della libertà religiosa», 2° paragrafo «oggetto e fondamento della libertà religiosa fondata sulla sua stessa natura»).

Costituzione pastorale su «La Chiesa nel mondo contemporaneo» («Gaudium et Spes» del 7-12-1965)

«Sembra conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana» (dalla 2ª parte, 5° capitolo su «La promozione della pace e la comunità dei popoli», paragrafo 79).

1.2. La libertà di opinione e di espressione

ART. 19 DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

«Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».

ART. 10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO

«Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di

ricevere o comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiera».

ART. 4 DELLA DICHIARAZIONE AMERICANA DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UOMO

«Ogni persona ha diritto alla libertà di indagine, di opinione, di espressione e di diffusione delle idee con qualunque mezzo».

ART. 13 DELLA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL'UOMO

«Ognuno avrà il diritto alla libertà di opinione e di espressione. Questo diritto include la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per scritto, attraverso la stampa o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta».

ART. 9 DELLA CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

«Ogni persona ha il diritto di esprimersi e di diffondere le sue opinioni nell'ambito delle leggi e dei regolamenti».

ART. 19 DEL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI

«Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per scritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta».

1.3. Il diritto alla vita

ART. 3 DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

« Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona ».

ART. 2 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO

« Il diritto alla vita è protetto dalla legge... ».

ART. 1 DELLA DICHIARAZIONE AMERICANA DEI DIRITTI E DOVERI DELL'UOMO

« Ogni essere umano ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della sua persona ».

ART. 4 DELLA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI DELL'UOMO

« Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Questo diritto sarà tutelato dalla legge e, in genere, dal momento del concepimento.

Nessuno sarà privato arbitrariamente della sua vita ».

ART. 4 DELLA CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

« La persona umana è inviolabile. Ogni essere umano ha il diritto al rispetto della sua vita ed all'integrità fisica e morale della sua persona. Nessuno può essere privato arbitrariamente della sua vita ».

ART. 6 DEL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

« Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere privato arbitrariamente della vita ».

1.4. Il diritto all'autodeterminazione

Questo diritto è affermato in numerose Risoluzioni dell'ONU ed in alcune Carte Internazionali, anche se non espressamente menzionato nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Ricordiamo in particolare:

— La Risoluzione 2625, adottata dall'ONU nel 1970, in cui si dichiara che ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorrere ad ogni tipo di misure coercitive che priverebbero gli altri popoli del loro diritto all'autodeterminazione, alla libertà ed all'indipendenza.

— ART. 20 della Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, in cui si afferma: *« Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile ed inalienabile all'autodeterminazione... I popoli coloniali ed oppressi hanno diritto di liberarsi dal loro stato di soggezione... ».*

1.5. Il divieto del ricorso all'uso della forza ed alla guerra

ART. 2, 4° PUNTO, DELLO STATUTO DELLE NAZIONI UNITE

« I Paesi Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite ».

ART. 20 DEL PATTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI CIVILI
E POLITICI

« 1) Ogni propaganda in favore della guerra è proibita per legge. 2) È altresì proibito per legge qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso, che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza ».

DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI DELL'UNESCO (1978)

« La propaganda della guerra e l'incitamento della discriminazione razziale o religiosa deve essere proibita per legge ».

Questo divieto è inoltre affermato nella:

— Dichiarazione sul diritto all'indipendenza dei Paesi ex colonie (del 1960);

— Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione tra gli Stati (del 1970);

— Dichiarazione sull'inammissibilità dell'intervento negli affari interni degli altri Stati, a protezione della loro indipendenza e sovranità (del 1974).

1.6. Il divieto dell'uso di determinati mezzi e metodi durante la guerra

Le Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907 e quelle di Ginevra del 1906, del 1929 e del 1949 (con i Protocolli aggiuntivi del 1977) vietano specificatamente determinati comportamenti durante il corso della guerra (massacro di prigionieri, di civili, bombardamenti indiscriminati di obiettivi civili, non rispetto della popolazione dei territori occupati...) e l'uso di determinate armi (Gas tossici ed asfissianti, armi chimiche e batteriologiche...).

1.7. Il divieto del genocidio

L'Assemblea Generale dell'ONU approva l'11-12-1946 la Risoluzione 95 in cui si afferma che « il genocidio è la negazione del diritto all'esistenza di intere popolazioni » e, di conseguenza, lo si ritiene « un crimine di diritto internazionale che il mondo civilizzato condanna e per il quale devono essere puniti gli autori ed i complici, sia che essi siano dei privati, dei funzionari pubblici o degli uomini di Stato, sia che essi agiscano per motivi razziali, religiosi, politici o di altro genere ».

In esecuzione di questa Risoluzione, è stata sottoscritta il 9-12-1948 la « Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio », entrata in vigore il 12-1-1961.

L'art. 2 considera « crimine contro l'umanità uno qualunque dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) attentato grave all'integrità fisica e mentale dei membri del gruppo;
- c) sotmissione intenzionale del gruppo a condizioni di vita che comportano la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure tendenti ad impedire le nascite in seno al gruppo;
- e) trasferimento forzato di ragazzi del gruppo in un altro gruppo ».

Ai sensi dell'art. 3 « Sono punibili i seguenti atti:

- a) genocidio;
- b) cospirazione per commettere genocidio;
- c) incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) tentativo di commettere genocidio;
- e) complicità nel genocidio ».

In base all'art. 4 « *Le persone che commettono genocidio o un altro degli atti previsti dall'art. 3, saranno puniti, sia che si tratti di personalità di Governo, di pubblici funzionari o di privati* ».

1.8. I principi del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga

Il punto 6 dei « principi generali » del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, costituito in base all'accordo di Londra dell'8-8-1945 tra la Francia, la Gran Bretagna, l'URSS e gli USA per il « perseguimento e la punizione dei grandi criminali di guerra delle potenze europee dell'Asse », stabilisce:

« *Ognuno dei seguenti atti è considerato come un crimine di competenza del Tribunale e comporta la responsabilità individuale dei loro autori:*

a) *Crimini contro la pace, cioè la direzione, la preparazione, l'iniziativa e l'esecuzione di guerre di aggressione e di guerre intraprese in violazione dei trattati internazionali, di accordi o patti internazionali; inoltre la semplice partecipazione ad un piano comune o ad un complotto nel quadro di uno di questi disegni.*

b) *Crimini di guerra, cioè violazione delle leggi e degli usi di guerra, comprendenti le uccisioni, i maltrattamenti, le deportazioni della popolazione civile; le uccisioni ed i maltrattamenti dei prigionieri di guerra; le uccisioni di ostaggi, i saccheggi di beni pubblici o privati, le distruzioni inutili di città e villaggi e le altre devastazioni non giustificate da motivi militari.*

c) *Crimini di lesa umanità (contro l'Umanità) cioè le uccisioni, gli stermini, gli asservimenti, le deportazioni e gli*

altri atti inumani commessi nei confronti della popolazione civile, prima o durante la guerra.

I capi, le organizzazioni, gli istigatori e i complici che parteciparono alla elaborazione, alla esecuzione di un piano comune o di un complotto destinato al compimento di uno dei suddetti crimini, sono responsabili degli atti compiuti da qualunque persona in esecuzione di un tale piano o complotto ».

Il punto 7 stabilisce: « *Il fatto che un accusato (davanti al Tribunale) ricopra una funzione ufficiale, come capo di Stato o Ministro, responsabile di un Ufficio governativo, non comporta né uno scarico di responsabilità né una diminuzione della pena* ».

Il punto 8 stabilisce: « *Il fatto che degli accusati abbiano agito dietro ordine del Governo o di un superiore, non li libera dalla loro responsabilità, ma può essere tenuto in conto per attenuare la pena, se il Tribunale lo ritiene giusto* ».

L'Assemblea Generale dell'ONU, con la Risoluzione 95 dell'11-12-1946 ha confermato i principi di diritto internazionale, relativi alla definizione dei crimini di pace, di guerra e contro l'umanità, stabiliti dalla Corte di Norimberga e dalla Corte di Tokio (incaricata di giudicare i grandi criminali di guerra in Estremo Oriente e costituita il 19-1-1946) ed ha invitato la commissione incaricata della codificazione del diritto internazionale, di raccogliarli in un apposito Codice. Un « Progetto di Codice relativo ai crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità » è stato approvato il 28-7-1954.

Pertanto, in conformità a queste norme internazionali, è riconosciuto all'individuo:

— il diritto di agire in conformità alle proprie idee e di diffonderle, purché, naturalmente, non siano contrarie al bene comune e non contrastino con i diritti fondamentali dell'uomo tutelati a livello internazionale;

— il diritto alla protezione alla propria vita e, parallelamente, l'obbligo di non attentare alla vita altrui, tranne che in circostanze estreme chiaramente definite dalla legge e riconosciute anche a livello internazionale;

— il diritto di rifiutare di partecipare alla repressione delle popolazioni che lottano per la loro libertà e indipendenza;

— il diritto di rifiutare di compiere determinati atti o di usare determinate armi, vietati dalle Convenzioni Internazionali, nel corso di una guerra.

2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

2.1. Le decisioni del Consiglio d'Europa del 1967 e 1977

2.1.1. CRONISTORIA

Il 4-5-1966 alcuni membri inglesi dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa presentarono una proposta di raccomandazione relativa al diritto all'obiezione di coscienza. Tale proposta, fu preliminarmente esaminata dalla Commissione Giuridica che poi decise di chiedere all'Istituto Max Planck di Heidelberg l'elaborazione di uno studio sulla situazione giuridica degli obiettori di coscienza negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il 26-1-1967 la Commissione Giuridica presentò una relazione all'Assemblea Consultiva la quale, dopo un interessante dibattito, adottò la Risoluzione 337, la Raccomandazione 478 e la Direttiva 252 relative al diritto all'obiezione di coscienza. Il Comitato dei Ministri rispose però negativamente alla Raccomandazione. Dieci anni dopo, il Consiglio d'Europa affrontò di nuovo il problema dell'obiezione di coscienza e il 7-10-1977 l'Assemblea Parlamentare adottò una nuova Raccomandazione ed una nuova Direttiva. Il Comitato dei Ministri non si è ancora espresso in merito. Anche se ormai quasi tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, tranne Cipro e la Turchia, hanno riconosciuto giuridicamente l'obiezione di coscienza, limitandola in alcuni casi alle sole motivazioni religiose, sarebbe molto importante una decisione del Comitato dei Ministri favorevole all'inclusione, come richiesto dalla Raccomandazione, del diritto all'obiezione di coscienza nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2.1.2. RISOLUZIONE N. 337 DEL 26-1-1967

L'assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, ricordando l'art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che fa obbligo agli Stati membri di garantire la libertà di religione e di coscienza dell'individuo, dichiara:

Principi basilari

— *Le persone soggette al servizio militare che, per motivi di coscienza o per profonde convinzioni di ordine religioso, etico, morale, umanitario, filosofico e altro della stessa natura, rifiutano di compiere il servizio armato, devono avere un diritto soggettivo ad essere dispensati da questo servizio.*

— *Negli Stati democratici, fondati sul principio della preminenza del Diritto, questo diritto è considerato come logicamente derivante dai diritti fondamentali dell'individuo garantiti dall'art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.*

Procedura

— *È necessario informare la persona soggetta al servizio militare dei suoi diritti, immediatamente dopo la prima notifica di iscrizione sulle liste di leva o di chiamata.*

— *Quando la decisione relativa al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza è presa in prima istanza da un'Autorità amministrativa, l'organismo di decisione competente in materia deve essere separato dall'autorità militare e la sua composizione deve garantire un massimo di indipendenza e di imparzialità.*

— *Quando la decisione relativa al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza è presa in prima istanza da una autorità amministrativa, questa decisione deve poter essere controllata almeno da un'autorità amministrativa supplementare istituita anch'essa nel rispetto del principio*

esposto nel capoverso precedente; inoltre, almeno un organo giudiziario indipendente deve poter esercitare un diritto di controllo.

— *Gli organi competenti in materia di legislazione dovrebbero esaminare in che maniera conviene aumentare l'efficacia del diritto in questione perché, attraverso il gioco delle procedure di appello e di ricorso, l'incorporazione nel servizio armato sia ritardata fino a che la decisione sia pronunciata.*

— *Sarebbe ugualmente necessario che l'istante venga ascoltato e che venga garantito il suo diritto a farsi assistere da un avvocato ed a designare dei testimoni a suo favore.*

Servizio alternativo

— *Il servizio alternativo da compiere in luogo del servizio militare deve avere almeno la stessa durata del servizio militare normale.*

— *È necessario assicurare l'uguaglianza, tanto sul piano del diritto che su quello finanziario, dell'obietto di coscienza riconosciuto e del soldato che compie il normale servizio militare.*

— *I Governi interessati devono assicurare che gli obiettori di coscienza siano impiegati in compiti utili alla società ed alla collettività, senza dimenticare i molteplici bisogni dei Paesi in via di sviluppo.*

2.1.3. RACCOMANDAZIONE N. 478 DEL 26-1-1967

L'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, vista la sua Risoluzione n. 337 sul diritto all'obiezione di coscienza, raccomanda al Comitato dei Ministri:

— *di incaricare il comitato di esperti in materia di diritti dell'uomo di elaborare delle proposte che mirino a realizzare, a mezzo di una convenzione o di una raccomandazione ai Governi, i principi stabiliti con la Risoluzione*

337 ed a contribuire così a stabilire fermamente il diritto all'obiezione di coscienza in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

— di invitare gli Stati membri a conformare, per quanto possibile, le loro legislazioni nazionali ai principi adottati dall'assemblea.

2.1.4. DIRETTIVA N. 252 DEL 26-1-1967

L'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, vista la sua Risoluzione n. 337 e la sua Raccomandazione n. 478 sul diritto all'obiezione di coscienza, incarica la Commissione Giuridica di farle regolarmente rapporto sul seguito dato alla Risoluzione e Raccomandazione.

2.1.5. DECISIONE NEGATIVA DEL COMITATO DEI MINISTRI

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha esaminato la Raccomandazione n. 478 relativa al diritto all'obiezione di coscienza ed ha preso conoscenza della dichiarazione, contenuta nella Risoluzione n. 337, che enuncia i principi, la procedura e le regole applicabili al servizio alternativo che, secondo l'Assemblea, dovrebbero essere seguite in questa materia.

Il Comitato ha constatato che parecchi Stati membri avevano già regolato l'obiezione di coscienza con proprie leggi.

Altri Paesi membri hanno fatto sapere che non potevano attualmente, per diverse ragioni di principio, modificare al riguardo il loro diritto interno. Infine parecchi Stati membri, pur considerando favorevolmente le motivazioni che hanno ispirato questa raccomandazione, hanno espresso dei dubbi sulla possibilità di arrivare ad un accordo internazionale per mezzo di una azione intrapresa dal Consiglio d'Europa. In queste condizioni, il Comitato dei Ministri non ha creduto utile far figurare questa questione nel prossimo programma di lavoro.

2.1.6. RACCOMANDAZIONE N. 816 DEL 7-10-1977

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, desiderando promuovere il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza negli Stati membri; ricordando la sua Raccomandazione n. 478 e la sua Risoluzione n. 337, relative al diritto alla obiezione di coscienza; sottoscrivendo di nuovo i principi che essa aveva già fatto suoi adottando la Risoluzione 337 e che fanno parte integrante di questa Raccomandazione, raccomanda al Comitato dei Ministri:

— di invitare i Governi degli Stati membri a confermare, nella misura in cui non l'abbiano ancora fatto, le loro legislazioni ai principi adottati dall'Assemblea;

— di inserire il diritto all'obiezione di coscienza nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

2.1.7. DIRETTIVA N. 366 DEL 7-10-1977

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, vista la sua Raccomandazione del 7-10-1977, relativa al diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare, incarica la Commissione Giuridica, se lo ritiene utile, di farle regolarmente rapporto sul seguito dato alla detta raccomandazione.

2.2. La Risoluzione ONU del 20-12-1978

relativa allo « Statuto delle persone che rifiutano di prestare servizio nelle Forze Armate e di polizia utilizzate per applicare l'apartheid ».

L'Assemblea Generale

Avendo presente, nello spirito e ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, che uno degli scopi dell'Organizzazione è favorire la cooperazione internazionale, sviluppando ed incoraggiando il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione,

Ricordando l'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

Consapevole che la Proclamazione di Teheran⁷, la Dichiarazione di Lagos per l'azione contro l'apartheid⁸ ed altre dichiarazioni, convenzioni e risoluzioni dell'ONU hanno condannato l'apartheid ritenendola un crimine contro la umanità,

Tenendo presente il paragrafo II della seconda sezione della Dichiarazione di Lagos che stabilisce che l'ONU e la Comunità internazionale hanno una responsabilità particolare riguardo alle persone imprigionate, colpite da interdizione civile o esiliate in ragione della loro lotta contro l'apartheid,

L'Assemblea Generale, prendendo atto del rapporto del Comitato speciale contro l'apartheid:

1) Riconosce il diritto di ogni persona di rifiutare di prestare servizio nelle forze armate o di polizia che sono utilizzate per applicare l'apartheid;

2) Chiede agli Stati Membri di accordare l'asilo o il diritto di transito verso un altro Stato alle persone costrette a lasciare il loro Paese di origine perché esse rifiutano, per obiezione di coscienza, di contribuire all'applicazione dell'apartheid prestando servizio nelle forze armate o di polizia;

3) Chiede inoltre agli Stati Membri di riconoscere a queste persone tutti i diritti e vantaggi che sono accordati ai rifugiati in base alla normativa esistente;

4) Chiede agli organi competenti dell'ONU, in particolare all'Alto Commissariato per i rifugiati, alle Istituzioni specializzate ed alle organizzazioni non governative, di concedere tutta l'assistenza necessaria a queste persone.

⁷ Atto finale della Conferenza internazionale sui diritti dell'uomo, tenutasi a Teheran dal 22 aprile al 13 maggio 1968.

⁸ Rapporto della Conferenza mondiale per l'azione contro l'apartheid, tenutasi a Lagos dal 22 al 26 agosto 1977.

2.3. La Risoluzione del Parlamento Europeo del 7-2-1983

2.3.1. CRONISTORIA

La Commissione « Diritti dell'Uomo » del Gruppo parlamentare socialista elabora un primo testo di risoluzione sull'obiezione di coscienza nel 1979, presentato dall'on. Van Minnen e da altri (documento 1-803/79). Una nuova proposta di risoluzione, più ampia, è presentata l'anno seguente dall'on. Sieglerschmidt e da altri, a nome del Gruppo socialista (documento 1-244/80). Nello stesso anno, alcuni deputati socialisti presentano una proposta di risoluzione sull'obiezione in Grecia prendendo spunto dal drammatico caso dell'obiettore Christos Nounis (doc. 1-796/80). Sempre nel 1980 vengono presentate alcune petizioni sul problema dell'obiezione di coscienza dalla Internazionale dei Resistenti alla Guerra (pet. 14/80), da Amnesty International (pet. 19/80 e 48/80) e da un gruppo di cittadini inglesi (pet. 26/80).

Il Parlamento Europeo deferisce alla Commissione politica l'esame di merito delle proposte di risoluzione degli onn. Van Minnen e Sieglerschmidt rispettivamente il 10-3-80 e il 18-6-80. Il 19 giugno i due Presidenti delle Commissioni politica e giuridica (onn. Mariano Rumor e Mauro Ferri) si accordano sulla ripartizione delle competenze: la Commissione giuridica è designata per il merito e quella politica per il parere. Così nella seduta del 15-9-80 il Parlamento Europeo deferisce alla Commissione giuridica l'esame di merito delle due proposte di risoluzione e delle petizioni. La Commissione giuridica della seduta del 21-1-81 viene nominato relatore l'on. Maria Antonietta Macciocchi, allora appartenente al partito Radicale. Il 17-2-81 è nominata relatrice per la proposta di risoluzione sull'obiezione di coscienza in Grecia, deferita alla Commissione giuridica il 15-1-81.

La Commissione giuridica nomina relatore per il parere l'on. Van den Heuvel. Il progetto di parere è esaminato nelle riunioni del 26/28-5-1982 e del 23/25-6-1982. Nel corso di quest'ultima riunione la Commissione esprime parere negativo con 22 voti favorevoli, 9 contrari e due astensioni. A seguito dell'approvazione dell'emendamento di rigetto della Risoluzione, il relatore si è dimesso ed il parere negativo è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione politica.

Nelle riunioni del 25/26-2-1982 e 12/13-7-1982 la Commissione giuridica esamina il progetto di relazione elaborato dall'on. M. A. Macciocchi, che nel frattempo è passata al Gruppo socialista. Il progetto di risoluzione è approvato con 14 voti a favore e 7 astensioni⁹.

Il progetto di risoluzione con la relativa relazione (doc. 1-546/82) è presentato al Parlamento Europeo e discusso nella seduta del 13/14-1-83. Vengono presentati numerosi emendamenti che sono tutti respinti. La Risoluzione è definitivamente approvata nella seduta successiva del 7-2-1983 con 112 voti favorevoli, 15 contrari e 35 astensioni.

2.3.2. LA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento Europeo:

1) *ricorda che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione va annoverato tra i diritti fondamentali;*

2) *constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato, nonché quello di ritirarsi da detto servizio per motivi di coscienza;*

⁹ Il testo approvato risulta migliore rispetto a quello originario presentato nel 1980 dall'on. Sieglerschmidt.

Va ricordato l'impegno a favore della Risoluzione da parte del Presidente della Commissione giuridica, on. Simone Veil, ex-presidente del Parlamento Europeo, succeduta all'on. M. Ferri.

3) *osserva che non c'è tribunale né commissione che possa sondare la coscienza di un individuo e che, pertanto, una dichiarazione individualmente motivata deve essere sufficiente, nella stragrande maggioranza dei casi, per ottenere il beneficio del regime previsto per gli obiettori di coscienza;*

4) *afferma che lo svolgimento di un servizio di sostituzione del tipo previsto dalla Risoluzione 337 (1967) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa non può essere considerato come una sanzione e deve essere organizzato nel rispetto della dignità della persona interessata e per il bene della collettività, anzitutto in campo sociale e in quello dell'aiuto e della cooperazione allo sviluppo;*

5) *ritiene che la durata del servizio sostitutivo, allorché esso viene effettuato in seno a un'amministrazione o a un organismo civile, non debba eccedere quella del servizio militare ordinario, ivi compresi gli esercizi militari successivi nel periodo di formazione militare di base;*

6) *insiste sulla necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri della Comunità per quanto riguarda il diritto dell'obiezione di coscienza, il relativo statuto, le procedure da applicare in materia ed il servizio di sostituzione;*

7) *ribadisce la necessità che le procedure siano tali da non comportare attese supplementari e complicazioni amministrative, come ora spesso accade;*

8) *invita i Governi e i Parlamentari degli Stati membri della Comunità ad esaminare le loro rispettive legislazioni in materia;*

9) *sostiene gli sforzi volti a sancire un diritto dell'uomo all'obiezione di coscienza nel quadro della Convenzione sui diritti dell'uomo;*

10) *incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai Governi e ai Parlamentari degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa».*

2.4. Il Rapporto ONU del 29-3-1984

2.4.1. CRONISTORIA

La Commissione dei Diritti dell'Uomo nel corso della sua XXVII sessione approva la Risoluzione 11B del 22-3-1971 con la quale chiede al Segretariato Generale di mettere a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l'obiezione di coscienza al servizio militare contenute nella ricerca riguardante lo « studio delle misure discriminatorie nell'ambito della libertà di religione e delle pratiche religiose » e di chiedere agli Stati membri di comunicare dati aggiornati sulla loro legislazione interna riguardante l'obiezione di coscienza e gli eventuali servizi sostitutivi del servizio militare. In seguito a questa risoluzione è stato pubblicato un rapporto.

Nel 1976 durante la sua XXII sessione, la Commissione dei Diritti dell'Uomo ha preso visione, con la Risoluzione 1A, del rapporto elaborato dal Segretariato Generale in attuazione alla risoluzione 11B del 1971, ed ha deciso di esaminare il problema nelle successive sessioni.

Nel 1978 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la Risoluzione 33/165 relativa allo statuto delle persone che rifiutano di prestare servizio nelle forze militari o di polizia utilizzate per mantenere l'apartheid. Il paragrafo 1 della risoluzione riconosce il diritto di ogni persona a rifiutare di prestare servizio nelle forze militari o di polizia utilizzate per mantenere l'apartheid; il paragrafo 2 raccomanda gli Stati membri di accordare l'asilo od il diritto di transito verso un altro Stato alle persone costrette a lasciare il loro Paese in ragione di tale rifiuto a prestare servizio militare o di polizia.

La Commissione dei Diritti dell'Uomo, nel corso della sua XXXVI sessione, ha adottato il 12-3-1980 la Risoluzione 38 con la quale pregava il Segretariato Generale di chiedere di nuovo agli Stati membri di dare notizia della legislazione

sull'obiezione di coscienza e della situazione al riguardo.

In seguito a questa risoluzione è stato redatto un rapporto dal Segretariato Generale.

Il 12-3-1981, la Commissione con la Risoluzione 40 adottata nella XXXVII sessione ha pregato la Sottocommissione per la lotta contro le misure di discriminazione e per la protezione delle minoranze di esaminare il problema dell'obiezione di coscienza al servizio militare e di studiare l'attuazione della Risoluzione 33/165, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1978, al fine di formulare delle raccomandazioni dalla Commissione.

Il 10-9-1981 la Sottocommissione ha adottato la Risoluzione 14 con la quale ha incaricato i Sigg. Eide e Mubanga-Chipoya di analizzare la situazione relativa all'obiezione di coscienza al servizio militare esistente nel mondo e la sua connessione con la promozione e la protezione dei Diritti dell'Uomo analizzando le informazioni pervenute dai Governi, dalle Istituzioni specializzate, dalle organizzazioni sovranazionali e dalle Associazioni non governative, ammesse a partecipare a titolo consultivo agli organismi ONU.

In esecuzione della Risoluzione 14 della Sottocommissione il Segretariato Generale ha mandato il 4-12-1981 una lettera ai Governi, alle Istituzioni specializzate, alle organizzazioni sovranazionali ed alle Associazioni non governative chiedendo loro informazioni sul problema dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Nel giugno 1982 i due ricercatori hanno redatto un rapporto preliminare sulla base delle prime notizie pervenute.

La Sottocommissione ha esaminato tale rapporto ed ha incaricato, con la Risoluzione 30 del 10-9-1982, i due ricercatori di preparare un rapporto definitivo e di formulare dei principi relativi all'obiezione di coscienza, con i seguenti obiettivi:

— riconoscere il diritto di ogni persona di rifiutare di prestare servizio nelle forze militari o di polizia utilizzate per mantenere l'apartheid, per condurre guerre di aggres-

sione o per intraprendere ogni altra attività militare illegittima;

— riconoscere eventualmente il diritto di ogni persona di rifiutare, per motivi di coscienza o per profondi convinimenti personali, di prestare servizio nelle forze armate o di polizia ed il dovere di tale persona di svolgere, in sostituzione del servizio militare, un altro tipo di servizio a carattere sociale, compreso lo svolgimento di un lavoro tendente a favorire il progresso e lo sviluppo economico del proprio paese;

— pregare gli Stati membri ad accordare il diritto di asilo o di transito verso un altro Stato alle persone costrette a lasciare il proprio paese per avere rifiutato, per motivi di coscienza, di svolgere il servizio militare.

Il Segretariato Generale della Commissione per i Diritti dell'Uomo ha inviato l'1-12-1982 una nuova lettera ai Governi, Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni che non avevano ancora risposto.

Sulla base di tutte le risposte pervenute, nel giugno 1983 i due ricercatori hanno redatto il rapporto definitivo che è stato presentato alla Sottocommissione il 27-6 ed approvato dalla stessa il 24-8. Successivamente il rapporto è passato all'esame della Commissione dei Diritti dell'Uomo che l'ha approvato il 12-3-1984.

Risoluzione Com. Econ. Sociale 24-5-84 m 27
Risoluz. Com. Diritti Uomo 1-3-87 n 45
2.4.2. LE RACCOMANDAZIONI FORMULATE NEL RAPPORTO

Il Diritto all'obiezione di coscienza

La Commissione per i Diritti dell'Uomo, ricordando la sua Risoluzione 40 del 1981 e le Risoluzioni 33/165 del 1978, 34/151 del 1979, 35/126 del 1980 e 36/28 del 1981 dell'Assemblea Generale dell'ONU e tenendo inoltre conto della Risoluzione 37/48 adottata dall'Onu nel 1982 in merito alla istituzione per il 1985 dell'Anno internazionale della gioventù, raccomanda al Consiglio Economico e Sociale

di portare all'attenzione dell'Assemblea Generale le seguenti raccomandazioni:

— gli Stati dovrebbero accogliere nella loro legislazione il diritto di chiunque rifiuti di svolgere servizio militare per ragioni di coscienza o per profondi convincimenti fondati su motivi religiosi, etici, morali o umanitari, di essere esonerato dagli obblighi di leva;

— gli Stati dovrebbero in ogni caso riconoscere questo diritto (esonero dagli obblighi militari) ai pacifisti che per motivi di coscienza non possono partecipare ad azioni militari in qualsiasi circostanza;

— gli Stati dovrebbero prevedere nella loro normativa il diritto dell'obietto di coscienza d'essere liberato dall'obbligo di prestare servizio in forze (militari o polizia) a suo parere impiegate per il mantenimento dell'apartheid oppure utilizzate in operazioni di genocidio o per l'occupazione illegittima di un territorio straniero o che si lascino andare ad azioni che costituiscono flagranti violazioni dei diritti dell'Uomo;

— gli Stati dovrebbero riconoscere il diritto dell'obietto ad essere liberato dall'obbligo di prestare servizio in forze armate che, a suo giudizio, potrebbero essere obbligate ad usare armi di distruzione di massa o specificatamente vietate dal diritto internazionale o ad usare dei mezzi e dei metodi che comportino delle inutili sofferenze.

Problemi di procedura

Gli Stati dovrebbero mantenere o creare degli organi decisionali indipendenti, incaricati di esaminare l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza in riferimento alla normativa nazionale e prevedere per l'obietto il diritto di ricorso davanti una giurisdizione civile.

I richiedenti dovrebbero avere il diritto di essere ascoltati, di farsi assistere da un avvocato e di presentare dei testimoni.

Gli Stati dovrebbero informare sul diritto all'obiezione di coscienza ed anche autorizzare le associazioni non governative a farlo.

Servizio sostitutivo

Gli Stati dovrebbero prevedere per l'obietto di coscienza un servizio sostitutivo di durata almeno eguale a quella del servizio militare, ma non così più lunga da rappresentare di fatto una punizione. Gli Stati dovrebbero cercare per quanto possibile di dare un'utilità al servizio sostitutivo, orientandolo ad esempio nell'assistenza sociale o nell'attività in favore della pace, dello sviluppo e nella comprensione internazionale.

Sanzioni per il rifiuto del servizio militare in caso di rigetto della domanda di obiezione di coscienza

Quando la domanda di obiezione è ritenuta inammissibile il richiedente, se persiste nel rifiuto del servizio militare, è esposto a delle sanzioni che dovrebbero essere inflitte da un organo giudiziario civile ed imparziale secondo i criteri normalmente seguiti nei giudizi di diritto comune. Le pene inflitte non devono essere pesanti e devono tener conto delle circostanti attenuanti rappresentate dalle motivazioni di coscienza del richiedente.

Diritto di asilo

Tenuto conto delle norme di diritto internazionale secondo le quali l'individuo ha il diritto-dovere di rifiutare di obbedire a degli ordini illegali per il diritto internazionale. In applicazione della Risoluzione 33/165 adottata nel 1978 dall'Onu e del diritto fondamentale alla libertà di coscienza, sarebbe opportuno porre delle norme internazionali che garantiscano agli obiettori di coscienza l'accoglimento delle loro domande di asilo. Del resto, già numerosi Paesi, in linea

generale, non rifiutano mai l'asilo a coloro che rifiutano di prestare per motivi di coscienza il servizio militare nel loro Paese.

Reclutamento dei ragazzi e dei minori¹⁰

Benché il problema dell'arruolamento dei ragazzi in caso di guerra non sia stato trattato espressamente nel presente rapporto, si suggerisce alla Sottocommissione di esaminare il problema in apposita sede.

2.5. Le decisioni del Seminario del Consiglio d'Europa del 27-10-1984

2.5.1. PROGETTO DI PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO DEL DIRITTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA NELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Dal 23 al 27 ottobre 1984 si è tenuto a Strasburgo, promosso dal Centro europeo della gioventù (organo del Consiglio d'Europa), un Convegno su « L'obiezione di coscienza al servizio militare e i diritti dell'uomo » avente come scopo di proporre al Consiglio d'Europa (Assemblea Parlamentare) l'inserimento del diritto all'obiezione di coscienza nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che

¹⁰ I ricercatori hanno esaminato brevemente anche un problema collegato a quello dell'obiezione di coscienza anche se diverso: la chiamata alle armi dei giovani e dei ragazzi. Tale incorporazione è da considerarsi inaccettabile, perché anche quando essi non rifiutino di prestare il servizio militare, si presume, per la loro età, che essi non possano fare tale scelta con piena coscienza. A tale proposito si deve tener conto del paragrafo 2 dell'art. 77 del 1° protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 secondo le quali « le parti in conflitto si impegnano a prendere tutte le misure possibili affinché i ragazzi minori di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilità ed in particolare si astengano dal reclutarli nelle loro FF.AA. ».

Un divieto simile è contenuto al punto c) del paragrafo 3 dell'art. 4 del 2° protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra.

all'art. 9 già tutela la libertà di opinione, di coscienza e di religione.

Al Convegno, organizzato da numerose associazioni e movimenti (tra i quali l'Ufficio europeo per l'obiezione di coscienza, il Consiglio dei Quaccheri per gli Affari Europei, il Servizio Civile Internazionale, l'Internazionale dei Resistenti alla Guerra, il Movimento cristiano per la pace), hanno partecipato alcune decine di rappresentanti delle associazioni europee degli obiettori di coscienza e dei movimenti nonviolenti e pacifisti.

È stato elaborato il seguente PROGETTO DI PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO DEL DIRITTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA NELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

ART. 1

Ogni persona ha il diritto di rifiutare, in ogni momento, per motivi di coscienza, di fare parte, direttamente o indirettamente, delle Forze Armate o non armate di uno Stato firmatario del presente Protocollo.

L'esercizio di questo diritto non lederà i diritti civili o politici dell'interessato né comporterà per lui sanzioni o discriminazioni di qualsiasi genere. La precedente disposizione non impedisce di prevedere un servizio civile in sostituzione del servizio militare. Questo servizio deve essere indipendente dalle strutture militari ed in sintonia con le convinzioni dell'obiettore. La durata di questo servizio sostitutivo non dovrà superare quella del servizio militare che si sarebbe dovuto normalmente prestare.

ART. 2

Non può essere ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente protocollo, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

ART. 3

Non può essere ammessa alcuna riserva al rispetto del presente Protocollo, ai sensi dell'art. 64 della Convenzione.

ART. 4

Gli Stati membri considereranno gli articoli 1, 2, 3 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi della Convenzione e di conseguenza si applicheranno tutte le disposizioni della Convenzione per la loro tutela.

ART. 5

Il presente Protocollo è aperto alla sottoscrizione dei Paesi membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo se simultaneamente non ratifica, oppure non abbia già ratificato, la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione (del Protocollo) saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

ART. 6

Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno seguente a quello in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espressamente consentito di essere legati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione.

Per ogni Stato che, successivamente, consentirà di essere legato al Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

ART. 7

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) ogni sottoscrizione;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi dell'art. 7;
- d) ogni altro atto, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo.

2.5.2. PROPOSTA DI NORME MINIME DA INSERIRE NELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Nello stesso Convegno di Strasburgo è stata approvata la seguente PROPOSTA DI NORME MINIME DA INSERIRE NELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA.

Principi di base

- 1) *Gli obiettori di coscienza hanno diritto al riconoscimento giuridico ed a uno status civile. Questo diritto può essere invocato finché durano gli obblighi militari.*
- 2) *Nel caso in cui l'arruolamento derivi da un contratto, dovrebbero esistere delle disposizioni che consentano all'interessato, riconosciuto obiettore di coscienza, di lasciare le forze armate senza conseguenze negative.*

Procedura di riconoscimento

- 3) *La procedura di riconoscimento deve essere adeguata, deve perseguire la realizzazione di questo diritto come diritto e non come favore. Ogni arbitrio deve essere escluso.*
- 4) *Nessun tribunale, nessuna commissione può sondare la coscienza di un individuo e quindi una dichiarazione individuale motivata dovrebbe essere sufficiente, nella maggior parte dei casi, per ottenere il riconoscimento come obiettore di coscienza.*

4 bis) *La gamma delle motivazioni ammesse per ottenere il riconoscimento come obiettore non deve essere ristretta. Al riguardo una garanzia sarebbe che si tenga conto, per la formulazione di regole comuni a tutti i Paesi, dei diritti già acquisiti in ogni Paese del Consiglio d'Europa.*

5) *Nel caso tuttavia in cui un'autorità amministrativa decida sulla domanda di obiezione di coscienza, questa dovrebbe essere un'autorità civile che dia tutte le garanzie di imparzialità e di indipendenza; deve anche essere garantito per legge il diritto di ricorso ad una istanza superiore che dia le medesime garanzie.*

6) *Durante la procedura di riconoscimento gli obblighi militari del richiedente devono essere sospesi.*

7) *Gli Stati devono informare sul diritto all'obiezione di coscienza ed autorizzare le associazioni non governative a fare altrettanto.*

Servizio sostitutivo

8) *Il servizio sostitutivo deve essere in sintonia con le convinzioni dell'obiettore, che deve poter scegliere il tipo di servizio ed il luogo in cui prestarlo sulla base delle possibilità offerte dagli enti convenzionati¹¹.*

9) *La durata del servizio sostitutivo, effettuato in una amministrazione o organizzazione civile, non dovrebbe superare la durata del servizio militare.*

10) *In ogni caso gli obiettori devono godere degli stessi vantaggi economici e sociali dei militari di leva¹².*

10 bis) *Gli obiettori devono poter disporre di un periodo di formazione, durante il loro servizio, di durata al-*

¹¹ Il servizio sostitutivo deve consentire gli scambi tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa e l'utilizzazione nei Paesi in via di sviluppo.

¹² È lo Stato che impone al cittadino giovane di prestare un servizio; quale che sia la forma di questo servizio, è allo Stato, e a lui soltanto, che spetta assicurare l'esistenza dignitosa dell'interessato durante la prestazione del servizio.

meno eguale ai periodi di istruzione militari dei chiamati alla leva.

Procedura

11) *Il riconoscimento può essere revocato nel solo caso in cui l'obiettore abbia utilizzato dei mezzi fraudolenti per ottenerlo; la revoca deve essere pronunciata dall'autorità che ha accordato il riconoscimento sulla base di prove concrete che essa è tenuta a produrre.*

12) *Gli obiettori non riconosciuti che sono già stati condannati una volta non possono essere di nuovo chiamati alle armi e quindi di nuovo condannati.*

Asilo

13) *Tenuto conto delle vigenti norme del diritto internazionale secondo le quali l'individuo ha il diritto e il dovere di rifiutare di obbedire ad ordini, illeciti secondo il diritto internazionale, dati in applicazione della legislazione nazionale; tenuto altresì conto delle disposizioni della Risoluzione 33-165 adottata nel 1978 dall'Assemblea generale dell'ONU e del diritto fondamentale alla libertà di coscienza, sarebbe opportuno porre delle norme internazionali che garantiscano agli obiettori di coscienza l'accoglimento della domanda di asilo. Sembra comunque che parecchi Paesi non rifiutano mai l'asilo agli obiettori di coscienza al servizio militare. Una codificazione internazionale di questa prassi permetterebbe di chiarire la situazione nell'ambito del diritto umanitario in cui esistono degli obblighi sia per gli Stati che per i singoli.*

— *Gli Stati devono garantire il diritto di asilo ad ogni persona che è stata obbligata a lasciare il proprio Paese per le sue convinzioni in merito ad ogni tipo di servizio imposto, sia esso militare o civile.*

— *Si deve garantire il diritto di asilo nei Paesi firmatari della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per*

gli obiettori di coscienza dei Paesi che non riconoscono il diritto all'obiezione di coscienza o che hanno una legislazione non conforme ai principi enunciati nella Risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 7-2-1983 e nella Risoluzione 337 adottata dal Consiglio d'Europa nel 1967.

2.5.3. OBIETTIVI DELL'UFFICIO EUROPEO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

In occasione del Convegno di Strasburgo si è anche deciso di costituire un UFFICIO EUROPEO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA con i seguenti obiettivi:

— promuovere il diritto all'obiezione di coscienza alla preparazione della guerra come diritto fondamentale dell'uomo, a livello nazionale ed internazionale;

— ottenere il riconoscimento giuridico di questo diritto;

— assicurare un normale esercizio di questo diritto, senza che esso sia oggetto di discriminazioni sociali, professionali, istituzionali o di altra natura;

— promuovere il servizio civile alternativo al servizio militare come contributo concreto alla costruzione della pace e dell'intesa tra i popoli;

— promuovere un servizio civile che abbia una dimensione europea ed internazionale, ad esempio consentendosi di effettuarlo in un altro Paese, e in organismi a carattere internazionale ed organizzando convegni internazionali di formazione;

— sviluppare il diritto di asilo, nei Paesi firmatari della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per gli obiettori di coscienza provenienti da Paesi che non riconoscono o riconoscono parzialmente i loro diritti;

— contribuire al miglioramento delle legislazioni nazionali sull'obiezione di coscienza;

— stimolare l'attuazione di campagne internazionali di solidarietà con gli obiettori di coscienza vittime di ingiustizie

dovute all'assenza di un riconoscimento legale o ad un riconoscimento che non garantisca sufficientemente i loro diritti;

— organizzare un centro di documentazione permanente;

— fare un inventario continuo di tutte le organizzazioni e le personalità impegnate nel riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza;

— valorizzare, in un rapporto, il lavoro svolto dagli obiettori in servizio civile.

L'Ufficio dovrebbe essere costituito da rappresentanti delle associazioni non governative, nazionali ed internazionali, che promuovono l'obiezione di coscienza e dei movimenti che si interessano alle tematiche della pace, della nonviolenza, dei diritti dell'uomo, della gioventù nonché da personalità e da esperti.

L'Ufficio dovrebbe avere uno status giuridico e dei fondi propri e dovrebbe essere un organismo consultivo del Consiglio d'Europa e di altre Istituzioni internazionali.

2.6. Risoluzioni e decisioni adottate da Organismi Internazionali

RISOLUZIONE 203 adottata nel 1965 dalle Nazioni Unite, relativa alla *promozione tra i giovani degli ideali di pace, di reciproco rispetto e comprensione tra i popoli*, che stabilisce il primo principio: « *la nuova generazione deve essere educata allo spirito della pace, della giustizia, della libertà, del rispetto e della comprensione reciproca al fine di promuovere l'eguaglianza giuridica di tutti gli esseri umani e di tutti gli Stati, il progresso economico e sociale, il disarmo ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali* ».

RISOLUZIONE 20 adottata dalla Conferenza internazionale dei Diritti dell'uomo, tenutasi a Teheran nel 1968, che

stabilisce: « *la speranza dell'umanità è vedere l'avvento di un mondo nel quale non ci siano più violazioni dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; si deve educare i giovani ai nobili ideali della dignità umana e dell'eguaglianza dei diritti per tutti gli individui senza alcuna distinzione. Nell'ambito del processo del rinnovamento sociale, economico e spirituale, nel quale l'umanità è attualmente impegnata, i giovani hanno il dovere di consacrare i loro entusiasmi ed il loro spirito creatore al fine di eliminare ogni tipo di violazione dei Diritti dell'uomo* ».

RISOLUZIONE 2447, intitolata « *Educazione dei giovani al rispetto dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* » con la quale nel 1968 l'Assemblea Generale dell'Onu ha accolto la Risoluzione 20 della Conferenza Internazionale dei Diritti dell'uomo ed ha pregato il Consiglio Economico Sociale di invitare la Commissione dei Diritti dell'uomo a studiare, in collaborazione con l'Unesco, il problema dell'educazione dei giovani al fine di assicurare lo sviluppo equilibrato della loro personalità e di rafforzare in loro il rispetto dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

RISOLUZIONE 20, relativa alla *educazione dei giovani*, adottata nel 1969 dalla Commissione dei Diritti dell'uomo che ha accolto le raccomandazioni contenute nella Risoluzione adottata dalla Conferenza di Teheran, decidendo di esaminare il problema nelle sessioni future.

RISOLUZIONE 11B, adottata nel 1961 dalla Commissione dei Diritti dell'uomo con la quale si è incaricato il Segretariato Generale di raccogliere informazioni sull'obiezione di coscienza al servizio militare, contenute nello Studio sulle misure di discriminazione esistenti nell'ambito della libertà di religione e delle pratiche religiose.

RACCOMANDAZIONE sulla *educazione alla comprensione, alla cooperazione ed alla pace internazionale e sulla educazione al rispetto dei Diritti dell'uomo e delle libertà fonda-*

mentali, adottata nel 1974 dall'Unesco, che stabilisce al 6° paragrafo quanto segue:

« L'Educazione deve porre l'accento sull'inammissibilità del ricorso alla guerra di espansione, di aggressione e di occupazione, alla forza ed alla violenza repressiva ed indurre ogni persona a comprendere ed ad assumersi le responsabilità che gli competono per il mantenimento della pace.

L'educazione dovrebbe contribuire a favorire la comprensione internazionale, rafforzare la pace nel mondo ed a promuovere azioni per la lotta contro il colonialismo e neo-colonialismo in tutte le loro forme e contro ogni forma di razzismo, di fascismo e di apartheid e contro tutte le altre ideologie che ispirano l'odio nazionale o razziale ».

RISOLUZIONE 1A adottata nel 1976 con la quale la Commissione dei Diritti dell'uomo ha preso nota nel rapporto sull'obiezione di coscienza elaborato dal Segretariato Generale in applicazione della Risoluzione 11B del 1971, e con la quale la Commissione ha deciso di studiare il problema nelle successive sessioni.

In questa Risoluzione la Commissione ha preso nota dei principi formulati dal Gruppo Consultivo Speciale per la Gioventù, che evidenziano il desiderio dei giovani: di partecipare in modo costruttivo all'affermazione della giustizia sociale; di far rispettare i Diritti dell'uomo a livello nazionale ed internazionale; di eliminare la discriminazione e lo sfruttamento dovunque essi esistano; di ottenere il riconoscimento all'autodeterminazione, all'indipendenza nazionale ed al progresso sociale; di lottare contro l'occupazione coloniale straniera.

DOCUMENTO FINALE approvato al Congresso mondiale per l'educazione al disarmo, tenuto nel 1980 dall'Unesco, nel quale sono riportati i seguenti principi:

« Al fine di contribuire alla pace ed alla sicurezza internazionale, l'educazione per il disarmo deve ispirarsi ai principi di diritto internazionale fondati sulla Carta delle Na-

zioni Unite... deve appoggiarsi ai Diritti dell'uomo e al Diritto Internazionale applicabile in caso di conflitto. L'educazione per il disarmo deve studiare i differenti modi per promuovere la sicurezza, compresi i sistemi non militari di difesa, quale l'azione civile non-violenta.

Bisognerebbe attribuire un'importanza particolare, nell'ambito dei programmi di educazione per il disarmo, all'affermazione del diritto all'obiezione di coscienza ed al rifiuto di uccidere ».

RISOLUZIONE 37/48 adottata dall'Onu del 1982, intitolata « Anno internazionale della gioventù (1985): partecipazione, sviluppo, pace » nella quale si afferma la necessità di diffondere fra i giovani gli ideali di pace, di rispetto dei diritti dell'Uomo, di solidarietà umana di dedizione agli obiettivi di progresso e di sviluppo.

2.7. Decisioni adottate da Organizzazioni Internazionali

L'Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese riunito ad Uppsala (Svezia) nel 1968, ha stabilito: « Il dovere di protezione della coscienza impone alle Chiese l'obbligo di portare il loro aiuto ed il loro apporto spirituale non solamente a coloro che militano nelle FF.AA. ma anche a coloro, soprattutto in ragione della natura distruttiva della guerra moderna, rifiutano di parteciparvi... e a coloro che rifiutano per motivi di coscienza di prestare il servizio militare o di usare le armi nel loro Paese... l'azione delle Chiese deve tendere soprattutto ad esercitare delle pressioni sugli Stati per far modificare le leggi in materia e deve riguardare anche coloro che avvertono problemi morali dall'utilizzazione delle armi di distruzione di massa ».

La prima Conferenza mondiale sulla religione e la pace, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 16 al 21-10-1970 ha sta-

bilito: « Riteniamo che il diritto di decidere secondo la propria coscienza è inerente alla dignità degli esseri umani e che, di conseguenza, deve essere riconosciuto ad ogni individuo il diritto di rifiutare, per motivi di coscienza o per profondi convincimenti, il servizio militare o ogni partecipazione diretta o indiretta alle guerre o a conflitti armati. Il diritto all'obiezione di coscienza si estende anche a coloro che rifiutano di prestare il servizio in una guerra che essi ritengono ingiusta o di partecipare ad una guerra o ad un conflitto in cui possano essere impiegate delle armi di distruzioni di massa.

La Conferenza ritiene inoltre che i militari abbiano il diritto, ed anche il dovere, di rifiutare di obbedire a degli ordini che possano portarli a commettere delle infrazioni penali o dei crimini di guerra o dei crimini contro l'umanità ».

La seconda Conferenza mondiale sulla religione e la pace, tenutasi a Lovanio (Belgio) dal 28-7 al 3-9-1974, ha stabilito: « Riconfermiamo la dichiarazione della Conferenza di Kyoto sul diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare. Invitiamo le organizzazioni religiose a continuare i loro sforzi al fine del riconoscimento dell'obiezione di coscienza da parte dell'ONU. È opportuno convincere i Governi, che non l'hanno ancora fatto, a riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza ed ad istituire un servizio sostitutivo di quello militare, a carattere umanitario. Gli Stati dovrebbero amnistiare coloro che hanno violato la legge nel rivendicare il riconoscimento di questo diritto. Le organizzazioni religiose dovrebbero inoltre trovare, in un progetto di riconciliazione, di pace e di sviluppo, dei settori di attività creativi ai quali potrebbero essere destinati coloro che rifiutano ogni tipo di servizio nazionale obbligatorio ».

La terza Conferenza mondiale sulla religione e la pace, tenutasi a Princeton (New Jersey - USA) dal 29-8 al 7-9-1979 ha stabilito: « Riconosciamo il diritto dei cittadini a rifiutare, per motivi di coscienza, di prestare il servizio militare ».

La Commissione sulla religione e la dignità umana ha adottato la seguente dichiarazione: « Chiediamo subito ai Governi di esaminare i servizi a carattere pacifico che potrebbero sostituire il servizio militare obbligatorio ».

Il Congresso mondiale della gioventù, tenutosi nel 1970 ha insistito affinché il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare sia inserito tra i diritti fondamentali dell'individuo.

La Commissione per la società, lo sviluppo e la pace, riunitasi a Baden (RFT) nel 1970, ha adottato la seguente dichiarazione:

« Diritto all'obiezione di coscienza.

I partecipanti alla conferenza ritengono che il diritto di decidere secondo la propria coscienza è inerente alla dignità umana e che, di conseguenza, deve essere assicurato a tutti gli individui il diritto di rifiutare, per ragioni di coscienza o per profondi convincimenti, il servizio militare ed ogni altra partecipazione, diretta o indiretta, a guerre o a conflitti armati.

Il diritto di obiezione di coscienza si estende anche a coloro che rifiutano di partecipare ad una guerra che ritengono ingiusta o ad un conflitto in cui potrebbero essere utilizzate delle armi di distruzione di massa.

I partecipanti alla Conferenza ritengono inoltre che i militari hanno il diritto ed anche il dovere, di rifiutare di obbedire a degli ordini che possono portarli a commettere delle infrazioni penali o crimini di guerra o contro l'umanità.

Le Chiese dovrebbero fare tutto il possibile per ottenere il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza. Gli Stati dovrebbero concedere il diritto di asilo a coloro che rifiutano di prestare il servizio militare, per ragioni di coscienza, nel loro Paese ».

L'Ufficio internazionale per la pace, nella raccomandazione del 8-8-1970 ha invitato il Segretariato Generale dell'ONU ad intraprendere uno studio sul problema dell'obie-

zione di coscienza ed ha proposto un progetto di Carta universale dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

Il *Congresso mondiale delle forze per la pace*, riunito a Mosca dal 25 al 31-10-1973 ha adottato la seguente dichiarazione: « *Il diritto alla Vita è inalienabile e dovrebbe essere protetto dalla legge e gli Stati dovrebbero prendere in esame l'abolizione totale della pena di morte. Il diritto alla vita è legato al diritto del rifiuto di uccidere* ».

2.8. Le decisioni di Amnesty International

2.8.1. L'ATTIVITÀ DI AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International (AI) non prende posizione sul problema se gli Stati debbano o meno esigere il sm e neppure nel merito dei motivi adottati dagli odc per rifiutare il sm. In base al suo mandato, essendo un « movimento indipendente per la liberazione dei detenuti per motivi di opinione », lavora attivamente per il rilascio di tutti i prigionieri di coscienza che, secondo lo statuto di AI sono persone « imprigionate, detenute o comunque fisicamente ristrette a causa delle loro opinioni politiche, religiose, in genere delle loro posizioni personali, del loro sesso, razza, lingua, purché non abbiano usato o istigato la violenza ».

Prigioniero di coscienza è anche considerato da AI l'odc che viene imprigionato perché nel suo Paese non si riconosce l'OdC o il riconoscimento è molto limitato oppure perché non esiste il sc o questo ha una durata molto più lunga del sm.

AI si impegna quindi attivamente per il rilascio degli odc che si trovano nelle condizioni sopra descritte. I casi degli odc « adottati » come prigionieri di coscienza da AI sono menzionati nei « rapporti » pubblicati ogni anno.

Per la sua attività in favore dei prigionieri politici, AI ha ottenuto il Premio Nobel per la Pace nel 1977.

2.8.2. INDICAZIONI SULLA POLITICA DI AMNESTY INTERNATIONAL SULLA OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE (adottate dal Consiglio Internazionale di AI, tenutosi a Vienna nel 1980)

1) *Per obiettore di coscienza si intende una persona che, soggetta alla leva per il servizio militare, si rifiuti di adempiere il servizio stesso per motivi di coscienza, di convinzione profonda, derivanti da ragioni religiose, etiche, umanitarie, filosofiche, politiche o simili.*

2) *Nel caso che una persona sia detenuta o imprigionata perché ha dichiarato, per i motivi di coscienza sopra descritti, di obiettare al servizio militare, Amnesty la considererà come « prigioniero di coscienza », nel caso che il suo imprigionamento sia conseguenza di una delle seguenti cause:*

a) *il codice legale di una nazione non riconosce il diritto all'obiezione di coscienza e neppure quello di registrare in tempo la propria obiezione;*

b) *viene rifiutato ad una persona il diritto di registrare la propria obiezione;*

c) *il riconoscimento dell'obiezione di coscienza è così limitato che solo alcuni e non tutti i sopracitati motivi di coscienza sono accettati;*

d) *una persona non ha il diritto di rivendicare l'obiezione di coscienza per i sopracitati motivi, se sviluppatasi dopo la coscrizione militare;*

e) *una persona viene imprigionata per aver abbandonato l'esercito senza permesso, per motivi di coscienza emersi dopo la coscrizione militare, nel caso essa abbia fatto i passi necessari per ottenere con mezzi legali il proprio rilascio (i mezzi che possono garantire l'esenzione dagli obblighi militari), oppure se non si è potuta servire di tali mezzi essendogli stata negata la possibilità ragionevole di conoscerli;*

f) *non esiste il diritto ad un servizio alternativo fuori dalla « macchina bellica »;*

g) *la lunghezza del servizio alternativo è interpretabile come una punizione all'obiezione di coscienza.*

3) *Una persona non dovrebbe essere considerata « prigioniero di coscienza » se non è disposta a dichiarare i motivi del suo rifiuto al servizio militare, a meno che tali motivi possano essere dedotti dalle circostanze del caso.*

4) *Una persona non dovrebbe comunque essere considerata « prigioniero di coscienza » nel caso rifiuti un servizio alternativo fuori dalla « macchina bellica ».*

3. INIZIATIVE PER IL PIENO RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

3.1. Proposta di una Carta europea per l'obiezione di coscienza

Nel 1978 l'avvocato olandese Hein Van Wijk che segue da circa quaranta anni il problema dell'obiezione di coscienza ed è il rappresentante del Servizio Civile Internazionale presso il Consiglio d'Europa, presentò al Consiglio la bozza di una Carta europea per l'obiezione di coscienza. Tale progetto, che non è stato ancora approvato, si ispira ai seguenti principi:

— Gli obiettori di coscienza hanno diritto al riconoscimento giuridico;

— La legge per gli obiettori deve essere giusta (non deve prevedere profonde discriminazioni tra i giovani che svolgono il servizio alternativo e quelli che prestano il servizio militare);

— Il diritto all'obiezione deve essere esercitato finché durano gli obblighi militari, cioè fino al momento del congedo assoluto per limiti di età;

— La legge deve permettere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza per motivi morali, religiosi ed altri di simile natura;

— La procedura di riconoscimento dell'obiezione di coscienza deve essere sollecita e senza strumenti inquisitori tendenti ad accertare la veridicità delle motivazioni addotte;

— La procedura deve servire a riconoscere un diritto e non a concedere un favore;

— La procedura deve escludere ogni possibilità di arbitrio;

— Se la decisione sull'accoglimento dell'obiezione di coscienza è presa da un'autorità amministrativa, deve essere assicurato il diritto di fare appello ad un organo giudiziario;

— Durante la procedura di riconoscimento, gli obblighi militari dell'obiettore devono essere sospesi;

— Il servizio alternativo non deve essere in contrasto con le motivazioni addotte dall'obiettore;

— La durata del servizio alternativo deve essere ragionevolmente proporzionata a quella del servizio militare;

— Gli obiettori devono essere assoggettati, per ogni violazione della legge sull'obiezione di coscienza, alla giurisdizione civile.

3.2. Raccomandazioni formulate da associazioni non governative

Numerose *organizzazioni religiose* nazionali e diverse *associazioni a carattere pacifista ed umanitario* hanno adottato delle risoluzioni in cui richiedono il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza.

Particolarmente attive in questo senso sono stati: l'Internazionale dei Resistenti alla Guerra (W.R.I./I.R.G.), il Movimento Internazionale della Riconciliazione (M.I.R.), il Servizio Civile Internazionale (S.C.I.), il Movimento Cristiano per la Pace (M.C.P.), i Quaccheri.

Riportiamo le più importanti RACCOMANDAZIONI formulate da queste associazioni:

— Deve essere riconosciuto il diritto di rifiutare, per motivi di coscienza, di partecipare alle guerre o ad una guerra particolare e di fare il servizio militare.

— Deve essere riconosciuto ad ogni persona soggetta all'obbligo del servizio militare di rifiutare, per motivi di

coscienza o per profondi convincimenti fondati su motivi religiosi, morali, umanitari, filosofici o di natura analoga (ad esempio motivazioni ecologiche), di svolgere il servizio militare armato o di partecipare in altro modo, direttamente o indirettamente, a guerre o a conflitti armati.

— Il riconoscimento, giuridico ed amministrativo del diritto a rifiutare, per motivi di coscienza, di ricevere una formazione militare o svolgere il servizio militare, deve essere fatto secondo le procedure riconosciute a livello internazionale e tenendo conto in particolare che:

- i coscritti devono essere pienamente informati dei loro diritti e delle procedure da seguire se vogliono ottenere il riconoscimento come obiettore di coscienza e prestare il servizio sostitutivo di quello militare;

- che ogni persona deve avere la possibilità di farsi riconoscere come obiettore di coscienza a qualunque età (sia che si tratti di una persona in servizio militare, o nella riserva oppure di un coscritto), sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Coloro che chiedono il riconoscimento come obiettori mentre stanno svolgendo il servizio militare, dovrebbero essere esonerati dal servizio fino al momento della comunicazione della decisione finale sulla loro domanda di obiezione;

- nessun tribunale, né alcuna commissione può conoscere direttamente ciò che è nella coscienza dell'individuo e pertanto la semplice enunciazione dei motivi di coscienza deve essere sufficiente per il riconoscimento dell'obiezione;

- l'audizione dell'obiettore deve avere luogo davanti ad un tribunale civile legalmente costituito e l'obiettore può essere rappresentato o assistito da un difensore e beneficiare, se è il caso, del gratuito patrocinio;

- l'obiettore deve essere ascoltato personalmente e la decisione deve essere presa rapidamente, comunicandone chiaramente le motivazioni all'interessato;

- l'obiettore e lo Stato devono poter ricorrere in appello.

— La condanna alla detenzione non è una risposta appropriata a colui che richiede il riconoscimento come obiettore. Comunque, in caso di condanna, l'obiettore non deve essere condannato ad una pena di durata maggiore del servizio militare al quale egli è soggetto.

— L'obiettore di coscienza non deve essere privato, a causa dei suoi convincimenti, di alcuno dei diritti politici, economici, sociali e civili, normalmente riconosciuti ai cittadini del suo Paese.

— Gli obiettori di coscienza devono avere il diritto di costituire associazioni per promuovere il riconoscimento dell'obiezione e/o il miglioramento della loro situazione.

— Gli obiettori devono poter scegliere tra diverse possibilità di servizio civile, anche, presso associazioni private.

— Il servizio civile non deve essere organizzato dai militari e deve rispettare la dignità degli obiettori ed essere di pubblica utilità.

— Il servizio civile deve essere organizzato in modo che l'attività dell'obiettore abbia un valore sociale e non faccia concorrenza alla manodopera occupata o disoccupata; deve contribuire a far progredire la causa della Pace; deve assicurare l'autogestione dei progetti da eseguire da parte degli obiettori; deve assicurare una formazione a carattere pacifico e pertanto gli obiettori devono svolgere un'apposito corso di formazione, propedeutico alle attività specifiche che sono chiamati a svolgere.

Ricordiamo inoltre quanto affermato nel 1979 dal Movimento Federalista Europeo in merito al servizio civile: « *Il sm deve essere considerato come una particolare modalità di espletamento del sc. Occorre cioè rovesciare l'attuale punto di vista che considera l'impegno dei giovani in attività civili alternative a quelle militari come un rifiuto di compiere il proprio dovere di cittadini e perciò da punirsi con un periodo più lungo di ferma... Essere veramente antimilitaristi significa battersi per la realizzazione dell'unità politica del genere umano ed il superamento del principio della*

*sovranità nazionale esclusiva, che tiene i popoli divisi e li mette uno contro l'altro armati. Sm e sc dovranno rappresentare un'alternativa con pari dignità per tutti i giovani europei ».*¹³

Nello stesso documento c'è la seguente importante affermazione sulla disobbedienza civile nonviolenta: « *L'uomo può sbagliare. E anche una maggioranza può sbagliare. A ciò non vi è altro rimedio che il diritto supremo dell'individuo alla disobbedienza civile nonviolenta. Chi crede di essere nel giusto deve contestare il potere. Ma solo se compie questo rifiuto nel rispetto delle leggi, continuerà a far parte della Comunità e potrà così sperare che un giorno i suoi concittadini lo ascoltino e cambino opinione. Sarà invece un traditore della sua Comunità e perderà ogni diritto ad essere ascoltato se tenterà con la violenza di sopraffare la volontà dei suoi concittadini ».*

3.3. Risoluzione del Direttivo del Gruppo Socialista al Parlamento Europeo

Il 5-12-1983 il Direttivo del Gruppo Socialista al PE ha organizzato a Bruxelles un Colloquio internazionale sull'OdC per esaminare il contenuto della Risoluzione approvata dal PE il 7-2-1983. Vi hanno partecipato rappresentanti degli odc di vari Paesi europei e parlamentari di altri Partiti. Dopo l'incontro il Direttivo del Gruppo Socialista ha approvato la seguente Risoluzione sull'OdC:

I. In tutti gli Stati membri della Comunità europea dovrebbero essere rispettati almeno i seguenti principi sia

¹³ Tratto dall'opuscolo « Per un servizio civile europeo. La mobilitazione dei giovani per affrontare la crisi della Società e dello Stato », a cura della « Commissione Quadri » del M.F.E., edito dal CESFER di Pavia nel novembre 1979.

nella configurazione giuridica che nell'applicazione del diritto di obiezione di coscienza:

1) *Nessun controllo sulla rispondenza alla realtà delle ragioni addotte per il rifiuto a compiere il servizio militare per motivi di coscienza. Fintantoché questo controllo non verrà abolito:*

a) *esso dovrà essere effettuato con procedura scritta;*

b) *non dovrà essere l'obiettore di coscienza a dimostrare che le ragioni addotte corrispondono alla realtà, ma dovrà essere l'istanza di controllo a dimostrare il contrario (inversione dell'onere della prova).*

2) *La richiesta deve poter essere presentata anche durante il periodo di ferma militare, ma in tal caso sarà sottoposta ad una procedura di controllo. La durata del servizio civile non può eccedere di molto la durata del periodo di leva e delle esercitazioni militari successive. Al riguardo non ci si dovrà basare sulla durata delle esercitazioni prevista dalla legge, bensì su quella effettuata normalmente.*

3) *Qualora venga aperto un procedimento penale a seguito di una domanda per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (rifiuto a svolgere il servizio militare nonostante la mancata accettazione della domanda ovvero rifiuto a svolgere il servizio sostitutivo) è vietato il cumulo di pene o l'imposizione di pene che per la loro entità non rispettino il principio della proporzionalità.*

4) *Il servizio civile dev'essere effettuato al di fuori delle forze armate e in settori che non rientrano nella competenza del ministero della difesa.*

5) *Il servizio civile deve rispondere a questa denominazione anche nelle sue modalità di attuazione e riservare un'offerta quanto più varia possibile di posti di lavoro, destinati soprattutto allo svolgimento di compiti umanitari. Si dovrebbe permettere e favorire l'organizzazione del servizio di pace nel settore della politica dello sviluppo o dei progetti transfrontalieri nell'ambito della Comunità europea.*

Coloro che svolgono il servizio civile dovrebbero essere equiparati, dal punto di vista finanziario, a coloro che svolgono il servizio militare.

6) *I rifugiati che abbiano lasciato il loro paese perché il rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è loro consentito nel rispetto dei principi suindicati, hanno diritto negli Stati membri della Comunità europea che si attengono a tali principi ad essere riconosciuti come perseguitati politici.*

II. *Il rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza deve figurare come diritto dell'uomo nella Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*

III. *Nei negoziati di adesione con Stati che vogliono divenire membri della Comunità europea va insistito sul rispetto dei suindicati principi.*

IV. *Le suesposte conclusioni del Colloquio sui diritti degli obiettori di coscienza vengono trasmesse ai governi socialisti e socialdemocratici nonché ai gruppi socialisti e socialdemocratici dei Parlamenti degli Stati membri con l'invito ad adoperarsi, se non vi hanno ancora provveduto, per la loro attuazione.*

3.4. Risoluzione approvata dalla Terza Convenzione Europea sul Disarmo

Il 20 luglio 1984 nell'ambito della Terza Convenzione Europea sul Disarmo Nucleare (END), si è tenuta la riunione del gruppo di affinità degli obiettori di coscienza al servizio militare.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato obiettori di coscienza di vari Stati europei, dopo una disa-

mina della situazione dell'obiezione di coscienza negli stati rappresentati, è emersa l'esigenza di assumere come piattaforma comune la Risoluzione di recente votata dal Parlamento Europeo.

I contenuti fondamentali per il pieno riconoscimento dell'obiezione di coscienza dovrebbero perciò essere:

— inserimento dell'obiezione di coscienza fra i diritti fondamentali dell'individuo;

— abolizione di qualsiasi organismo preposto all'esame della coscienza degli individui;

— riconoscimento agli obiettori di coscienza di uno « status » giuridico completamente affrancato da quello militare;

— abolizione di ogni misura punitiva nei confronti degli obiettori, compresa la maggiore durata del servizio civile rispetto a quello militare;

— diritto ad obiettare anche in base a motivazioni politiche.

Inoltre gli obiettori di coscienza presenti alla riunione richiedono che questi loro obiettivi siano:

1) assunti nel patrimonio finale del dibattito emerso dalla Convenzione;

2) che le delegazioni partecipanti alla Convenzione stessa li facciano propri e lottino per la loro applicazione che non deve essere limitata ai paesi della CEE, ma estesa a tutti gli stati del mondo. Questo nella convinzione che l'obiezione di coscienza ha un ruolo fondamentale fra le forme di lotta del movimento per la pace.

3.5. Le iniziative al Parlamento europeo

3.5.1. CRONISTORIA

Nel 1981 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, superando la pregiudiziale negativa espressa negli anni precedenti sulla Raccomandazione 816 formulata nel 1977

dall'Assemblea, incarica il Comitato direttivo dei diritti dell'uomo¹⁴ di elaborare nuovi principi sull'OdC in attuazione della Risoluzione 337 approvata nel 1967 dall'Assemblea.

Il Comitato incarica il Prof. Zanghi, esperto in questioni giuridiche, di elaborare un progetto di relazione sui problemi posti dall'OdC al sm.

Il relatore presenta la relazione il 28-9-1983 proponendo di elaborare un progetto di Raccomandazione indirizzato dal Comitato dei Ministri agli Stati membri e di preparare un documento d'insieme sull'OdC. Il Comitato approva la proposta ed incarica il relatore di elaborare un progetto di Raccomandazione che si prevede sarà prossimamente (autunno 1986) discusso dal Comitato e quindi portato all'esame del Comitato dei Ministri.

In seno al Parlamento Europeo (PE), dopo l'approvazione della Risoluzione del 7-2-1983, si intensificano le iniziative volte a dare concreta attuazione ai principi in essa contenuti¹⁵. In particolare il Partito Radicale (PR) si fa promotore attraverso i suoi europarlamentari di una serie di iniziative per il pieno riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza - affermazione di coscienza (AdC)¹⁶. Subito dopo le elezioni europee del 1984, l'on. radicale Roberto CiccioMessere, ex odc ed animatore delle lotte antimilitariste in Italia negli anni sessanta e settanta, inizia a portare avanti a livello di PE il problema dell'OdC-AdC

¹⁴ Si tratta di un Comitato intergovernativo che opera sotto la direzione del Comitato dei Ministri e segue specificamente il problema dei diritti fondamentali dell'uomo.

¹⁵ Purtroppo le iniziative attuate nei vari Paesi europei per la modifica delle leggi sull'OdC in modo da recepire le direttive della « Risoluzione Macciocchi » hanno avuto alcun risultato. Perfino le leggi emanate negli anni seguenti hanno recepito solo in minima parte i principi enunciati nella Risoluzione del 7-2-1983 (ci riferiamo alle leggi tedesca, spagnola e portoghese, approvate rispettivamente nel 1983, 1984 e 1985).

¹⁶ L'affermazione di coscienza esprime in positivo il diritto dell'individuo di vedere riconosciute e tutelate le proprie motivazioni di coscienza.

cercando di sensibilizzare altri europarlamentari al fine di addivenire ad un pieno riconoscimento di questo diritto in tutti i Paesi Europei.

Il 6-6-1985 Ciccio Messere invia una lettera, sottoscritta anche da altri 3 europarlamentari¹⁷, a tutti i membri del PE sottolineando la necessità di riprendere l'iniziativa sul problema dell'OdC al fine di elaborare un testo legislativo comune che costituisca la base di una Direttiva Comunitaria vincolante per tutti i Paesi membri della CEE.

Il 10-7-1985 si tiene a Lussemburgo il Convegno internazionale su OdC e AdC, promosso dal PR ed al quale partecipano numerosi odc di vari Paesi europei ed alcuni europarlamentari. Durante il Convegno è presentata al Vice Presidente del PE, Lady Elles, una petizione sottoscritta da oltre 13.000 persone di tutti i Paesi europei, primo firmatario l'odc belga Olivier Dupuis, ex dirigente radicale ed animatore delle iniziative per il riconoscimento dell'AdC.

Il 23-10-1985 si costituisce a Strasburgo l'Intergruppo parlamentare sull'OdC, con la partecipazione di una trentina di deputati al PE, coordinato dall'on. Ciccio Messere. Scopo dell'Intergruppo è di prendere tutte le iniziative per l'avvicinamento delle legislazioni nazionali sull'OdC attraverso l'approvazione di una Direttiva Comunitaria sulla base dei principi enunciati nella Risoluzione Macciocchi.

Intanto vengono presentate numerose interrogazioni e proposte di risoluzione sull'OdC da parte di europarlamentari di vari Partiti¹⁸, ma sia la Commissione Esecutiva che il Consiglio dei Ministri dichiarano di non essere competenti in materia di OdC dato che l'azione della CEE

¹⁷ Si trattava degli onn. Van Miert (socialista, belga), Roelands du Vivier (Gruppo « Arcobaleno », belga) e Didò (socialista, italiano).

¹⁸ Ricordiamo le interrogazioni presentate dagli onn. Eyraud (socialista, francese), Lord d'Flagan (conservatore, inglese), Huijpers (Arcobaleno, belga). Le proposte di risoluzione sono state più di una dozzina, tra le quali ricordiamo quella dell'on. Dury e di Marco Pannella.

per la tutela dei diritti civili non è prevista dai Trattati di Roma istitutivi della Comunità. Ciononostante, l'on. Carlo Ripa di Meana, Commissario responsabile per il progetto « Europa dei cittadini » dichiara, in risposta ad una precisa domanda dell'on. Ciccio Messere, di essere sensibile al problema dell'OdC e di fare il possibile per portarlo all'esame della Commissione Esecutiva¹⁹.

Intanto il PR, insieme ad altri movimenti pacifisti ed antimilitaristi, porta avanti iniziative per il pieno riconoscimento dell'OdC soprattutto in quei Paesi dove la situazione degli odc è più difficile²⁰. Manifestazioni sono attuate anche nei Paesi dell'Est²¹.

Il 10 e 11-6-1986 si svolge a Strasburgo il 2° Convegno internazionale su OdC e AdC al termine del quale è lanciata una nuova petizione per sollecitare il Consiglio d'Europa ad inserire il diritto dell'OdC nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la CEE ad adottare una Direttiva sull'OdC.

Un'altra petizione è lanciata in seguito per sollecitare l'accoglimento della petizione presentata nel 1985.

Attualmente (autunno 1986) le iniziative dell'Intergruppo sono dirette alla sensibilizzazione del Consiglio dei Ministri al fine dell'adozione di una Direttiva sull'OdC che sia vincolante per tutti i Paesi della Comunità.

¹⁹ Durante la discussione sul problema dell'Europa dei cittadini del 13-11-1985 l'on. Ripa di Meana affermò: « Non sono personalmente insensibile alla cosa. Al contrario, considero questa tematica come degna del nostro esame e del nostro pronto intervento... ho già preso delle misure compiendo un passo preso il Presidente della Commissione (Esecutiva) Jacques Delors affinché la Commissione non dia solo dei segnali di non competenza, così come ha fatto tradizionalmente finora, ma affronti il problema che merita tutta la riflessione e la considerazione che ho detto ».

²⁰ Ricordiamo la manifestazione attuata simultaneamente alle ore 11 in 14 Capitali europee (anche di Paesi dell'Est) il 5-8-1985 per ricordare ai cittadini l'olocausto nucleare di Hiroshima del 1945 e quello per fame nei Paesi del Terzo mondo.

²¹ Ricordiamo le manifestazioni del 15-9-1985 in Jugoslavia (a Belgrado e a Zagabria) e del 30-6-1986 in Polonia (Varsavia).

3.5.2. IL COLLOQUIO DI LUSSEMBURGO DEL 10-7-1985

Mercoledì 10 luglio 1985 presso la sede del Parlamento Europeo a Lussemburgo, si è tenuto un « colloquio internazionale » sul tema « *Obiezione di coscienza - Affermazione di coscienza oggi* », organizzato dal gruppo europarlamentare del Partito Radicale. Scopo dell'iniziativa era quello di far incontrare le delegazioni di obiettori di coscienza dei vari Paesi della Comunità con i parlamentari europei, per discutere la possibilità di giungere ad un testo legislativo comune per il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza in tutta l'Europa.

Erano presenti obiettori di coscienza provenienti dall'Inghilterra, dal Belgio, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Grecia, dall'Olanda e dalla Repubblica Federale Tedesca.

Nel corso dell'incontro è stata presentata al Vice Presidente del Parlamento la seguente

PETIZIONE

Al Presidente del Parlamento Europeo.

Noi sottoscritti cittadini europei chiediamo al Parlamento Europeo di:

vincolare la Commissione, il Consiglio e i governi degli Stati membri al rispetto alla Risoluzione n. 546 al fine di eliminare le discriminazioni esistenti all'interno della CEE per quanto riguarda lo statuto degli obiettori di coscienza;

elaborare un testo legislativo comune per il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza che sancisca l'affermazione di una coscienza europea secondo cui il diritto-dovere alla difesa della pace e della sicurezza deve essere esercitato innanzitutto con l'impegno civile nell'eliminazione delle grandi minacce all'umanità: la fame e l'ingiustizia;

sottoporre tale testo legislativo alla Commissione e al Consiglio della CEE perché costituisca la base di una Diret-

tiva comunitaria ovvero di un trattato sull'affermazione di coscienza.

La petizione era sottoscritta da oltre 13.000 cittadini di vari Paesi europei.

3.5.3. IL CONVEGNO DI STRASBURGO DEL 11-6-1986

Nei giorni 10 e 11 giugno 1986 si è tenuto a Strasburgo il 2° Convegno su « Obiezione di coscienza e affermazione di coscienza in Europa » organizzato dall'Intergruppo del PE sull'OdC e l'AdC, dal Consiglio Quacchero per gli affari europei e dall'Ufficio europeo sull'OdC. Vi hanno partecipato circa 70 persone in rappresentanza dei principali movimenti pacifisti ed antimilitaristi europei. Allo scopo di sollecitare la CEE ad adottare una Direttiva sull'OdC ed il Consiglio d'Europa ad inserire il riconoscimento dell'OdC nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è stata lanciata la seguente

PETIZIONE

Al Presidente del Parlamento Europeo

Al Presidente del Consiglio dei Ministri della CEE

Al Presidente della Commissione Esecutiva della CEE

Al Presidente della Commissione Regolamento e Petizione del PE.

I partecipanti al 2° Convegno su « Obiezione di coscienza e affermazione di coscienza in Europa ».

1) chiedono agli stati membri del Consiglio d'Europa di urgentemente esaminare e deliberare sul progetto di raccomandazione già predisposto e sulla proposta di protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del diritto all'OdC;

2) rinnovano l'invito agli Stati membri della Comunità di modificare le loro legislazioni sull'OdC in conformità della Risoluzione del PE del 7-2-1983;

3) rivolgono un pressante appello al Consiglio dei Ministri della Comunità affinché raccolga ed amplii le proposte del Comitato « Adonnino » sull'Europa dei cittadini, innanzitutto attraverso l'adesione della CEE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

4) chiedono al PE di deliberare nel più breve tempo sulla petizione sull'OdC e l'AdC presentata il 10-7-1985 ai sensi degli articoli 108 e 110 del Regolamento;

5) chiedono alla Commissione Esecutiva della CEE di intraprendere agli studi necessari allo scopo di elaborare una Direttiva sull'OdC ed il servizio civile;

6) invitano gli Stati membri a favorire l'internazionalizzazione del sc all'interno della Comunità e del Terzo mondo sotto gli auspici della Commissione della Gioventù e dell'Ufficio europeo dell'OdC;

7) chiedono al Commissario responsabile dell'Europa dei cittadini di studiare le modalità di facilitare il coordinamento dei movimenti degli odc in Europa.

Nel corso del Convegno è stata inoltre approvata una mozione di solidarietà con Olivier Dupuis, obiettore belga ed ex dirigente del Partito Radicale, condannato il 4-11-1985 a due anni di reclusione da un TM per aver rifiutato di svolgere il sm e detenuto nel carcere militare di Lovanio.

Dopo la chiusura del Convegno i partecipanti hanno attuato manifestazioni a Bruxelles ed a L'Aja (dove era in corso la riunione dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi della CEE) per sollecitare la costituzione degli Stati Uniti d'Europa.

3.5.4. PROPOSTA DI RISOLUZIONE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

La Commissione per il Regolamento e le Petizioni ha esaminato preliminarmente, nella seduta del 17-9-1985, la petizione n. 81/85 presentata il 10-7-1983 da oltre 13.000

persone (primo firmatario Olivier Dupuis) e l'ha dichiarata « ricevibile ».

Successivamente, nella seduta del 23-1-1986, la Commissione ha dichiarato la sua incompetenza in merito al problema del riconoscimento del diritto all'OdC in quanto i Trattati di Roma non contengono precise disposizioni a tutela dei diritti dei cittadini. Ha comunque dichiarato la propria disponibilità a seguire con attenzione gli sviluppi della discussione sull'OdC in seno al PE. Ciononostante, nella seduta del 4-2-1986 la Commissione ha deciso di proseguire l'esame della petizione 81/85 affidando all'on. Dieter Rogalla (socialdemocratico tedesco) l'incarico di predisporre una proposta di risoluzione sul problema dell'OdC.

L'on. Rogalla ha elaborato la seguente

PROPOSTA DI RISOLUZIONE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Il Parlamento Europeo:

1) ricordando che l'obiezione di coscienza non è una deroga alla partecipazione alla difesa della Comunità, ma un altro modo per attuarla;

2) chiede che gli Stati membri intraprendano le azioni necessarie al fine di modificare le loro legislazioni in conformità della presente Risoluzione e di quella del 7-2-1983;

3) invita la Commissione e gli Stati membri a prendere le disposizioni necessarie per l'attuazione delle proposte contenute nelle due relazioni del Comitato « Adonnino » relative all'organizzazione di un servizio volontario nel Terzo Mondo, considerando in particolare la possibilità di prestare servizio civile nella lotta contro la fame e a favore del processo di sviluppo dei paesi dell'emisfero australe;

4) incarica la Commissione di presentare, e il Consiglio di adottare, una Direttiva comunitaria per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali che riconoscono l'obiezione di

coscienza in modo che i principi contenuti nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 7-2-1983 e quelli contenuti nella presente Risoluzione, in conformità della proposta di Direttiva allegata, diventino vincolanti in tutti gli Stati membri;

5) incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai Ministri degli Esteri e ai Governi degli Stati membri.

Il 26-6-1986 la Commissione ha esaminato il progetto di Risoluzione predisposto dall'on. Rogalla; dato che, alcuni membri avevano espresso resistenze ed ostilità alla proposta, la Commissione ha deciso di acquisire, prima di continuare la discussione, il parere della Commissione Giuridica.

Se il parere sarà favorevole, la Commissione riprenderà la discussione della proposta di risoluzione, la quale, se approvata, sarà inviata alla Commissione Esecutiva affinché la inoltri al PE per l'approvazione.

Per sollecitare la procedura di approvazione della Risoluzione e per superare le resistenze frapponibili dalla Commissione Giuridica è stata lanciata la seguente

PETIZIONE

Al Presidente del Parlamento Europeo.

Noi sottoscritti cittadini europei chiediamo al Parlamento Europeo che, in merito al progetto Rogalla:

— si riducano i tempi tecnici e politici, oggi notevolmente lunghi che si frappongono alla sua discussione e approvazione;

— la Commissione Giuridica esprima parere favorevole in quanto nulla osta alla sua ammissibilità;

— entro ottobre sia iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione sul Regolamento e le Petizioni, sia velocemente approvato e passi alle fasi successive.

3.5.5. PROPOSTA DI UNA DIRETTIVA COMUNITARIA SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

Attualmente le iniziative dell'Intergruppo parlamentare sull'OdC sono dirette a raggiungere l'obiettivo dell'approvazione di una Direttiva comunitaria, anche parziale (applicabile cioè solo ai Paesi che prevedono la coscrizione obbligatoria), per uniformare le legislazioni nazionali sull'OdC, ai sensi dell'art. 100 del Trattato istitutivo della CEE del 1957. Per raggiungere questo scopo si devono però superare le dichiarazioni di « incompetenza » sul problema dell'OdC opposte sia dalla Commissione Esecutiva che dal Consiglio dei Ministri, che affermano che i Trattati di Roma non prevedono competenze della CEE in materia di difesa nazionale e di diritti civili. Si sta quindi cercando da parte dell'Intergruppo di dimostrare che l'OdC e lo status degli odc non rientrano nella difesa militare essendo regolamentati da leggi ordinarie di carattere civile²² e che la CEE più volte ha preso iniziative nel campo dei diritti civili²³, spesso sulla base delle considerazioni formulate dalla

²² Anche se in diversi Paesi le autorità militari decidono sull'accoglimento delle domande di OdC, questa loro partecipazione « non ispira interessi propri della difesa, ma si riferisce esclusivamente all'esame dei requisiti richiesti dalla legge » (dalla nota di documentazione sullo status dell'odc, a cura della Direzione generale degli studi del PE, pag. 7).

²³ Ricordiamo: la sospensione degli accordi di associazione alla CEE per la Grecia e la Turchia al tempo in cui erano governate da regimi militari autoritari; la dichiarazione contro il razzismo e la xenofobia in Europa, adottata il 20-2-1986; il sostegno alle organizzazioni che lottano contro l'apartheid in Sud Africa, deciso recentemente.

Ricordiamo inoltre la Dichiarazione comune, sottoscritta il 5-4-1977 dai Presidenti del PE, della Commissione Esecutiva e del Consiglio dei Ministri, nella quale essi « sottolineano l'importanza primordiale che essi riconoscono al rispetto dei diritti fondamentali quali risultano specificati nelle Costituzioni degli Stati membri e nella Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ». Si impegnano quindi a rispettare tali diritti « nell'esercizio dei loro poteri e perseguendo gli obiettivi della Comu-

Corte Europea di Giustizia²⁴.

In particolare si fa riferimento agli artt. 48, 50 e 119 dei Trattati (che dispongono la libertà di circolazione dei lavoratori e dei giovani all'interno della CEE ed il divieto di discriminazioni) per chiedere l'emanazione di una Direttiva comunitaria sull'OdC. Si sostiene infatti che le varie legislazioni nazionali sull'OdC contrastano con i suddetti articoli, in particolare con quello che vieta le discrimina-

zioni tra i cittadini dei Paesi membri. Infatti le leggi nazionali sull'OdC sono molto diverse per quanto riguarda: il termine per la presentazione delle domande di OdC²⁵; il periodo di attesa tra la presentazione della domanda ed il suo accoglimento²⁶ e tra il riconoscimento e l'inizio del servizio sostitutivo del sm; le modalità di prestazione del servizio sostitutivo²⁷. Inoltre in alcuni Paesi è limitata la libertà di circolazione degli odc che non possono recarsi all'estero²⁸.

Appunto per eliminare le discriminazioni esistenti tra gli odc dei vari Paesi della CEE, si chiede l'adozione di una Direttiva comunitaria che sia vincolante per tutti gli Stati membri della CEE. Del resto una iniziativa analoga è stata recentemente presa per uniformare le legislazioni nazionali per la maggiore età²⁹ ed in precedenza per il lavoro femminile³⁰ ed in altre materie³¹.

Tale dichiarazione è stata allegata al Preambolo dei Trattati di Roma del 1957 istitutivi della CEE.

Ricordiamo anche che nel Preambolo all'Atto Unico Europeo, sottoscritto durante il Consiglio europeo di Lussemburgo, si afferma che gli Stati membri e le Istituzioni Comunitarie sono «decisi a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle Costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale».

Ricordiamo infine che al Consiglio europeo di Fontainebleau (Parigi) del 25-6-1984 è stato creato un Comitato ad hoc per studiare le misure concrete da prendere in materia di diritti civili. Tale Comitato denominato per l'«Europa dei cittadini» ha preso il nome dal suo Presidente, l'on. Adonnino.

Infine ricordiamo che da alcuni anni è in corso una procedura per l'adesione della CEE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

²⁴ Nel documento del PE «Diritti dell'uomo e dei cittadini in Europa: competenza della Commissione Giuridica», pubblicato il 9-1-1984 e curato dall'on. Marie-Claude Vayssade, Presidente della stessa Commissione, si afferma che sebbene nei Trattati non figurino le espressioni «diritti dell'uomo» e «libertà fondamentali», ciò non significa che essi non siano tutelati dato che «ciò che è non detto espressamente può però sottintendersi in quanto è evidente». Sulla base di questo ragionamento «la Corte di Giustizia ne ha concluso che le garanzie costituzionali offerte dagli Stati in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali degli individui vanno tenute in considerazione allorché si devono interpretare i Trattati comunitari per stabilire se ed in quale misura tutelano i diritti fondamentali». Analogamente la Corte ha ritenuto che, garantendo la salvaguardia dei diritti fondamentali, essa deve ispirarsi agli strumenti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'ONU, nel 1948, e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali del 1950).

²⁵ In alcuni Paesi la domanda di OdC può essere presentata solo prima dell'arruolamento, in altri anche durante o dopo la prestazione del sm.

²⁶ Il periodo di attesa varia da poche settimane fino ad oltre un anno.

²⁷ Il servizio sostitutivo del sm può essere il sc o il sm non armato. Inoltre anche la durata è diversificata: in alcuni Paesi è eguale o di poco superiore a quella del sm; in altri invece è molto più lunga (fino al doppio in Francia ed in Grecia).

²⁸ Le difficoltà di circolazione all'interno della CEE si pongono soprattutto per i greci i quali, se rifiutano di svolgere il sm non armato vengono privati del passaporto. Secondo i Trattati la libertà di circolazione può essere limitata solo per motivi di ordine pubblico e sanitari.

²⁹ Il 23-10-1985 è stato approvato dalla Commissione Giuridica il rapporto, curato dall'on. Fontaine, nel quale si chiede alla Commissione Esecutiva di proporre al Consiglio dei Ministri una Direttiva allo scopo di uniformare le legislazioni nazionali sulla maggiore età.

³⁰ Nel 1976 è stata adottata la Direttiva n. 207 che stabilisce la parità di trattamento della donna non solo al settore della retribuzione (a parità di mansioni svolte), ma più in generale in tutti gli aspetti del contratto di lavoro, a partire dall'assunzione.

³¹ Direttive sono state emanate anche per armonizzare le legislazioni nazionali in materia di stupefacenti, di porto d'armi, di diritto di asilo, di matrimonio...

È stata quindi elaborata recentemente la seguente
PROPOSTA DI DIRETTIVA PER L'AVVICINAMENTO DELLE DIS-
POSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI SUL RICONOSCIMENTO
DEL DIRITTO ALL'OBJEZIONE DI COSCIENZA

ART. 1

Gli Stati membri si impegnano a rivedere, entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, le proprie disposizioni legislative sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, così da renderle compatibili con gli articoli seguenti.

ART. 2

Tutte le persone hanno il diritto di rifiutarsi di compiere in qualsiasi momento il servizio militare armato o non armato per motivi di coscienza.

ART. 3

Questo rifiuto non deve essere considerato come una dispensa del diritto-dovere di difendere la Comunità, ma come un altro modo di esercitarlo.

ART. 4

Nessun tribunale e nessuna commissione è in grado di sondare la coscienza degli individui, perciò deve essere sufficiente una dichiarazione motivata dall'individuo per ottenere lo status di obiettore di coscienza.

ART. 5

La prestazione del servizio sostitutivo non deve essere considerata come una sanzione; essa deve essere imposta nel rispetto della persona interessata e in vista del bene e della sicurezza della collettività in ogni paese.

La durata del servizio sostitutivo, quando venga prestato presso un ufficio amministrativo o un'istituzione civile, non può superare la durata del servizio militare ordinario,

ivi compresi gli esercizi militari successivi al periodo di formazione militare di base.

ART. 6

Il servizio sostitutivo può essere prestato anche in un paese del Terzo Mondo nel quadro di un programma comunitario per la lotta contro la fame e la collaborazione allo sviluppo.

A tal fine la Commissione preparerà, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente Direttiva, i programmi di impiego e i regolamenti esecutivi.

ART. 7

Tale procedura non deve causare ulteriori ritardi o complicazioni di carattere tecnico-amministrativo.

ART. 8

Viene istituito un Ufficio europeo per l'obiezione e l'affermazione di coscienza, con l'obiettivo di favorire la tutela di tali diritti in Europa e di coordinare la prestazione del servizio sostitutivo.

L'Ufficio contribuirà a migliorare le disposizioni legislative nazionali così da renderle compatibili con gli articoli della presente direttiva.

La Commissione preparerà, entro sei mesi della pubblicazione della presente direttiva, il regolamento esecutivo relativo al presente articolo.

ART. 9

Le informazioni sull'obiezione di coscienza e la loro divulgazione non possono essere vietate da alcuna legge, né da alcun regolamento.

della scadenza del termine di esecuzione della pena inflitta, ma molti sono stati richiamati alle armi e quindi di nuovo condannati per rifiuto del sm.

A causa dell'eccessiva gravità delle pene inflitte agli odc, la loro situazione è stata più volte oggetto di esame da parte di organismi internazionali⁷ (Consiglio d'Europa e Parlamento Europeo) ed è oggetto di costante attenzione da parte di AI⁸.

La situazione attuale, nonostante le continue sollecitazioni di organismi ed associazioni internazionali non sembra evolvere nell'immediato futuro verso una soluzione soddisfacente, anche a causa dei difficili rapporti con la Turchia che inevitabilmente incidono su tutto ciò che ha un interesse militare⁹. Molti giovani per evitare di prestare il sm lasciano il Paese¹⁰. Sono considerati renitenti e perdono i diritti civili¹¹.

⁷ Ricordiamo la Risoluzione votata dal Parlamento Europeo nel 1982 in solidarietà con l'odc Christian Nuonis, condannato il 18-1-1981 a 4 anni di reclusione ed alla perdita dei diritti civili per 5 anni.

⁸ Ricordiamo tra gli odc adottati da AI Vasilis Spanoyannis condannato nel febbraio 1979 a 10 anni di reclusione dal TM di Ioannina e Emmanuel Gazis condannato nel marzo 1979 a 18 anni.

⁹ Secondo il Partito Socialista Greco (Pasok) « fintanto che la Grecia sarà in contrasto con la Turchia e saranno possibili colpi di stato militari, non si potrà pensare ad uno statuto per gli odc ».

¹⁰ Sono circa 20.000 i giovani che hanno lasciato il Paese per evitare il sm (4.000 di loro si trovano in Italia). Un altro espediente per evitare il sm è quello di farsi dichiarare malato mentale. Le condizioni del sm sono molto pesanti: negli ultimi 5 anni ci sono stati oltre 1.200 suicidi.

¹¹ La perdita dei diritti civili comporta il non rinnovo del passaporto. Questo provvedimento produce gravi conseguenze per i giovani che si trovano all'estero in quanto senza passaporto non può essere rinnovato il permesso di soggiorno e senza di questo non è possibile l'iscrizione all'Università.

L'alternativa quindi è tra il ritornare in Grecia, sopportare il carcere e poi prestare il sm oppure rimanere all'estero come clandestini. Alcuni odc sono stati addirittura cancellati dai registri dello stato civile per cui sono divenuti a tutti gli effetti « apolidi ».

ITALIA

Introduzione

Il sm obbligatorio è previsto dall'art. 52 della Costituzione secondo il quale « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino¹. Il sm è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge »². La leva militare è attualmente regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 14-2-1964 n. 237, modificato dalla legge 31-5-1975 n. 191.

Il sm è obbligatorio per tutti i cittadini maschi dal 18° al 45° anno e dura 12 mesi per l'Esercito e l'Aeronautica e 18 mesi per la Marina³. Le cause per la dispensa

¹ La sentenza della Corte Costituzionale del 24-5-1985 n. 164 ha specificato il rapporto tra il « sacro » dovere di difesa della Patria e l'obbligo del sm, previsti rispettivamente al 1° e al 2° comma dell'art. 52. Infatti la difesa della Patria « rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri per tutti cittadini, senza esclusioni » (quindi anche per coloro che non sono tenuti a prestare il sm, come le donne e gli anziani). Quindi « mentre il dovere di difesa della Patria è inderogabile, nel senso che nessuna legge potrebbe farlo venire meno, il sm è obbligatorio (solo) nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ».

Questa sentenza della Suprema Corte ha stabilito la piena legittimità della legge 772 la quale « non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti d'impegno sociale non armato ».

² Importante è anche il 3° comma dell'art. 52 che dispone: « L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della repubblica » e l'art. 11 della Costituzione secondo il quale « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ».

³ In base ad un progetto di legge governativo, in corso di approvazione, la ferma di leva dovrebbe essere gradualmente unificata per le tre Armi a 12 mesi.

dal sm per motivi economico-familiari sono disciplinate dalla legge 191 del 1975, mentre le cause di riforma per motivi fisici sono state regolate ex novo dal recente DPR 2-9-1985 n. 1008.

L'OdC è stata riconosciuta con la legge 15-12-1972 n. 772, modificata agli articoli 2 e 8 dalla legge 24-12-1974 n. 695. Il Regolamento di attuazione è stato emanato con il DPR 28-11-1977 n. 1139.

La procedura di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 1 della legge 772 possono ottenere il riconoscimento come odc i giovani, obbligati alla leva⁴, che « dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza... attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto ». Non possono invece avvalersi della legge « coloro che al momento della domanda⁵ risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli artt. 28 e 30 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza⁶ o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi ».

In base all'art. 2 della legge 772, la domanda per l'ammissione al servizio sostitutivo (sc o sm non armato), conte-

⁴ Sono « obbligati alla leva » i giovani dichiarati « abili ed arruolati » al momento della visita di leva.

⁵ La legge tiene conto, con questa previsione, della cosiddetta « evoluzione della personalità » per cui si può diventare odc anche dopo aver usato le armi. In pratica però l'aver posseduto in passato il porto d'armi incide negativamente sul rapporto compilato dai Carabinieri e trasmesso alla Commissione di indagine, al pari di un certo tipo di vita condotta dal giovane.

⁶ Queste disposizioni sono state integrate dagli artt. 1 e 2 della legge 18-4-1975 n. 110 (cosiddetta « Legge Reale » dal nome dell'allora Ministro della Giustizia).

nente l'enunciazione dei motivi di coscienza avvertiti⁷, deve essere presentata ai competenti organi di leva⁸ entro 68 giorni dall'arruolamento⁹. Comunque, coloro che sono stati ammessi al ritardo o al rinvio del sm per i motivi previsti dalla legge¹⁰ possono produrla entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi¹¹.

Se i termini sopra menzionati sono scaduti, si può presentare egualmente la domanda (con firma autenticata) inviandola direttamente alla Direzione Generale Levadife del Ministero della Difesa, specificando i motivi del ritardo. In tal caso però la domanda difficilmente sarà dichiarata ammissibile¹².

La domanda va compilata in carta semplice ed intestata al Ministro della Difesa (MD) al quale spetta decidere su di essa. Deve contenere: i dati anagrafici; la specificazione delle motivazioni di coscienza che impediscono l'uso perso-

⁷ Molte domande vengono respinte per difetto di motivazione in quanto i convincimenti di coscienza non sono sufficientemente enunciati. La sentenza del Consiglio di Stato del 24-5-1985 n. 16 ha però affermato che è sufficiente la enunciazione di uno solo dei motivi contemplati nella legge (religiosi, filosofici, morali) e che spetta alla Commissione provare la fondatezza delle motivazioni di coscienza adotte dal richiedente.

⁸ Gli organi di leva sono i Distretti Militari per gli arruolati nella « leva di terra » (Esercito ed Aeronautica) e le Capitanerie di porto per gli arruolati nella « leva di mare » (Marina).

⁹ L'arruolamento avviene al termine della visita di leva (detta dei « tre giorni ») effettuata presso i Consigli di leva.

¹⁰ Ad esempio, è motivo valido per ottenere il ritardo della prestazione del sm la frequenza di un corso di studio (scuole superiori o Università).

¹¹ Si può ritardare la prestazione del sm fino all'età massima di 30 anni per gli iscritti a particolari corsi di specializzazione post-universitaria.

In genere il ritardo scade al compimento del 26°, 27°, 28° (a secondo che il corso di laurea sia rispettivamente di 4, 5, 6 anni) ed in ogni caso al momento del conseguimento della laurea.

¹² Negli anni passati, quando il numero delle domande era limitato, sono state accettate domande presentate in ritardo, anche in considerazione della « delicatezza » dell'argomento che attiene ai principi fondamentali dell'individuo.

nale delle armi; la dichiarazione di non essere titolare di licenza relativa alle armi di cui agli artt. 28 e 30 del T.U. di P.S. e di non essere mai stato condannato per detenzione o porto abusivo di armi; la dichiarazione di opzione per il sc o il sm non armato (art. 2 Regolamento). Si possono allegare documenti comprovanti la propria preparazione culturale e professionale ed anche indicare il settore in cui si preferisce svolgere il sc¹³.

La presentazione della domanda sospende la chiamata alle armi. Gli organi di leva competenti svolgono innanzitutto un'indagine sul richiedente, incaricando i Carabinieri di assumere informazioni e di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, soprattutto in merito al possesso di licenze relative ad armi ed alle condanne penali. La documentazione raccolta viene inviata all'apposita Commissione di indagine, istituita presso il Levadife e composta di 5 membri¹⁴ con il compito di raccogliere e valutare « tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi (di coscienza) adottati dal richiedente » (art. 4 Legge 772). Benché il MD possa costituire più Commissioni, ne ha sempre funzionato una sola¹⁵.

¹³ Questo per permettere all'odc di svolgere il sc in un settore per il quale egli ha una competenza specifica o dimostra particolari attitudini allo scopo di rendere il sc « qualificato » ed utile socialmente.

¹⁴ La Commissione è così composta: un magistrato di Cassazione, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura; un generale o ammiraglio in servizio permanente, nominato dal MD; un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro della Pubblica Istruzione; un sostituto Avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; un esperto in psicologia, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della Difesa.

¹⁵ Questo fatto, se da un lato ha assicurato uniformità di giudizio nella valutazione delle domande, dall'altro ne ha ostacolato il sollecito esame quando il loro numero è aumentato di molto a partire dalla fine degli anni settanta.

Sulla domanda di riconoscimento come odc decide, con proprio decreto il MD sentito il parere, non vincolante, della Commissione « circa la fondatezza e la sincerità dei motivi adottati dal richiedente », entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza¹⁶.

Se la domanda è respinta dal MD¹⁷, l'odc può ricorrere entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, accollandosi le relative spese di giudizio¹⁸. Il ricorso però non sospende automaticamente la chiamata alle armi, che deve essere specificamente concessa dal TAR¹⁹.

In caso di rigetto dell'istanza o del ricorso al TAR, l'interessato deve prestare il sm. Se rifiuta di svolgerlo è punibile con la reclusione da 2 a 4 anni (art. 8, 2° comma della legge 772)²⁰. L'espiazione della pena, che in genere è di circa un anno esonera definitivamente dalla prestazione del sm.

¹⁶ Questo termine non è stato mai rispettato. Le attese hanno in alcuni casi raggiunto i due anni.

¹⁷ I rigetti sono notevolmente aumentati negli ultimi anni, di pari passo con l'incremento del numero delle domande, a dimostrazione del tentativo del MD di cercare di scoraggiare l'OdC.

Molto spesso le motivazioni dei rigetti appaiono « pretestuose » essendo fondate su atteggiamenti o comportamenti di vita del richiedente considerati « non opportuni » o non « confacenti con la condizione di odc » quale ad esempio l'uso di stupefacenti o la militanza in alcuni gruppi politici di sinistra.

¹⁸ Le spese di giudizio ammontano a diverse centinaia di migliaia di lire se il ricorso è presentato attraverso avvocati in contatto con la LOC, altrimenti possono arrivare anche ad un milione. Questo fatto impedisce a tutti coloro che hanno avuto la domanda respinta di ricorrere al TAR.

¹⁹ Non sempre il TAR concede la sospensione della chiamata alle armi. Si può quindi verificare l'assurdo che l'odc venga riconosciuto dopo che ha prestato il sm.

²⁰ La pena è inflitta dai TM. Recentemente però la Corte Costituzionale con la sentenza 24-4-1985 n. 113 ha affermato che l'odc non ha più lo status di militare e quindi non è più giudicabile dai TM. La materia attende però ancora una nuova disciplina.

Il servizio civile

Se la domanda è accolta, l'odc è tenuto a prestare il servizio sostitutivo scelto, sc o sm non armato. Attualmente però esiste solo la possibilità del sc²¹. La legge non prevede espressamente un periodo di tempo entro il quale l'odc deve iniziare il sc²². La prassi consolidata fino al 1985 era quella dell'autodeterminazione: cioè l'odc iniziava il sc quando voleva nell'ente prescelto il quale dava comunicazione al MD, che inviava la prescritta lettera di precettazione. Purtroppo, negli ultimi tempi il MD precetta di autorità gli odc inviandoli in enti non prescelti ed ubicati anche in Regioni diverse da quelle di residenza²³.

Per reagire a questo comportamento del MD che attenta ai « diritti acquisiti » dagli odc dopo dure lotte attuate nei primi anni di applicazione della legge²⁴, molti odc si « auto-distaccano » presso un ente da essi scelto, con il consenso dei responsabili dell'ente stesso. Naturalmente il MD non riconosce il periodo di sc così prestato e quindi i contrasti con l'odc perdurano e si concretizzano in altri comportamenti illeciti quali l'autocongedo dell'odc al 20° mese effettivo di sc. Alcuni odc si autocongedano addirittura al

²¹ Il sm non armato non è stato istituito benché sia stato richiesto (almeno così si dice) da alcuni odc.

²² Questo è un ulteriore elemento di discriminazione tra coloro che scelgono il sc e quelli che prestano il sm. Questi ultimi infatti sanno con precisione quando iniziano il sm e quindi possono programmare il proprio futuro.

²³ In questo modo non si favorisce certamente la qualificazione del sc. Infatti è necessario che ci sia un accordo tra l'odc ed i responsabili dell'ente in merito al sc da svolgere in modo che l'odc se lo autogestisca, rendendo al meglio delle sue capacità.

Tra l'altro il distacco d'autorità di odc non richiesti presso alcuni enti ha comportato grosse difficoltà a carattere economico-finanziario oltre che amministrativo.

²⁴ Gli odc hanno conquistato i diritti dell'autodeterminazione e dell'autogestione del sc dopo un lungo e duro confronto con il MD che ha comportato anche l'attuazione di alcuni scioperi del sc.

12° mese di sc in quanto ritengono incostituzionale la maggiore durata del sc rispetto al sm.

Il sc dura infatti 8 mesi in più del periodo di leva al quale d'odc è tenuto: cioè 20 o 26 mesi secondo che l'odc appartenga alla « leva di terra » o alla « leva di mare »²⁵.

Gli odc prima di iniziare il sc dovrebbero svolgere un apposito « corso di formazione » della durata di un mese, che, seppure non previsto espressamente dalla legge, è stato riconosciuto con un'apposita Circolare del MD del 4-6-1977 in seguito alle lotte attuate dagli odc. Purtroppo negli ultimi anni il MD ha costantemente boicottato questi corsi, organizzati dagli enti di sc ed autogestiti dagli odc²⁶, fino a negarli completamente, distaccando direttamente gli odc presso gli enti di sc.

Il sc è prestato « presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di protezione civile e di tutela o incremento del patrimonio forestale »²⁷, convenzionati con il MD (art. 5 Legge 772), i quali devono assicurare il vitto e l'alloggio agli odc²⁸.

²⁵ Questo è uno degli aspetti più contestati della legge considerata « punitiva » dagli odc.

²⁶ Il corso aveva lo scopo di istruire gli odc sul sc che dovevano svolgere. Erano comunque trattati anche argomenti relativi al disarmo ed alla nonviolenza, con la partecipazione di esperti. Il programma era stabilito, di comune accordo, dagli odc partecipanti e dall'ente il quale otteneva dal MD un contributo economico di L. 2.000 al giorno per ogni odc a titolo di rimborso delle spese di organizzazione.

²⁷ In pratica gli odc sono impiegati anche in altri settori (ad es. in attività culturali); molto spesso però sono impiegati in mansioni d'ufficio.

²⁸ Gli enti che intendono accogliere odc in sc devono sottoscrivere una apposita Convenzione con il MD. Recentemente è stata emanata una circolare che obbliga gli enti, a partire dall'1-7-1987, a dotarsi di adeguate strutture per consentire il vitto e l'alloggio degli odc. Attualmente, invece, la maggior parte degli enti, soprattutto quelli privati, consentono agli odc di disporre delle proprie abitazioni corrispondendo loro il controvalore rimborsato dal MD per il vitto e l'alloggio, che è attualmente di circa 6.000 al giorno (è rivalutato ogni anno). Questa prassi è sempre stata mal tollerata dal MD.

Gli enti convenzionati, privati e pubblici, sono circa 1.300²⁹. Un centinaio di enti privati più sensibili alle richieste degli odc ed alla qualificazione del sc, hanno costituito il Coordinamento degli Enti di Servizio Civile (CESC) che porta avanti iniziative interessanti³⁰.

L'odc in sc « non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali »³¹. La trasgressione al divieto comporta la reclusione fino ad un anno (art. 7 Legge 772).

Decade dal beneficio³² dall'ammissione al sc l'odc che: « omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro 15 giorni da quello stabilito all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato; commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene ». Il provvedimento di decadenza dal sc è adottato dal MD sentito il parere della Commissione di esame delle domande di OdC (art. 6 Legge 772). La decadenza dal sc comporta l'obbligo di prestare il sm³³.

L'odc può chiedere l'assegnazione ad un ente diverso da quello in cui presta il sc presentando una domanda moti-

vata al MD, che però negli ultimi tempi l'accoglie solo in casi particolari³⁴.

Gli odc sono « equiparati ad ogni effetto civile, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico ai cittadini che prestano il normale servizio militare » (art. 11 Legge 772)³⁵. Dipendono quindi dal MD e godono dello stesso trattamento economico e previdenziale dei militari³⁶.

L'orario di lavoro degli odc in sc « deve essere eguale a quello previsto per il personale dell'ente adibito alle stesse mansioni » (art. 14 Regolamento).

Gli odc usufruiscono degli stessi permessi e licenze del militare³⁷ ed hanno diritto alle medesime agevolazioni³⁸.

Gli odc in sc hanno un tesserino di riconoscimento analogo a quello dei militari. Vestono in borghese ed hanno diritto ad una indennità per il proprio vestiario³⁹.

L'odc riconosciuto che rifiuta di prestare il sc (o il sm non armato) è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da 2 a 4 anni. L'espiazione della pena, che in genere è di circa un anno, esonera dalla

²⁹ Molti degli enti convenzionati sono Enti pubblici (Comuni, Ministeri, USL, Province...). Il sc in questi enti non sempre è qualificato in quanto gli odc svolgono in genere mansioni burocratico-amministrative. L'ente più grande è la Caritas che accoglie molte centinaia di odc.

³⁰ Il Cesc ha svolto recentemente un'indagine, commissionata dal Ministero degli Interni, sulla condizione degli odc.

Ha inoltre condotto un'intensa azione di sensibilizzazione allo scopo di costituire una « Consulta per il sc » presso il MD.

³¹ Naturalmente all'odc che deve lasciare l'impiego o l'attività si applicano le disposizioni valide per i militari (ad esempio la conservazione del posto di lavoro).

³² Il termine « beneficio », espressamente usato nell'art. 6 della Legge, dimostra chiaramente che il riconoscimento dell'OdC non è un diritto dell'individuo (come chiedono gli odc), ma una concessione delle autorità militari.

³³ In tal caso l'ex odc deve prestare il sm per l'intera durata.

³⁴ Alcuni odc si autotrasferiscono da un ente all'altro, con il consenso di entrambi, per superare le difficoltà frapposte dal MD, il quale però non riconosce questo trasferimento.

³⁵ L'equiparazione agli « effetti penali » (sottoposizione ai TM) è stata recentemente dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24-4-1986 n. 113.

³⁶ Gli odc ricevono un « soldo » giornaliero di L. 4.000 dal 1-7-1986 (in precedenza era di L. 2.000).

³⁷ L'odc usufruisce: di permessi fino a 24 ore in numero illimitato; di licenze brevi (fino a 5 giorni più il viaggio) per un totale di 25 giorni; di licenze ordinarie di 10 o 15 giorni ripetutamente dopo il 7° e 18° mese di sc; di licenze ministeriali in occasione delle festività più importanti; di licenze straordinarie per motivi gravi o giustificati (morte o malattia di un congiunto, matrimonio, esame di stato...).

³⁸ Tra le agevolazioni ricordiamo le riduzioni ferroviarie (in caso di licenza), quelle ai pubblici spettacoli (cinema, teatro...) ed il trasporto gratuito sui mezzi pubblici (alcune città però non lo concedono agli odc perché non sono in divisa).

³⁹ L'indennità per il vestiario è rivalutata ogni anno come quelle relative al vitto ed alloggio. Attualmente è di circa 600.000 lire.

prestazione del sm. L'imputato o il condannato possono comunque fare domanda di essere nuovamente assegnati al sc. Sull'istanza decide il MD sentito il parere della Commissione. L'accoglimento della domanda estingue il reato ed in caso di condanna ne cessano l'esecuzione, le pene accessorie e gli effetti penali. Naturalmente il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata del sc (art. 8 Legge 772) ⁴⁰.

Agli odc « è permanentemente vietato detenere e usare le armi e le munizioni, indicate rispettivamente negli artt. 28 e 30 del T.U. di P.S., nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette ». La trasgressione del divieto è punita con l'arresto da 1 mese a 3 anni e con l'ammenda da L. 40.000 a L. 170.000. L'odc inoltre decade dall'ammissione al sc (art. 9 Legge 772).

In tempo di guerra gli odc « possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose » (art. 10 Legge 772). Gli odc sono circa 8.000 l'anno ⁴¹. In passato molti odc non hanno svolto il sc trovandosi nelle condizioni previste da un'apposita Circolare ⁴².

⁴⁰ Le stesse disposizioni valgono per colui che rifiuta di prestare il sm, « in tempo di pace, prima di assumerlo » (prima di iniziarlo effettivamente).

⁴¹ Gli odc sono notevolmente aumentati dalla fine degli anni settanta raggiungendo quasi 10.000 unità l'anno. Nel 1985 si è verificata un'inversione di tendenza con una diminuzione del 25% delle domande rispetto al 1984. Questo è probabilmente dovuto sia all'abolizione della Circolare 19-9-1979 che alle limitazioni introdotte dal MD.

⁴² Circa 5000 odc hanno usufruito della Circolare 19-9-1979 (detta « dei 26 mesi » perché concedeva l'esonerazione o il congedo dal sc al 26° mese dalla presentazione della domanda) rimasta in vigore fino al 18-4-1984.

Storia dell'obiezione di coscienza

I precedenti storici

L'introduzione nel 1861, con l'unità dell'Italia, della coscrizione obbligatoria incontrò grandissima resistenza, soprattutto per motivi economici ⁴³ tra la popolazione rurale del Mezzogiorno e portò al rifiuto in massa del servizio militare. La renitenza fu, insieme con il rifiuto delle imposte, la principale causa del fenomeno del brigantaggio meridionale per la cui repressione si inviarono al Sud ingenti forze dell'esercito ⁴⁴. Il rifiuto in massa del servizio militare cessò solo dopo l'approvazione della legge Pica, che attribuì la competenza a giudicare i « briganti » (molti dei quali erano renitenti alla leva o disertori) ai Tribunali militari che potevano infliggere anche la pena di morte.

Il malcontento popolare nei confronti del servizio militare e della coscrizione obbligatoria non cessò del tutto negli anni seguenti e si ravvivò in occasione delle campagne d'Africa (guerra di Eritrea e di Libia). Toccò il culmine durante la prima guerra mondiale di cui le masse proletarie non comprendevano il carattere « patriottico » pubblicizzato dalle autorità e dai mezzi di informazione. Basta considerare l'alto numero di processi celebrati davanti ai Tribunali militari per renitenza (circa 470.000), per diserzione e per altri gravi reati (procurata infermità, disobbedienza aggravata, ammutinamento...) — oltre un milione di processi — per capire quanto vasta e di massa sia stata l'opposizione alla guerra.

La repressione si intensificò dopo la rotta di Caporetto che produsse un vero e proprio « sciopero militare », come

⁴³ La chiamata alle armi dei figli maschi significava spesso sottrazione di manodopera necessaria per la sopravvivenza dell'intera famiglia.

⁴⁴ Si arrivò ad impiegare circa 120.000 militari agli ordini del gen. Cialdini.

lo definì il gen. Cadorna che attuò le « decimazioni » a livello di reparto. La protesta contro la guerra investì anche la popolazione civile. Il malcontento popolare sfociò nella rivolta di Torino dell'agosto del 1917⁴⁵. Si ha notizia di un solo caso di OdC⁴⁶ durante la « grande guerra », ma si possono considerare obiettori buona parte dei renitenti, dei disertori e degli imputati davanti ai tribunali militari.

Anche durante il periodo fascista permase l'opposizione alla guerra, anche se da parte di poche persone isolate (ricordiamo Don Sturzo, Don Primo Mazzolari, Aldo Capitini, Giovanni Pioli). Negli anni trenta si verificò un clamoroso caso di obiezione di coscienza: quello di Claudio Baglietto che rifiutò di ritornare in Patria per non prestare il servizio militare. Un altro caso si verificò durante la seconda guerra mondiale: quello di Emilio Canali nel 1942.

I primi casi di obiezione di coscienza

I primi casi di obiezione di coscienza che si verificarono in Italia nell'immediato dopoguerra furono quelli di Enrico Ceroni (testimone di Geova) — il cui caso rimase a lungo sconosciuto — e di Pietro Pinna (nonviolento), la cui vicenda suscitò il primo dibattito nel nostro Paese sul problema dell'obiezione di coscienza. In seguito a questi fatti venne presentata nel 1949 la prima proposta di legge dagli on. Calosso (PSI) e Giordani (DC).

Negli anni Cinquanta il problema dell'obiezione era ancora poco avvertito: pochi erano gli obiettori (Testimoni di Geova, anarchici, nonviolenti). Solo le Chiese protestanti si interessavano alla loro situazione; vennero presentate varie proposte di legge per il riconoscimento dell'obiezione da parlamentari di diverso orientamento, ma nessuna fu di-

⁴⁵ Ci furono 4 giorni di scontri tra gli operai e la forza pubblica (compreso l'esercito), con decine di morti e centinaia di feriti.

⁴⁶ Si tratta di Luigi Noè, evangelico e tolstoiano, di S. Colombano sul Lambro (Milano) che fu condannato ad un anno di reclusione.

scussa: chiaro segno delle forti resistenze che il problema incontrava.

La situazione cambiò profondamente all'inizio degli anni sessanta con i primi casi di obiezione da parte di giovani cattolici⁴⁷. Questo fatto aprì un vivace dibattito, con importanti prese di posizione a favore dell'obiezione da parte di personalità religiose di base (quali padre Balducci e don Lorenzo Milani), mentre la Chiesa ufficiale si dimostrava ancora insensibile al problema.

Intanto un numero sempre maggiore di giovani, soprattutto cattolici che seguivano l'esempio di Gozzini, si dichiarava obiettori. Anche il Parlamento incominciò ad interessarsi concretamente all'obiezione di coscienza.

Nel 1965 la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati diede parere favorevole all'approvazione di una legge per il riconoscimento dell'obiezione. Però non se ne fece nulla e si dovrà attendere fino al 1971 perché il problema venga di nuovo esaminato dal Parlamento. Infatti il 27 luglio 1971 il Senato, dopo un dibattito affrettato, approvò un testo di legge (simile a quello approvato definitivamente nel 1972) che però non venne approvato dalla Camera e quindi decadde per la fine anticipata della Legislatura.

La politicizzazione dell'obiezione di coscienza

Nel corso degli anni sessanta, con il risveglio dell'interesse per la pace (ricordiamo le manifestazioni contro la guerra in Vietnam) e soprattutto con le lotte per maggiori diritti civili (ricordiamo la campagna per il divorzio) e con i fermenti politici all'interno delle fabbriche e delle scuole, si ampliò lo spazio per l'obiezione che assunse progressivamente una impostazione politica sempre più marcata. Infatti, da manifestazione personale di rifiuto dell'uso delle armi

⁴⁷ Il primo obiettore cattolico fu nel 1962 Giuseppe Gozzini di Firenze.

per motivi di coscienza, di carattere etico-morale o religioso, l'obiezione diventò espressione di un rifiuto politico del servizio militare per l'acquisita consapevolezza del ruolo storicamente svolto dall'esercito come strumento di repressione del dissenso da parte della classe dominante (basti ricordare il massacro a cannonate dei manifestanti, nel 1898, a Milano da parte del generale Bava Beccaris), come istituzione totalizzante (idonea a forgiare buoni cittadini sempre pronti a ubbidire agli ordini dei superiori) e per la crescente consapevolezza dei danni provocati dalla corsa agli armamenti, alimentata dalle Forze Armate, che dissipa immense risorse che più proficuamente potrebbero essere destinate a scopi produttivi o sociali.

L'obiezione di coscienza acquistò quindi una chiara connotazione « politica », come strumento della lotta di classe in collegamento con le lotte più generali, condotte nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri. Assumendo questa dimensione nuova venne considerata pericolosa dal « sistema » per il suo contenuto di contestazione.

Alla fine degli anni sessanta, un numero sempre maggiore di giovani, già politicamente impegnati nel posto di lavoro e nella società, rifiutava di prestare, per motivi politici, il servizio militare.

Intanto i movimenti nonviolenti ed i gruppi antimilitaristi, coordinati dalla Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza da poco costituita (nel 1969), si mobilitavano per l'approvazione di una legge che recepisce le principali richieste degli obiettori: il riconoscimento automatico dell'obiezione come diritto soggettivo, la smilitarizzazione del servizio civile, di durata pari a quella del servizio militare.

La legalizzazione dell'obiezione di coscienza

La mobilitazione per il riconoscimento dell'obiezione si intensificò all'inizio degli anni sessanta, con manifestazioni

in tutto il Paese. Nel febbraio 1971 fu attuata la prima dichiarazione collettiva di obiezione da parte di otto giovani che illustrarono nel corso di una conferenza stampa a Roma le motivazioni, prettamente politiche, del loro rifiuto del servizio militare.

L'anno successivo vennero presentate altre tre dichiarazioni collettive: in febbraio, in giugno ed in settembre. Gli obiettori furono reclusi nelle carceri militari dove continuarono il loro impegno antimilitarista sensibilizzando i reclusi comuni alle tematiche pacifiste.

Dopo l'approvazione, nel luglio 1971, del testo di legge da parte del Senato, la mobilitazione si intensificò perché la normativa era considerata limitativa, repressiva e punitiva e se ne chiese la modifica da parte della Camera. Il peggioramento del clima politico, con la vittoria alle elezioni politiche anticipate nella primavera del 1972 dello schieramento di centrodestra, non favorì il recepimento delle istanze degli obiettori. Purtroppo, alcune forze politiche, in primo luogo il PSI che non era più al Governo, cambiarono profondamente il loro atteggiamento verso l'obiezione, accettando di appoggiare le richieste degli odc.

Proseguiva intanto la campagna per sollecitare l'approvazione di una legge « giusta », con numerose manifestazioni, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ancora poco attenta al problema, e di premere sulle forze politiche. Nell'estate del 1972 oltre 12.000 cartoline furono inviate ai Presidenti delle due Camere (Pertini e Fanfani) per sollecitare la discussione delle varie proposte di legge da tempo presentate. Parecchie persone iniziarono in autunno uno sciopero della fame, prolungato per ben 39 giorni da Marco Pannella e dall'obiettore Alberto Gardin. Alla fine, dopo varie pressioni, venne messa all'ordine del giorno delle Camere la discussione della OdC. Si arrivò così, il 15 dicembre 1972, all'approvazione della legge n. 772 dopo una discussione rapida e superficiale della proposta Marcora ufficialmente motivata con la necessità di far uscire dalle carceri

militari gli oltre 150 odc ivi detenuti, ma in realtà voluta per strozzare il dibattito ed impedire che si discutesse ampiamente dell'obiezione di coscienza.

La maggioranza di Governo non accettò alcun emendamento migliorativo della proposta Marcora. La legge 772 risultò quindi un compromesso affrettato tra le forze politiche contrarie in modo assoluto al riconoscimento dell'obiezione e quelle favorevoli all'accoglimento di questo diritto nel nostro ordinamento.

La legge 772 risultò quindi restrittiva (una commissione deve accertare la sincerità e la fondatezza delle motivazioni addotte dall'obiettore), repressiva (l'obiettore è parificato a tutti gli effetti, economici, penali, disciplinari, al giovane che presta il servizio militare di leva), punitiva (l'obiettore deve svolgere un servizio civile otto mesi più lungo del servizio militare di leva al quale è tenuto).

La mobilitazione degli obiettori contro la legge: la conquista dell'autodeterminazione e dell'autogestione del servizio civile

La legge 772 venne considerata dagli obiettori una legge « truffa » perché non recepiva nessuna delle richieste da loro formulate (il riconoscimento dell'obiezione come diritto soggettivo e non come concessione, la durata del servizio civile eguale a quella del servizio militare di leva, la smilitarizzazione del servizio civile).

Gli obiettori, riuniti nella Lega degli obiettori di coscienza (LOC), costituita nel gennaio 1973, iniziarono subito la mobilitazione e la lotta per conquistare di fatto quei diritti che la legge 772 non riconosceva loro.

Rifiutarono l'incorporazione nella colonna mobile centrale dei Vigili del Fuoco (stanziate a Passo Corese), disposta dal Ministero della Difesa all'inizio del 1974, e predisposero, d'accordo con alcuni enti che avevano fatto richiesta di convenzione al Ministero della Difesa per accoglierli in

servizio civile, un piano per il loro distacco presso quegli enti, dopo un corso di formazione, della durata di 30 giorni, che il Ministero della Difesa è costretto ad accettare.

È il riconoscimento di fatto del diritto all'autodeterminazione ed all'autogestione del servizio civile: cioè la possibilità per l'obiettore di coscienza di scegliere il settore di servizio civile e l'ente in cui svolgerlo e di concordare con i responsabili dell'ente il programma del servizio da prestare concretamente.

La reazione del Ministero della Difesa

Il Ministero della Difesa non tardò a reagire per riprendere il controllo della gestione del servizio civile che gli era sfuggito di mano; frappose continui ostacoli all'inizio dei corsi di formazione, che erano concessi dopo parecchi mesi di attesa. In questa situazione molti obiettori di coscienza preferivano iniziare il servizio civile senza il corso, dopo aver contattato un ente che li richiedeva nominativamente al Ministero della Difesa. Il Ministero precettò d'autorità in alcuni enti parecchi obiettori di coscienza; la reazione del movimento degli obiettori di coscienza fu immediata e si espresse, oltre che in una manifestazione di protesta, anche con uno sciopero, cioè in una astensione per alcuni giorni dal servizio civile presso gli enti. Si allungavano intanto i tempi di attesa per il riconoscimento; il periodo medio superava ampiamente quello di sei mesi previsto dalla legge. Per protesta, parecchi obiettori di coscienza si autodistaccavano presso gli enti di servizio civile, trascorso il periodo di sei mesi dalla presentazione della domanda.

Di fronte al grave comportamento del Ministero della Difesa, tendente ad annullare i diritti « acquisiti » dagli obiettori di coscienza con le loro lotte, fu estremamente carente la mobilitazione; un segno ulteriore che la qualità dell'obiettore di coscienza era molto diversa da quella del passato.

Nonostante il disimpegno della maggior parte degli obiettori di coscienza, alcuni continuavano individualmente la lotta contro il Ministero della Difesa: erano gli « autoriduttori », che al 12° mese di servizio civile si autocongedavano, considerando incostituzionale, perché discriminatorio e punitivo, il maggior periodo di 8 mesi rispetto al servizio militare di leva.

La circolare dei 26 mesi

Il numero degli obiettori di coscienza aumentava di anno in anno e l'Ufficio Levadife del Ministero della Difesa non riusciva a smaltire il lavoro. Per rimediare all'ingolfamento degli uffici, il 19 settembre 1979 si emanò la cosiddetta « circolare dei 26 mesi » con la quale si concedeva il congedo o l'esonero al 26° mese dalla presentazione della domanda di obiezione di coscienza nel caso, rispettivamente, in cui l'obiettore di coscienza avesse già iniziato il servizio civile o fosse ancora in attesa di svolgerlo. Questa circolare, ampiamente pubblicizzata, produsse rapidamente un effetto opposto a quello desiderato: il numero delle domande aumentò infatti rapidamente. A questo « boom » delle domande, continuato negli anni seguenti, contribuì comunque anche il maggior impegno a sostegno dell'obiezione di coscienza da parte dei movimenti giovanili cattolici (Gioventù Aclista, Agesci, CL) e dagli organismi pastorali (Parrocchie e Caritas) conseguente al mutato atteggiamento della Chiesa verso l'obiezione di coscienza. A questo proposito sono stati significativi il Convegno della CEI del 1976 su « Evangelizzazione e promozione umana » e la pubblicazione del « Catechismo per gli adulti » del 1981.

La circolare del 1979 produsse una certa frattura, all'interno del movimento degli obiettori di coscienza, fra coloro che intendevano usufruirne e coloro che la rifiutavano perché impediva una seria programmazione del lavoro fra l'ente e l'obiettore di coscienza e rappresentava quindi uno

strumento di discredito del servizio civile e dell'obiezione di coscienza, alla quale già molti giovani si avvicinano, non tanto per motivi di coscienza, quanto unicamente allo scopo di evitare il servizio militare. Gli obiettori di coscienza reagirono a questo grave comportamento ministeriale sollecitando la presentazione di una proposta di legge che recepisce i punti fondamentali di una bozza approvata dal congresso LOC del febbraio 1979 (riconoscimento automatico dell'obiezione di coscienza, smilitarizzazione e regionalizzazione del servizio civile, durata del servizio civile pari a quella del servizio militare). Solo nel settembre '80 si arrivò alla presentazione alla Camera di una proposta di legge, sottoscritta da una trentina di deputati dei vari gruppi della sinistra (primo firmatario l'on. Rodotà), che recepiva parte delle proposte formulate dalla LOC.

Il disegno di legge Lagorio

Nell'estate 1981 il Ministro della Difesa Lagorio presentò un progetto per la modifica della legge 772 molto restrittivo, subito contestato dagli obiettori di coscienza e dagli enti. Prevedeva infatti la limitazione del numero degli obiettori, la possibilità di prestare servizio civile prevalentemente nella protezione civile ed il silenzio — rigetto delle domande (si presumevano respinte se non decise, positivamente o negativamente, entro sei mesi).

Il Ministro ha negato più volte che il disegno di legge si prefiggeva questi scopi, affermando: che il numero di 1.000 obiettori di coscienza, previsto nella relazione, era stato inserito solo a fini contabili; che con la previsione della destinazione prevalente dell'obiettore di coscienza nella protezione civile non si intendeva limitare il pluralismo degli enti convenzionati; che il silenzio-rigetto poteva essere modificato in silenzio-accoglimento.

Per contrastare l'iter del disegno di legge Lagorio, furono presentate altre proposte di legge da parte dei

senatori Gozzini (Sinistra Indipendente) e Codazzi (DC).

Nel 1982 venne nominato un Comitato Ristretto per elaborare un testo unificato, ma la sua attività si bloccò per le profonde divergenze esistenti tra le forze politiche. Anche le proposte di legge presentate alla Camera dagli on. Brocca (DC), Rodotà (Sin. Indip.), Ciccio Messere (P. Rad.), Beluscio (PSDI) non ebbero alcun seguito.

L'aumento delle domande respinte

All'inizio degli anni ottanta, parallelamente all'incremento delle domande di obiezione di coscienza, aumentò anche il numero dei rigetti, le cui motivazioni erano quasi sempre generiche e superficiali (dichiarazione di obiezione non adeguatamente motivata; comportamento dell'interessato non ritenuto « corretto » dai Carabinieri che inviano le informazioni al Levadife).

Parecchi obiettori con domanda respinta, però, rifiutarono di prestare il servizio militare ed accettarono di andare in carcere autoconsegnandosi ai Carabinieri nel corso di manifestazioni dimostrando in questo modo di essere seriamente motivati all'obiezione di coscienza e di mantenere fede ai « principi » che invece il Ministero della Difesa non aveva riconosciuto.

Gli obiettori incarcerati, comunque, dopo alcuni giorni di detenzione presentavano una nuova domanda di ammissione al servizio civile ed erano messi in libertà provvisoria in attesa della decisione del Ministro della Difesa.

Questa prassi del rifiuto del servizio militare in caso di rigetto della domanda di obiezione si consolidò sempre di più e finì con il diventare il principale strumento di lotta contro il Ministero della Difesa, considerato il crescente disimpegno politico della maggior parte degli obiettori e la conseguente difficoltà della LOC ad organizzare forme significative di lotta (come lo sciopero del servizio civile). In tal modo la resistenza ai tentativi del Ministero della Difesa

di vanificare le conquiste degli obiettori tendeva sempre più a diventare « individuale ».

L'obiezione all'esame della Corte Costituzionale

Il 26-9-1983 furono depositate in Cancelleria (e quindi rese pubbliche) le ordinanze n. 267 e 268 della Corte Costituzionale relative all'obiezione di coscienza⁴⁸.

La Suprema Corte era stata chiamata, con ben 10 ordinanze emesse dal TAR del Piemonte tra il 1978 ed il 1981, a decidere sulla legittimità sia dell'intera legge 772 in riferimento agli articoli 2, 3-1 comma, 19, 21-1 comma e 52 della Costituzione (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo; principio di uguaglianza dei cittadini; libertà di religione e di pensiero; sacro dovere di difesa della patria), sia dell'art. 3-2 comma della legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza dei cittadini) nella parte in cui tale norma non prevede come « perentorio » il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al servizio civile entro il quale il Ministro della Difesa deve decidere sull'accoglimento o sul rigetto della domanda stessa.

In sostanza si eccepeva che la legge 772 era restrittiva e punitiva (non riconosceva l'obiezione come diritto fondamentale dell'individuo; non garantiva la tutela della libertà di coscienza; discriminava l'obiettore rispetto al militare con la maggiore durata del servizio civile...).

In particolare si richiamava l'attenzione della Suprema Corte sulla non perentorietà del termine dei sei mesi che è causa di discriminazione tra i giovani che prestano il servizio militare, e conoscono il periodo della loro chiamata alle armi, ed i giovani che scelgono di svolgere il servizio civile

⁴⁸ La Corte Costituzionale ha esaminato la questione nelle udienze dell'11-1-1983 e del 7-6-1983, giudice relatore il prof. Giovanni Conso. Successivamente ha adottato le due ordinanze, in camera di consiglio, il 20-9-1983.

i quali non sanno quando inizieranno il servizio, dato che il Ministro della Difesa può ritardare indefinitivamente la decisione sulla domanda di ammissione al servizio civile. Tra l'altro, anche per rimediare in qualche modo a questa ingiustizia era stata emanata nel settembre 1979 la cosiddetta « circolare dei 26 mesi ».

Si aspettava una decisione coraggiosa e « clamorosa » da parte della Suprema Corte che dichiarasse incostituzionali gli articoli più restrittivi della legge 772 (presenza della Commissione inquisitrice; militarizzazione dell'obiettore; maggiore durata del servizio civile...), anche tenendo conto della Risoluzione approvata dal Parlamento Europeo il 7-2-1983. Invece la Corte adottò una soluzione interlocutoria sospendendo il giudizio sulle questioni di merito e richiedendo al Ministero di conoscere il testo della circolare del 1979 ed i dati sulla sua applicazione.

Il rigetto continuo delle domande di obiezione di coscienza

Nel 1983 il Ministero della Difesa respinse per la prima volta la seconda domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza presentata in carcere da obiettori che avevano avuto respinta la prima domanda ed avevano scelto la detenzione alla prestazione del servizio militare.

La mobilitazione degli obiettori contro questo nuovo attacco del Ministero della Difesa al servizio civile fu frammentaria; non si riuscì neppure ad organizzare lo sciopero del servizio civile programmato per alcuni giorni del mese di marzo 1984.

Gli obiettori con la seconda domanda respinta accettarono nuovamente di andare in carcere piuttosto che prestare il servizio militare e presentarono una terza domanda la quale però non sempre fu accettata dal Ministro della Difesa. Gli obiettori furono condannati, ai sensi dell'art. 8 della legge 772 relativo al rifiuto del servizio militare, a circa un anno di reclusione militare. Inoltre ad essi fu

negato l'affidamento ad un ente di servizio sociale, dopo aver scontato un periodo di reclusione di un mese, come previsto dalla legge 29-4-1983 n. 167 per i condannati militari.

Alcuni obiettori hanno anche presentato, in carcere, una quarta domanda di obiezione.

Il 18-4-1984 il Ministero della Difesa abrogò con una brevissima nota la Circolare del 19-9-1979.

Il provvedimento comunque rimase in vigore per gli obiettori che avevano presentato domanda di obiezione fino al giorno precedente l'abrogazione.

Le nuove proposte di riforma della legge 772

Con la nuova Legislatura (la 9^a) vennero presentate in Parlamento diverse proposte di riforma della normativa sull'obiezione di coscienza ed il servizio civile, da parte di alcuni Deputati e Senatori ⁴⁹.

Nell'estate del 1984, alla Commissione Difesa della Camera, a conclusione della discussione sulla riforma della leva militare, fu approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo ad « adeguare con urgenza la normativa sull'obiezione di coscienza, del tutto inadeguata rispetto alle esigenze di un servizio civile sostitutivo che risponda ad un effettivo rispetto delle ragioni della coscienza e alla funzionalità di un servizio che deve essere costruttivamente adempiuto » ⁵⁰.

Oltre alle forze politiche anche il Coordinamento degli Enti di Servizio Civile (CESC), che riunisce un centinaio

⁴⁹ Le proposte per la riforma della legge 772 sono state presentate dagli on. Brocca (DC), Rodotà (Sin. Ind.), Fincato (PSI), dal sen. Gozzini (Sin. Ind.) e dall'on. Cerquetti (PCI).

⁵⁰ Nonostante questo pressante invito a provvedere, il Governo non ha finora (autunno 1986) presentato un proprio disegno di legge in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile, benché sia stato dato più volte come imminente. Proprio la mancata presentazione del disegno di legge governativo ha ritardato la discussione delle varie proposte di legge.

di enti convenzionati, e la LOC hanno elaborato una bozza di proposta di legge, i cui punti fondamentali sono stati portati all'attenzione dei membri delle Commissioni Difesa delle due Camere.

Questa proposta recepisce tutte le principali richieste degli obiettori: il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo; la smilitarizzazione della procedura di riconoscimento attuato sulla base di criteri oggettivi; la regionalizzazione del servizio civile; la parificazione della durata del servizio civile a quella del servizio militare; la possibilità di prestare il servizio civile anche durante o dopo lo svolgimento del servizio militare.

La prima sentenza della Corte Costituzionale

Il 5-3-1985 sono state finalmente discusse in udienza pubblica, in un procedimento riunito, le 10 questioni di legittimità costituzionale della legge 772 avanzate dal TAR del Piemonte nel periodo 1978-81 e sulle quali la Corte Costituzionale aveva emanato nel 1983 le ordinanze istruttorie 267 e 268.

Il 6 maggio, in camera di consiglio, la Suprema Corte ha emanato la sentenza 164, depositata in Cancelleria il 24 maggio e pubblicata sulla G.U. il 5 giugno. In questa sentenza, in primo luogo, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 772 nel suo insieme, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 - 1° comma, 19, 21 - 1° comma e 52 della Costituzione. La legge 772 è pertanto conforme alla Costituzione, anzi la Corte afferma che la sua eliminazione « costituirebbe un arretramento di posizioni tanto più gravi ora che una Risoluzione del Parlamento Europeo (del 7-2-1983), ricordato come il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione vada annoverato tra i diritti fondamentali, constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato ».

La Corte sostiene la costituzionalità della legge 772 attraverso una attenta analisi del contenuto dell'art. 52 della Costituzione; con una rigorosa distinzione tra il disposto del 1° comma ed il disposto del 2° comma, ribadendo quanto affermato nella sentenza n. 53 del 1967, secondo la quale « per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della patria rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, cosicché esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare. Di conseguenza, questo servizio, nel quale non si esaurisce, per i cittadini, il dovere sacro di difesa della Patria, ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere patriottico contemplato dal 1° comma dell'art. 52... In particolare, mentre il dovere di difesa è inderogabile, nel senso che nessuna legge potrebbe farlo venire meno, il servizio militare è obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge purché, ovviamente, non siano violati altri precetti costituzionali ». Pertanto la legge 772 « non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti d'impegno sociale non armato ». Quindi « a determinate condizioni, il servizio militare armato può essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria ».

La Corte dichiara inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 2° comma della legge 772 (decisione della domanda di obiezione di coscienza da parte del Ministro della Difesa entro sei mesi dalla sua presentazione), sollevata da ben nove ordinanze del TAR del Piemonte in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. A questo proposito la Corte ritiene che sia utilizzabile « il meccanismo, operante in via generale, dell'istanza-diffida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto ». Pertanto il termine dei sei mesi fissa « il momento a partire dal quale il richiedente può subito attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una

scadenza predeterminabile a breve l'accesso alla tutela giurisdizionale ». In pratica, colui che ha presentato domanda di obiezione di coscienza e non ha ricevuto risposta entro sei mesi dalla presentazione può mettere in mora l'Amministrazione notificando al Ministro della Difesa una formale diffida con la quale lo invita espressamente a decidere sulla domanda entro un tempo prefissato (non inferiore a 60 giorni dalla notifica), con l'avvertenza che all'inerzia protratta oltre tale termine sarà attribuito il valore giuridico di un provvedimento di risposta negativo che può essere impugnato davanti al TAR.

La Corte sostiene comunque che ci si debba attendere « una più puntuale applicazione dell'art. 3, 2° comma della legge 772 onde ascrivere al minimo indispensabile gli innegabili disagi connessi ad ogni prolungata attesa ». Per superare gli inconvenienti la Corte consiglia « l'impiego di strumenti organizzativi fortemente acceleratori quali l'informatica mette sempre più a disposizione ».

La Corte esprime un giudizio pesantemente negativo nei confronti della « circolare dei 26 mesi » la quale « incidendo in modo determinante sul concreto vivere del nuovo istituto (l'obiezione di coscienza ed il servizio civile n.d.a.) ne aveva deformato significati e contenuti fino al punto di equiparare alla prestazione del servizio sostitutivo civile il puro e semplice decorso del tempo nell'attesa della relativa ammissione ». La Circolare inoltre « aveva provocato un aumento abnorme nelle domande di ammissione al servizio sostitutivo civile » ingolfando l'apparato burocratico chiamato a gestirlo. La Corte non ha potuto giudicare la questione di legittimità costituzionale della Commissione consultiva, sollevata dai difensori (tra i quali l'on. Mauro Mellini), sia perché non espressamente sollevata dal TAR del Piemonte sia perché non ritenuta pregiudiziale per la definizione delle questioni di legittimità proposte.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il 24-5-1985 è stata anche pubblicata la sentenza n. 16 del Consiglio di Stato che aveva discusso il 3-12-1984 in Adunanza Plenaria i ricorsi presentati nel 1983⁵¹ dagli obiettori Renzo Roncato e Luciano Daini contro il decreto di rigetto delle loro domande di obiezione di coscienza.

Questa sentenza segna un importante passo verso il riconoscimento automatico del diritto all'obiezione di coscienza; si afferma infatti che coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge possono essere riconosciuti obiettori sulla base della sola domanda, anche se redatta sulla base di un facsimile predisposto da associazioni o comitati, purché contenga il richiamo ad uno dei motivi di coscienza previsti dalla legge. Inoltre l'obietto non è tenuto a provare la fondatezza delle motivazioni di coscienza adottate. Spetta infatti alla Commissione (di cui all'art. 4 della legge 772) raccogliere e produrre prove pertinenti e conclusive sull'inconsistenza dei motivi adottati e sulla pretestuosità della domanda di obiezione. La Commissione non può, inoltre, valutare la profondità delle motivazioni di coscienza adottate, per evitare discriminazioni culturali tra gli obiettori, ma solo la loro « non manifesta infondatezza » ai fini del riconoscimento dell'obiezione. A questo proposito, nella sentenza si legge che « l'obietto non è tenuto a dimostrare, come e dove abbia professato quei profondi convincimenti che debbono essere il supporto dei motivi di coscienza adottati, ma ha semplicemente l'onere di indicare il motivo o i

⁵¹ Gli obiettori hanno dapprima ottenuto la sospensione dei decreti ministeriali di rigetto delle loro domande di obiezione; successivamente i loro ricorsi sono stati rimessi, separatamente, all'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato « per scongiurare preventivamente, in una materia particolarmente delicata, l'eventualità di contrasti giurisprudenziali ». In seguito i ricorsi sono stati discussi congiuntamente nella seduta del 3-12-1984 in quanto comportavano la definizione delle stesse questioni di diritto. Gli obiettori sono stati difesi dagli avvocati Giuseppe Ramadori (Presidente della LOC), Vincenzo Colancino e Gianni Lanzinger.

motivi che dal legislatore sono stati astrattamente ritenuti meritevoli della deroga all'obbligo del servizio militare ». È invece espressamente demandato alla Commissione il compito di raccogliere e valutare « tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente », per cui « l'onere effettivo posto a carico del richiedente si riduce alla compilazione dell'atto introduttivo del procedimento (cioè la domanda di obiezione - n.d.a. -) recante, tra l'altro, l'indicazione del motivo o dei motivi, fra quelli previsti dalla legge, che sono alla base della domanda di riconoscimento della obiezione di coscienza ». Questa impostazione è confermata dalle norme regolamentari (D.P.R. 28-11-1977 n. 1139) « che demandano all'autorità militare qualsiasi altro adempimento, ivi compresa l'acquisizione di taluni certificati (certificato del casellario giudiziale, certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che l'istante non è titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi) ». Alla Commissione, anche se « ha il compito di selezionare e di graduare la rilevanza degli elementi raccolti per formulare un giudizio di pertinenza e di congruenza del motivo prospettato nella domanda... non è demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dal richiedente (come pure talora erroneamente si è ritenuto), ma solo la loro attendibilità, anzi, meglio, la loro infondatezza ai fini della concessione del beneficio: sicché solo dinanzi alla manifesta infondatezza degli imprescindibili motivi di coscienza allegati alla dichiarazione di contrarietà, in ogni circostanza, all'uso delle armi, la Commissione può disattendere le domande degli interessati e ciò può verificarsi sia quando dagli elementi raccolti o dai motivi di coscienza addotti dai richiedenti sia possibile dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosità della domanda di ammissione al beneficio.

Alla formulazione di quest'ultimo giudizio la Commissione non può però pervenire sulla base della sola valutazione della motivazione della domanda, sia perché questa

si risolve... nella indicazioni del motivo o dei motivi rientranti tra quelli previsti dalla legge, sia perché la concreta formulazione dei motivi da parte del richiedente (ove venisse sottoposta a un giudizio di congruità con riferimento alla serietà e consistenza delle argomentazioni sui convincimenti religiosi, filosofici o morali) potrebbe prestarsi a forme di discriminazione fondata sul livello intellettuale e culturale dei richiedenti che il legislatore ha per certo voluto evitare. In questa prospettiva, deve essere valutata anche l'ipotesi (tutt'altro che infrequente nella pratica) che la domanda di riconoscimento venga fatta sulla falsariga di uno schema stereotipo o di un modello eventualmente predisposto da associazioni o comitati di persone...; anche in questo caso, posto che la sincerità dell'obiezione non può essere senz'altro esclusa dall'adesione (magari con intento chiaramente provocatorio) a un modulo predisposto, la Commissione è tenuta a formulare un giudizio concreto sulla base degli elementi a sua disposizione, perché la sua pronuncia, per quanto collegata alla domanda dell'interessato, dipende pur sempre dal concreto riscontro dei motivi dichiarati con gli elementi raccolti in sede istruttoria ».

La seconda sentenza della Corte Costituzionale

Il 24 aprile 1986 è stata depositata in Cancelleria, e quindi resa pubblica la sentenza n. 113 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità dell'art. 11 della legge 772 nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare il servizio sostitutivo civile sono sottoposti alla giurisdizione dei Tribunali Militari.

Le eccezioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 erano state sollevate, con argomentazioni diverse, da ben 11 ordinanze emesse dal 1979 al 1985 dal Tribunale Supremo Militare e dai TM di Padova, La Spezia, Torino, Bari, Cagliari, Verona e dal Giudice Istruttore del TM di Verona,

in riferimento agli artt. 103, 3° comma e 25, 1° comma, della Costituzione⁵². Essendo tutte le questioni sollevate strettamente connesse, sono state discusse in un giudizio unico, nella seduta del 18-2-1986. Giudice relatore è stato il prof. Giovanni Conso che già nel 1985 era stato relatore dell'altra importante sentenza (n. 164-85) con la quale la Corte aveva affermato la legittimità della legge 772 e la perentorietà del termine dei sei mesi entro il quale il Ministero della Difesa deve decidere sulla domanda di obiezione di coscienza.

Gli interessi degli odc sono stati curati dagli avvocati Giuseppe Ramadori (Presidente della Lega Obiettori di Coscienza - LOC) e Mauro Mellini, entrambi difensori di molti odc davanti ai TM, al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato.

Secondo la Corte l'illegittimità parziale dell'art. 11 si basa sul fatto che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, con la conseguente ammissione dell'odc al servizio civile sostitutivo, costituisce una nuova causa di cessazione dall'appartenenza alle Forze Armate che si aggiunge a quelle già previste dall'art. 8 del Codice Penale Militare di Pace. In pratica il giovane che si professa odc, al momento della presentazione della domanda di obiezione, in quanto « abile e arruolato », ha lo « status » di militare trovandosi, come tutti gli arruolati in attesa di chiamata alle armi, collocato in congedo illimitato provvisorio. Rimane in questa situazione di militare per tutto il periodo fino alla decisione definitiva della domanda di obiezione di coscienza. Se la domanda è respinta, conserva lo status di militare; se invece è accolta « l'ammesso al servizio sostitutivo civile perde lo status di militare acquisito in forza dell'arruola-

⁵² L'art. 103, 3° comma, dispone che i TM « in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate ».

L'art. 25, 1° comma, dispone che « nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ».

mento, con conseguente cessazione della sua appartenenza alle FF.AA. e della sua assoggettabilità alla giurisdizione militare ».

Però nei casi di decadenza dal beneficio dell'ammissione al servizio sostitutivo civile, previsti dagli articoli 6 e 9 della legge 772⁵³, « verrà a ripristinarsi in capo all'obiettore di coscienza decaduto lo status di militare e con esso l'appartenenza alle FF.AA. » e quindi la sottoposizione alla giurisdizione dei TM.

La Corte afferma inoltre che lo stesso uso della nozione di « distacco » dal Ministero della Difesa presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, d'istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale (art. 5, 3° comma, della legge 772), nell'attesa dell'istituzione del Servizio Civile Nazionale che ancor più realizzerebbe la « separazione » dell'odc dal militare, conferma come gli ammessi a prestare il sc vengano inquadrati al di fuori delle FF.AA.

Infatti « proprio l'inserimento nell'ente, organizzazione o corpo presso cui ha luogo il distacco dimostra il sostanziale accostamento ai civili che abitualmente vi operano. Il tutto in piena coerenza con gli imprescindibili motivi di coscienza che conducono gli odc ammessi al sc a non riconoscere né gradi, né divise aventi le stellette, donde il loro esonero da qualsiasi forma di addestramento militare ».

La Corte sottolinea infine la natura profondamente diversa tra il sc ed il servizio militare; infatti « le ragioni che impediscono di considerare militari in servizio gli odc ammessi a prestare il sc escludono altresì che nel sc in atto si possa ravvisare un particolare modo di esplicazione del ser-

⁵³ Ai sensi dell'art. 6 decade « chi omette, senza giusto motivo di presentarsi entro 15 giorni da quello stabilito all'ente, organizzazione o corpo cui appartiene » oppure « commette grave mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente cui appartiene ».

Ai sensi dell'art. 9 decade chi contravviene ai divieti di detenere, fabbricare e commerciare armi e munizioni.

vizio militare di leva... si dovrebbe caso mai parlare di un diverso modo, dai contenuti non militari, di adempiere l'obbligo del servizio militare. Ma più che ai modi è all'ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio (art. 52, 2° comma, della Costituzione) che deve ricondursi il discorso sull'ammissibile al servizio sostitutivo civile. Ed in quanto limite all'adempimento dell'obbligo del servizio militare, esso non può non tradursi in un'alternativa di natura profondamente diversa ».

È infine utile ricordare la motivazione con la quale la Corte ha respinto le argomentazioni sostenute dall'Avvocatura dello Stato, imperniata sull'asserzione che « l'art. 11 non innova affatto rispetto alla sottoposizione alla giurisdizione militare degli odc ammessi al sc; al massimo può ritenersi che, trattandosi di militari in congedo, li annoveri tra i militari considerati in servizio alle armi ». La Corte afferma infatti che « l'annoverare tra i militari in congedo gli odc durante il periodo nel quale prestano il sc svuoterebbe di ogni significato la nozione tecnica di congedo, decisamente contrapposta per definizione all'idea di servizio in atto ».

La situazione attuale

Dopo l'incontro del 24-7-1984 tra il Direttore Generale del Levadife e i rappresentanti del CESC e della Caritas, erano migliorati i rapporti tra il Ministero della Difesa e gli enti di servizio civile. In particolare era stata elaborata una nuova Convenzione, migliore della precedente, che prevedeva la possibilità per gli enti di organizzare dei « corsi di formazione » per gli obiettori in servizio, dei quali si poteva anche richiedere nominativamente il distacco.

Erano inoltre in corso delle trattative per la costituzione di una « Consulta per il servizio civile » con la partecipazione di rappresentanti del Levadife, degli enti convenzionati e degli obiettori di coscienza.

I dirigenti del Levadife avevano anche espresso la volontà di risolvere i problemi da sempre sollevati dagli obiettori e dagli enti, (le lunghe attese per il riconoscimento, il distacco presso gli enti prescelti, la motivazione specifica dei rigetti delle domande...).

Tutto lasciava prevedere che con il tempo la situazione sarebbe ulteriormente migliorata, quando, all'improvviso, senza alcuna apparente giustificazione, il Levadife durante l'estate 1985 ha ripreso le precettazioni d'autorità degli odc in enti non prescelti e lontani dal luogo di residenza. La situazione è così ritornata al livello di qualche anno prima e gli obiettori hanno ripreso i metodi nonviolenti di lotta attuati tante volte in passato (l'autodistacco presso l'ente prescelto dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda; l'autotrasferimento dall'ente di precettazione a quello prescelto, con il consenso di entrambi⁵⁴; l'autocongedo trascorso il 20° mese effettivo di servizio civile, tenendo conto del periodo di autodistacco). È ripreso quindi il « braccio di ferro » tra gli obiettori ed il Ministero della Difesa. Nella primavera 1986, intanto, alla Camera dei Deputati è iniziato l'iter per la discussione delle varie proposte di modifica della legge 772 con la costituzione di un Comitato ristretto che dovrà provvedere alla elaborazione di un testo unificato da sottoporre all'esame prima della Commissione Difesa e poi dell'Assemblea.

Il Comitato ha iniziato subito la sua attività e si prevede che per la fine dell'anno il testo unificato sarà stato elaborato. Si potrà quindi procedere alla sua discussione ed approvazione nel prossimo anno.

⁵⁴ Anche l'ente di destinazione è in genere contrario alla precettazione d'autorità perché l'arrivo di un obiettore che non si conosce e con il quale non è stato preso in precedenza alcun accordo per lo svolgimento del servizio civile, disturba la programmazione operata dall'ente con il risultato frequente che il servizio prestato è « non qualificato ».

APPENDICE

La nuova circolare per la gestione del servizio civile

Il 5-6-1986 è stata emanata una nuova Circolare Ministeriale per la gestione del servizio civile che modifica profondamente la prassi finora seguita. Infatti, a decorrere dal 1-7-1987 ciascun ente convenzionato con più di 5 obiettori « dovrà disporre di idonee strutture logistiche per consentire a tutti gli obiettori previsti nella Convenzione di usufruire del vitto e dell'alloggio, siano essi provenienti da località diversa da quella in cui è ubicato l'ente che residenti nella stessa località ». In caso di inadempienza relativa soltanto a parte degli obiettori si procederà « ad una corrispondente riduzione dell'organico previsto dalla Convenzione con l'ente trasferendo gli obiettori in eccesso ». Invece, in caso di inadempienza relativa a tutti gli obiettori si procederà « alla risoluzione della Convenzione con l'ente ». Intanto, fino al 30-6-1987, gli enti « possono consentire ai giovani assegnati di usufruire del vitto e dell'alloggio altrove (ristoranti, pensioni, alberghi...) oppure, se trattasi di residenti nella zona, anche presso le proprie abitazioni. In tal caso all'ente sarà consentito di corrispondere in contanti il controvalore rimborsato dall'Amministrazione »⁵⁵.

La Circolare disciplina inoltre in modo preciso: i permessi e le licenze accordati agli obiettori, che devono sempre essere comunicati al Distretto Militare⁵⁶; il distacco presso altre sedi dell'ente ubicate in località diverse, dietro autorizzazione del competente Distretto Militare; l'assistenza

⁵⁵ La corresponsione all'obiettore in servizio civile del controvalore rimborsato dal Ministero della Difesa all'ente è attualmente la prassi nella maggior parte degli enti privati che non possiedono strutture logistiche.

⁵⁶ La Circolazione dispone inoltre che in caso di chiusura dell'ente in determinate occasioni (ferie, periodo natalizio...) l'obiettore deve godere delle licenze in questi periodi.

medico-sanitaria degli obiettori, da prestarsi presso gli ospedali militari e le infermerie presidiarie e nelle strutture civili in caso di urgenza.

Naturalmente la Circolare prevede inoltre il divieto per l'ente di assegnazione di ruscare l'obiettore ad esso assegnato e dispone adeguati controlli da parte degli organi militari competenti per accertare che gli obiettori « svolgano diligentemente il servizio e che lo stesso corrisponda ai fini istituzionali dell'ente » e che il loro impiego « avvenga nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino » e che la loro sistemazione « sia confacente alla dignità dell'uomo »⁵⁷.

L'affermazione di coscienza

All'inizio degli anni ottanta il Partito Radicale (PR) lancia, nell'ambito delle iniziative « contro lo sterminio per fame nel mondo », la campagna per la « affermazione di coscienza ». Questo termine esprime in positivo il diritto dell'individuo non solo a rifiutare il sm, come è nell'obiezione di coscienza, ma anche ad affermare il proprio impegno concreto per la pace e la sicurezza internazionale, prestando un servizio civile alternativo (e non sostitutivo) del sm, soprattutto in attività a favore dei Paesi in via di sviluppo dove si compie lo « sterminio » per fame.

Gli affermatore di coscienza rifiutano il sc ritenendolo « inadeguato ad affermare i principi nonviolenti ed a garantire la pace e sicurezza internazionale ». Infatti con il sc « l'apparato militare non è stato minimamente intaccato » in quanto questo servizio « si è perfettamente inserito accanto al sm in una identica politica di difesa fondata sul

⁵⁷ Altro aspetto positivo della Circolazione è la previsione, a partire dal 1-1-1987, della visita medica dell'obiettore presso gli organi sanitari militari per accertare la sua idoneità al servizio.

territorio e sulla nazione ». Inoltre gli obiettori operano sul territorio, con funzioni di sicurezza sociale, come « manovalanza nell'assistenza pubblica ».

Gli affermatore di coscienza rifiutano la concezione dell'OdC come « privilegio » o come deroga al diritto-dovere di partecipare alla difesa collettiva, rivendicando un loro ruolo per rimuovere le minacce alla sicurezza; affermano quindi il loro « diritto a partecipare alla difesa dei principi e degli interessi legittimi della società a pieno titolo e in accordo con la propria coscienza ».

Denunciano la pericolosità delle varie politiche di difesa nazionalistiche e la loro inettitudine ad assicurare la pace e la sicurezza internazionale. Affermano la necessità di « rovesciare l'attuale impostazione difensiva dei Governi, fondata sulle armi e sulla nazione » ed il principio della « ingerenza nonviolenta nei Paesi del sud del mondo contro lo sterminio per fame, per affermare la vita innanzitutto e con la vita il diritto dei popoli all'autosufficienza... » ed inoltre l'ingerenza contro tutte le dittature.

Affermano inoltre la « necessità immediata di un nuovo modello di difesa per eliminare la principale minaccia alla sicurezza internazionale: la guerra in atto tra il Nord ed il Sud del mondo, cioè lo sterminio per fame e per sete dei popoli del Sud della Terra, e per eliminare l'assenza di diritti civili, politici e sindacali nei Paesi a regime totalitario ».

Affermano infine la loro « piena disponibilità a partecipare alla difesa della Patria da queste terribili ed incombenti minacce, con un servizio civile internazionale, secondo le indicazioni della Risoluzione 7-2-1983 del Parlamento Europeo ».

In sostegno alla campagna per l'affermazione di coscienza sono state organizzate numerose manifestazioni internazionali.

Cronistoria delle iniziative

L'iniziativa per l'affermazione di coscienza è lanciata dal Partito Radicale a livello internazionale unitamente alla campagna contro lo sterminio per fame.

Il 19-4-1982 sono attuate da militanti radicali e non-violenti, simultaneamente, manifestazioni « contro la fame nel mondo, per la pace ed il disarmo » a Mosca, Berlino Est, Praga, Budapest, Bucarest, Sofia.

Il 4-8-1983 un gruppo di radicali e di militanti della Lega per il Disarmo Unilaterale (LDU) entrano, attraverso un varco aperto nella rete, nella base Nato di Comiso. In solidarietà con loro, arrestati per « introduzione clandestina in luoghi militari » e « danneggiamento », il giorno dopo altri 4 pacifisti entrano nella base. Anche costoro sono arrestati. Dopo qualche giorno, tutti i pacifisti sono rimessi in libertà provvisoria in attesa del processo.

Il 27-8-1983 un gruppo di militanti radicali, guidati dall'on. G. Luigi Melega, entrano nell'aeroporto Nato di Ghedi, vicino a Rimini, dove esiste un deposito di armi nucleari.

Il 22-10-1983 alcuni militanti radicali manifestano a Praga in Piazza S. Venceslao contro gli armamenti e per la pace, innalzando uno striscione con la scritta « Vita, pace e disarmo » e distribuendo volantini.

Contemporaneamente è attuata al posto di frontiera tra l'Austria e la Cecoslovacchia, vicino a Bratislava, un'altra manifestazione da parte di una ventina di altri militanti radicali ai quali era stato vietato l'ingresso nel Paese.

All'inizio di novembre 1984, al Congresso del PR a Roma, si fa arrestare l'obiettore Sandro Ottoni che aveva rifiutato di prestare il sm dopo che la sua domanda di OdC era stata respinta.

Il 28-1-1985 si svolge davanti alla Corte di Assise di Siracusa il processo contro i pacifisti entrati nell'agosto 1983 nella base Nato di Comiso. Il PM chiede la modifica

del reato loro contestato in quello di « ingresso arbitrario in luogo di interesse pubblico » e l'assoluzione per insufficienza di prove. La Corte però li condanna, per l'ingresso arbitrario, a L. 120.000 di multa e li assolve dall'imputazione di danneggiamento.

Il processo è un'ottima occasione per pubblicizzare l'affermazione di coscienza.

Il 15-5-1985, durante le elezioni amministrative, si fa arrestare a Roma al seggio elettorale, dove si era recato per votare, il militante radicale e renitente alla leva Gaetano Dentamaro, animatore della campagna di affermazione di coscienza.

Il 10 luglio, si svolge a Lussemburgo il Convegno su « Obiezione di coscienza ed affermazione di coscienza », al quale partecipano oltre 200 obiettori e pacifisti di vari Paesi europei. Nel corso del Convegno vengono consegnate al Vice Presidente del Parlamento Europeo, Lady Elles, oltre 13.000 firme raccolte in adesione ad una petizione nella quale si chiede di « elaborare un testo legislativo comune per il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza che sancisca l'affermazione di una coscienza europea secondo cui il diritto-dovere alla difesa della pace e della sicurezza deve essere esercitato innanzitutto con l'impegno civile nell'eliminazione delle gravi minacce all'umanità: la fame e l'ingiustizia e di sottoporre tale testo legislativo alla Commissione ed al Consiglio della CEE perché costituisca la base di una direttiva comunitaria, ovvero di un trattato, sull'affermazione di coscienza ».

Pochi giorni dopo, il 5 agosto, alcune decine di militanti radicali e di pacifisti europei manifestano simultaneamente in 13 capitali (Ankara, Atene, Belgrado, Berlino Est, Berlino Ovest, Budapest, Bruxelles, Madrid, Mosca, Parigi, Roma, Varsavia, Washington) per ricordare nel 40° anniversario di Hiroshima sia l'olocausto nucleare di allora che quello attuale per fame.

Il 15-9-1985 alcuni militanti radicali manifestano a

Belgrado, durante la visita nella capitale iugoslava di una delegazione del Parlamento Europeo, distribuendo volantini ed affiggendo manifesti con la richiesta di maggiori libertà civili. Due giorni dopo un'altra manifestazione si svolge a Zagabria.

Il 9-10-1985 Olivier Dupuis, obiettore belga e dirigente del Partito Radicale nonché animatore della campagna internazionale per l'affermazione di coscienza, si fa arrestare a Bruxelles, nel corso di una manifestazione, tre giorni prima delle elezioni politiche alle quali è candidato nelle liste del Movimento ecologista. Pochi giorni dopo, il 4 novembre, è condannato da un TM a 2 anni di reclusione.

All'inizio di novembre, a Firenze, al Congresso del Partito Radicale, si fa arrestare l'obiettore Maurizio Sani di Grosseto.

Il 30-6-1986, durante lo svolgimento del Congresso del Partito Comunista Polacco, si svolge a Varsavia una manifestazione con la distribuzione di volantini nei quali si chiede la liberazione dei detenuti politici e degli odc.

Il 10 e 11-6-1986 si svolge a Strasburgo il 2° Convegno internazionale « Obiezione di coscienza e affermazione di coscienza in Europa », con la partecipazione di molti obiettori di diversi Paesi europei e di numerosi europarlamentari, durante il quale si decide di attivare iniziative per l'approvazione di una direttiva sull'obiezione di coscienza, vincolante per tutti i Paesi aderenti alla CEE.

All'inizio di novembre, a Roma, al 32° Congresso del Partito Radicale, si autoconsegna ai carabinieri l'obiettore Domenico Ciardulli.

Le proposte per la riforma della legge 772

Le proposte elaborate dalla LOC, dal CESC e dalla CARITAS nel 1985 per la riforma della legge 772 sono:

1. Riconoscimento dell'obiezione di coscienza non come

beneficio, ma come diritto per coloro che dichiarano di essere contrari in ogni circostanza all'uso delle armi per motivi di coscienza. Eliminazione della commissione giudicatrice e valutazione delle domande solo su criteri oggettivi. La domanda deve essere valutata entro tre mesi. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta.

2. Smilitarizzazione del servizio civile e costituzione presso la Presidenza del Consiglio di una Commissione per il servizio civile con il compito di:

- a) valutare le domande su criteri oggettivi;
- b) vagliare le richieste di convenzione degli enti (oppure indicare le caratteristiche generali degli enti);
- c) fissare linee programmatiche per il servizio civile;
- d) predisporre una relazione annuale per il Parlamento;
- e) predisporre un programma di informazione della possibilità di scegliere il servizio civile.

3. Equiparazione della durata del servizio civile con il servizio militare. Qualora si ritenga di fissare un periodo superiore, questo non deve essere così rilevante da risultare punitivo.

4. Mantenimento della possibilità di stabilire convenzioni sia da parte di enti pubblici che privati, purché nell'ambito delle finalità fissate dalla legge.

5. Estensione delle finalità del servizio civile oltre che a compiti di « assistenza, istruzione, protezione civile, tutela e incremento del patrimonio forestale » (art. 5 - legge 772) anche ad attività di ricerca, studio e documentazione per la pace e il disarmo, tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e animazione culturale.

6. Costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo per il Servizio civile con lo storno di una quota pro capite per obiettore dal Ministero della Difesa pari al costo medio di un militare.

7. Costituzione presso le Regioni di commissioni per

la gestione del servizio civile. Tali commissioni composte da rappresentanti della Regione e degli enti locali, degli obiettori, degli enti e del sindacato, svolgono compiti di gestione del servizio civile, organizzando corsi di formazione per gli obiettori, ed assicurando la vigilanza del servizio civile alternativo.

8. L'obiettore di coscienza ha facoltà di scegliere l'ente in cui prestare il servizio civile. Qualora, entro un termine (30 gg.) dall'avvenuto riconoscimento della domanda, la scelta dell'ente non è stata fatta, si attribuisce la facoltà agli organi competenti (la commissione regionale) di destinare l'obiettore nell'ambito operativo ritenuto più opportuno.

9. Almeno il primo mese del periodo di servizio civile va destinato ad attività formative con la finalità di preparare l'obiettore al servizio che deve svolgere. Tale attività formativa è programmata dalle commissioni regionali e può essere gestita direttamente da esse o nell'ambito del programma degli enti.

10. L'obiettore contribuisce alla elaborazione del programma di lavoro relativo al suo servizio, nell'ambito del progetto e delle finalità dell'ente presso cui svolgerà il servizio.

Esaminiamo ora le varie proposte di legge in relazione alla legge 772 ed alla proposta CESC-LOC.

<i>Proposta</i>	<i>A chi si presenta la domanda</i>	<i>Chi decide sulla dom.</i>	<i>Tempo per la decisione</i>	<i>Chi gestisce il sc a liv. naz. a liv. loc.</i>	<i>Durata del sc</i>	<i>Scelta del sc</i>	<i>sc in pace e disarmo</i>	<i>Fondo per il sc</i>
Legge 772	Organi di leva	Min. Difesa (Patere Com.)	6 mesi	Min. Difesa Organi di leva	+ 8 mesi sm	No	No	No
Brocca (DC) Cam. 222	Organi di leva (docum.)	Min. Difesa (Criteri oggettivi)	6 mesi (silenzio accoglím.)	Comm. Naz. per il sc (c/o Pres. Consiglio)	= sm	Anche dell'ente	Si	Si
Rodotà (Sin. ind.) Cam. 976	Organi di leva	Min. Difesa (Criteri oggettivi)	3 mesi (silenzio accoglím.)	Comm. Naz. per il sca	+ 3 mesi sm	Si	Si	Si
Fincato (PSI) Cam. 1543	Consiglio di leva	Min. Difesa (Criteri oggettivi)	3 mesi (silenzio accoglím.)	Comm. Naz. (c/o P. Cons.)	+ 3 mesi sm	Si	Si	Si
Ronchi (DP) Cam. 3181	Organi di leva (docum.)	Min. Difesa (Criteri oggettivi)	3 mesi (silenzio accoglím.)	Comm. Naz. per il sc (c/o Pres. Consiglio)	= sm	Scelta sc/dpn	Si	Si
Gozzini (Sin. Ind.) Sen. 545	Organi di leva (docum.)	Min. Difesa (Criteri oggettivi)	3 mesi (silenzio accoglím.)	Ministero interno	+ 6 mesi sm	Si	Si	Si
LOC CESC	Com. Naz. per il sc (c/o P. Cons.)	Comitato Nazionale per il sc	3 mesi (silenzio accoglím.)	Comm. Naz. per il sc (conv. enti)	= sm	Anche dell'ente	Si	Si
Cerquetti (PCI) Can. 3735	Consigli di leva (documenti)	Min. difesa	3 mesi	Ministero protezione civile	+ 3 mesi sm	No	No	No

Legenda: sm: servizio militare; sc: servizio civile; sca: sc alternativo; dpn: difesa popolare nonviolenta.

JUGOSLAVIA

Il sm obbligatorio è previsto dall'art. 34 della Costituzione del 1946 ed è regolato dalla Legge sulla Difesa Nazionale del 1955. Vi sono tenuti tutti gli uomini da 18 a 40 anni e dura da 18 a 24 mesi secondo l'arma nella è prestato. Accanto all'esercito regolare esiste un Corpo di Difesa Territoriale, particolarmente addestrato alla guerriglia, costituito da riservisti e da volontari.

Coloro che rifiutano il sm sono passibili di reclusione fino a 10 anni, in base all'art. 327 del Codice Penale Militare, in vigore dal 1960.

Ci sono stati numerosi casi di OdC, soprattutto da parte di Testimoni di Geova e di Nazareni, condannati anche più volte a pesanti pene detentive.

Notizie attendibili, anche se non complete, sulla situazione dell'OdC nel Paese si ricavano dai rapporti annuali di AI.

Il 5-8-1985 alcuni militanti radicali hanno manifestato a Belgrado, in occasione del 40° anniversario della prima esplosione atomica, per ricordare l'olocausto nucleare del 1945 e quello per fame del 1985 nei Paesi in via di sviluppo.

Un'altra manifestazione per la pace ed i diritti civili, con distribuzione di volantini¹, è stata attuata il 15-9-1985 a Belgrado e a Zagabria. I manifestanti radicali sono stati arrestati, processati per direttissima ed espulsi dal Paese.

¹ Nel volantino distribuito alla popolazione si chiedeva anche l'ingresso della Jugoslavia nella CEE. La manifestazione è avvenuta in occasione della visita di una delegazione del PE.